



**TRATTATO SULLA CARTA
DELL'ENERGIA
e documenti correlati**

NOTA INTRODUTTIVA

Questa pubblicazione riproduce il testo di:

- Atto finale della Conferenza della Carta Europea dell'Energia con relativi allegati, siglata a Lisbona il 17 dicembre 1994 e modificato con il Protocollo di rettifica del 2 agosto 1996,
- la dichiarazione del Presidente nel corso della sessione di approvazione del 17 dicembre 1994, come ripreso nella nota del segretariato 42/94 CONF 115,
- il memorandum congiunto delle delegazioni della federazione russa e delle Comunità Europee sul commercio nucleare, come ripreso nella nota del segretariato 42/94 CONF 115, e
- il documento conclusivo della Conferenza dell'Aia del 17 dicembre 1991.

Questa pubblicazione è stata realizzata a scopo documentaristico e non implica alcuna responsabilità della Conferenza della Carta dell'Energia e del Segretariato della Carta dell'Energia

INDICE¹

PREMESSA		5
GUIDA AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA		6
ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA		12
IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA		
(Allegato 1 all'Atto Finale della Conferenza sulla Carta Europea dell'Energia)		
Preambolo		21
PARTE I	Definizioni e Finalita'	22
Art.1	Definizioni	22
Art.2	Finalita' del Trattato	24
PARTE II	Commercio	25
Art.3	Mercati Internazionali	25
Art.4	Conformità al GATT e agli Atti Correlati	25
Art.5	Misure Relative agli Investimenti che incidono sugli scambi Commerciali	25
Art.6	Concorrenza	26
Art.7	Transito	27
Art.8	Trasferimento di Tecnologia	29
Art.9	Accesso al Capitale	29
PARTE III	Promozione e Tutela degli Investimenti	30
Art.10	Promozione, Tutela e Disciplina degli Investimenti	30
Art.11	Personale con incarichi Chiave	32
Art.12	Indennizzo per Perdite	32
Art.13	Espropriazione	33
Art.14	Trasferimenti Relativi agli Investimenti	34
Art.15	Surrogazione	35
Art.16	Rapporto con Altri Accordi	35
Art.17	Non applicazione della Parte III in Talune Circostanze	36
PARTE IV	Disposizioni Varie	36
Art.18	Sovranita' sulle Risorse Energetiche	36
Art.19	Aspetti Ambientali	37
Art.20	Trasparenza	38
Art.21	Tassazione	39
Art.22	Imprese Statali e Privilegiate	40
Art.23	Osservanza da Parte di Enti territoriali	41
Art.24	Eccezioni	41
Art.25	Accordi di Integrazione Economica	42
PARTE V	Soluzione delle Controversie	43
Art.26	Soluzione delle Controversie tra un Investitore e una Parte Contraente	43
Art.27	Soluzione di Controversie tra le Parti Contraenti	45
Art.28	Non applicazione dell'Articolo 27 a Talune Controversie	46
PARTE VI	Disposizioni Transitorie	46
Art.29	Disposizioni Provvisorie su Questioni Commerciali	46
Art.30	Sviluppi negli Accordi Commerciali Internazionali	48
Art.31	Apparecchiature Connesse con l'Energia	48
Art.32	Disposizioni Transitorie	48
PARTE VII	Struttura e Istituzioni	49
Art.33	Protocolli e Dichiarazioni sulla Carta dell'Energia	49
Art.34	Conferenza della Carta dell'Energia	50
Art.35	Segretariato	51
Art.36	Votazioni	52
Art.37	Principi Finanziari	53

¹ Le note in calce alla presente pubblicazione sono da considerarsi editoriali e non come parte di un qualsiasi documento ufficiale o come un'interpretazione di una qualsiasi disposizione del Trattato.

PARTE VIII	Disposizioni Finali	53
Art.38	Firma	53
Art.39	Ratifica, Accettazione o Approvazione	53
Art.40	Applicazione ai Territori	53
Art.41	Adesione	54
Art.42	Emendamenti	54
Art.43	Accordi di Associazione	54
Art.44	Entrata in Vigore	55
Art.45	Applicazione Provvisoria	55
Art.46	Riserve	56
Art.47	Recesso	56
Art.48	Status degli Allegati e delle Decisioni	57
Art.49	Depositario	57
Art.50	Testi Autentici	57
ALLEGATI AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA		58
Allegato EM	Materiali e Prodotti Energetici	58
Allegato NI	Materiali e Prodotti Energetici Non ricompresi nella Definizione di "Attività Economica nel Settore dell'Energia"	59
Allegato TRM	Notifica e Soppressione (TRIM)	59
Allegato N	Elenco delle Parti Contraenti che chiedono almeno 3 Aree distinte interessate ad un Transito	61
Allegato VC	Elenco delle Parti Contraenti che hanno Assunto impegni Volontari Vincolanti con riferimento all'Articolo 10, paragrafo 3	61
Allegato ID	Elenco delle Parti Contraenti che non consentono ad un Investitore di sottoporre la stessa controversia all'Arbitrato Internazionale in una fase successiva, ai sensi dell'Articolo 26	61
Allegato IA	Elenco delle Parti Contraenti che non consentono ad un Investitore o Parte Contraente di sottoporre ad Arbitrato Internazionale una controversia riguardante l'ultima frase dell'Articolo 10, paragrafo 1	61
Allegato P	Procedura Speciale per le Controversie a Livello Territoriale	62
Allegato G	Eccezioni e Regole in materia di Applicazione delle Disposizioni del GATT e degli Atti Correlati	63
Allegato TFU	Disposizioni riguardanti gli Accordi Commerciali tra Stati che erano parti costituenti dell'Ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche	66
Allegato D	Disposizioni Transitorie per la Risoluzione di Controversie Commerciali	67
Allegato B	Formula per la ripartizione dei Costi della Carta	71
Allegato PA	Elenco dei Firmatari che non accettano l'obbligo di Applicazione Provvisoria dell'Articolo 45, paragrafo 3, lettera b)	71
Allegato T	Misure Transitorie delle Parti Contraenti	72
	Articolo 6, paragrafo 2	72
	Articolo 6, paragrafo 5	79
	Articolo 7, paragrafo 4	83
	Articolo 9, paragrafo 1	87
	Articolo 10, paragrafo 7 - Misure Specifiche	88
	Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)	89
	Articolo 20, paragrafo 3	90
	Articolo 22, paragrafo 3	94
DECISIONI RIGUARDANTI IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA		95
(Allegato 2 all'Atto Finale della Conferenza sulla Carta Europea dell'Energia)		
	1. Trattato in generale	95
	2. Articolo 10, paragrafo 7	95
	3. Articolo 14	95
	4. Articolo 14, paragrafo 2	96
	5. Articoli 24, paragrafo 4, lettera a) e 25	96
PROTOCOLLO DELLA CARTA DELL'ENERGIA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E SUGLI ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI		97
(Allegato 3 all'Atto Finale della Conferenza sulla Carta Europea dell'Energia)		
Preambolo		97
PARTE I	Introduzione	97
Art. 1	Ambito di Applicazione e Obiettivi del Protocollo	97
Art. 2	Definizioni	98
PARTE II	Principi Politici	98
Art. 3	Principi di Base	99
Art. 4	Ripartizione di Responsabilita' e Coordinamento	99

Art. 5	Strategie e Obiettivi Politici	100
Art. 6	Finanziamento e Incentivi Finanziari	100
Art. 7	Promozione di Tecnologie di Efficienza Energetica	100
Art. 8	Programmi Nazionali	100
PARTE III	Cooperazione Internazionale	101
Art. 9	Settori di Cooperazione	101
PARTE IV	Disposizioni Amministrative e Giuridiche	101
Art. 10	Funzioni della Conferenza della Carta	101
Art. 11	Segretariato e Finanziamento	102
Art. 12	Votazione	102
Art. 13	Rapporto con il Trattato della Carta dell'Energia	103
PARTE V	Disposizioni Finali	103
Art. 14	Firma	103
Art. 15	Ratifica, Accettazione o Approvazione	103
Art. 16	Adesione	103
Art. 17	Emendamenti	103
Art. 18	Entrata in Vigore	104
Art. 19	Riserve	104
Art. 20	Recesso	104
Art. 21	Depositario	105
Art. 22	Testi Autentici	105
Allegato:	Elenco Illustrativo e Non esaustivo di Possibili Settori di Cooperazione, ai sensi dell'Articolo 9	106
DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE NEL CORSO DELLA SESSIONE DI APPROVAZIONE DEL 17 DICEMBRE 1994		109
MEMORANDUM CONGIUNTO DELLE DELEGAZIONI DELLA FEDERAZIONE RUSSA E DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL COMMERCIO NUCLEARE		110
SCAMBIO DI LETTERE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E LA FEDERAZIONE RUSSA SULLA DECISIONE N° 3 DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA		111
DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DE L'AIA SULLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA		113
Carta Europea dell'Energia		113
Titolo I	Obiettivi	115
Titolo II	Messa in Atto	116
Titolo III	Accordi Specifici	119
Titolo IV	Disposizione Finale	119
FIRMATARI DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA AL 1° OTTOBRE 1996		121

PREMESSA

Questo opuscolo contiene il testo del Trattato sulla Carta dell'Energia e quello dei documenti annessi. Il Trattato sulla Carta dell'Energia rappresenta la base di una comunità dell'energia tra parti del mondo divise in passato dalla cortina di ferro e migliora le condizioni per l'investimento e il commercio nel settore energetico.

Il Trattato sulla Carta dell'Energia, siglato nel dicembre 1994, dopo tre anni di intensi negoziati, riunisce 49 Stati, tra cui i paesi dell'ex Unione Sovietica, i paesi dell'Europa centrale e orientale, il Giappone, l'Australia e gli Stati membri delle Comunità europee. Esso si basa sugli obiettivi politici contenuti nella dichiarazione politica della Carta europea dell'Energia firmata nel dicembre 1991.

Il Trattato sulla Carta dell'Energia faciliterà, a vantaggio dei firmatari, la cooperazione nel settore energetico e creerà un quadro legale stabile e affidabile. Esso contribuirà in modo significativo al recupero economico di quei paesi che devono realizzare il passaggio all'economia di mercato. Ai firmatari occidentali, il Trattato sulla Carta dell'Energia consentirà di migliorare la sicurezza dei rifornimenti energetici.

Il Trattato sulla Carta dell'Energia è il primo trattato multilaterale di tale importanza per uno specifico settore economico. Esso tratta, per la prima volta nella storia, del commercio, della protezione degli investimenti e delle regole di transito, nonché delle procedure vincolanti, su base multilaterale, in materia di composizione delle vertenze. Il Trattato sulla Carta dell'Energia può perciò migliorare sensibilmente il clima per gli investimenti e per un commercio sicuro e ininterrotto.

Presidente della Conferenza

Charles Rutten

Segretario Generale

Peter Schütterle

GUIDA AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA²

INTRODUZIONE

1. La Carta europea dell'Energia del dicembre 1991, un accordo politico legalmente non vincolante sulla cooperazione est-ovest in materia energetica, è stato sottoscritto da 52 Stati e dalle Comunità europee.

Proposta per la prima volta nel giugno 1990, durante il Consiglio europeo di Dublino, dall'allora Primo Ministro olandese Lubbers, la Carta europea dell'Energia fu inizialmente concepita come uno strumento per approfondire le relazioni complementari esistenti in materia energetica tra l'URSS, i paesi dell'Europa centrale ed orientale e l'Occidente.

Dopo tre anni di negoziati, nel dicembre del 1994, la Carta europea dell'Energia si è trasformata in Trattato sulla Carta dell'Energia, legalmente vincolante, che da allora è stato firmato da 49 Stati e dalle Comunità europee.

Il Trattato sulla Carta dell'Energia è il primo accordo economico che unisce tutte le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, I paesi dell'Europa centrale e orientale, gli Stati membri delle Comunità Europee, gli altri Stati europei membri dell'OCSE, il Giappone e l'Australia. La sua funzione principale è quella di istituire e contribuire a migliorare il quadro legale della cooperazione in campo energetico invocato dalla Carta europea dell'Energia.

Inoltre l'ECT rappresenta

- il primo accordo multilaterale vincolante in materia di protezione degli investimenti
 - il primo accordo multilaterale che contempla nello stesso tempo la protezione degli investimenti e il commercio
 - la prima applicazione delle regole di transito alle reti energetiche
 - il primo trattato multilaterale che adotta come regola generale la composizione obbligatoria delle vertenze internazionali.
2. I negoziati ECT si sono svolti in un momento in cui 15 partecipanti, tutti nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica, dovevano ancora:
 - creare un sistema normativo coerente con la loro nuova costituzione
 - elaborare regole consensuali e trattati per il loro commercio fortemente integrato e governato sino ad allora da regole proprie di un'economia pianificata a livello centrale.
 - fondare e assimilare la struttura del diritto contrattuale, le regole della proprietà e i metodi di contabilità che costituiscono la struttura portante dell'economia di mercato e che tanto sviluppo hanno conosciuto nei paesi non toccati dalla Rivoluzione russa dell'Ottobre 1917.

OBIETTIVI

3. Nel concetto originario della Carta europea dell'Energia erano contenuti i seguenti obiettivi:
 - costruire una comunità dell'energia che unisse i paesi divisi fino a ieri dalla cortina di ferro e che si basasse sulla complementarità tra mercati, capitale e tecnologia occidentale e risorse naturali dell'est;
 - arrestare il declino dell'economia dell'ex Unione Sovietica attirando capitali esteri grazie alla riduzione dei rischi politici;
 - rafforzare la sicurezza attraverso la stretta cooperazione in un settore economico chiave.

² Questa guida ha come obiettivo di facilitare la lettura e non deve in nessun caso essere considerata come interpretazione ufficiale.

4. Dopo lo scioglimento dell'URSS è aumentata l'importanza dei seguenti obiettivi:
- fissare le regole del libero mercato dell'energia;
 - creare la base di una normativa che agevoli in particolare l'attività delle società più piccole che non possono negoziare accordi individuali con i governi;
 - porre le basi delle nuove relazioni contrattuali e commerciali per sostituire il vecchio sistema crollato.
5. L'ECT non cerca di dettare il contenuto delle politiche energetiche nazionali, né costituisce un nuovo strumento finanziario internazionale. Esso non impone né privatizzazioni né pari opportunità per i terzi. Riafferma invece la sovranità nazionale sulle risorse energetiche, in conformità e secondo le disposizioni di legge internazionali, e riconosce esplicitamente il diritto dei governi nazionali di determinare il territorio da sfruttare, le politiche di sfruttamento economico e di costituzione di riserve, la relativa tassazione il diritto di partecipare all'esplorazione e alla produzione.

PROTEZIONE E PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

6. Le norme ECT relative alla promozione e alla protezione degli investimenti sono applicabili a qualsiasi investimento collegato ad "un'attività economica nel settore energetico" di un'altra parte contraente. Tali norme riguardano tutte le attività economiche di esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto via terra, trasmissione, distribuzione, commercio, marketing o vendita di materiali o prodotti energetici. Ma sono anche contemplati servizi quali la costruzione di strutture per l'energia, la prospezione, la consulenza, il management, la progettazione e le attività volte a migliorare l'efficienza energetica.
7. L'ECT enuncia alcune condizioni legali inderogabili che si trovano nella maggior parte degli accordi bilaterali di protezione degli investimenti. Esse sono:
- l'adempimento degli obblighi assunti da una parte contraente nei confronti di un investitore di un'altra parte contraente;
 - permettere agli investitori di assumere manager di propria scelta, senza restrizioni basate sulla nazionalità, purché questo personale abbia i permessi di lavoro e di residenza;
 - pagare un indennizzo per le perdite subite da un investitore straniero in tempo di guerra o di disordini interni, pari almeno a quello cui hanno diritto per le stesse perdite i cittadini di quel paese, e concedere un rapido, adeguato ed effettivo indennizzo per le perdite subite dall'investitore a causa di comportamenti non giustificati del paese stesso;
 - pagare un rapido, adeguato ed effettivo indennizzo per i beni espropriati. L'indennizzo deve essere pari al valore di mercato che quei beni avevano un istante prima della decisione di esproprio.
 - consentire all'investitore straniero di trasferire all'estero, in moneta interamente convertibile, il capitale investito e tutti i guadagni connessi.
8. Interventi governativi di varia natura, come quelli di gestione macroeconomica o l'introduzione di una normativa sull'ambiente e la sicurezza, possono incidere sui redditi da investimento, ma non possono costituire regole assolute. In questo caso la migliore protezione per l'investitore straniero è data dalla garanzia che verrà trattato almeno altrettanto bene che l'investitore interno, perché nessun governo desidera distruggere la propria industria.

L'ECT stabilisce che gli investimenti realizzati da un'altra parte contraente non possono essere trattati meno favorevolmente che gli investimenti realizzati da un investitore interno o da un paese terzo. A parte le eccezioni classiche, come quella della sicurezza nazionale, l'unica particolare eccezione a questa regola riguarda l'imposizione diretta; qui l'equità vuole che venga presa in conto l'imposizione del paese d'origine. La regola che concede il "trattamento nazionale" vale anche per gli investimenti di portafoglio, il che deve assicurare coloro che desiderano acquistare azioni di un'impresa controllata da una società nazionale.

9. La concessione del "trattamento nazionale" è in principio applicabile (ma in prima istanza solo sulla base del compimento dei "migliori sforzi") anche alle autorizzazioni a investire concesse all'investitore di altre parti contraenti. È in cantiere un trattato supplementare che dovrà definire le condizioni che daranno a questo principio piena validità.

COMMERCIO

10. Per quanto riguarda il commercio, l'ECT si affida in genere alle regole del GATT del 1947 e agli strumenti connessi. È questo un fatto di eccezionale importanza simbolica e pratica per la maggior parte delle economie in transizione dei paesi non membri dell'OMC e tuttavia determinati a partecipare alle istituzioni internazionali dell'economia mondiale di mercato. Per il commercio con una parte contraente dell'ECT non membro dell'OMC vi sono alcune eccezioni:

- i) non si possono, naturalmente, utilizzare le norme di carattere istituzionale dell'OMC;
- ii) il codice degli appalti pubblici, che consiste nel negoziare degli impegni bilanciati nei confronti di determinate aziende a partecipazione statale, non potrebbe funzionare in un accordo riguardante soltanto il settore energetico;
- iii) non sono state incluse le speciali norme GATT a favore dei paesi in via di sviluppo;
- iv) non sono state invocate le norme GATT sui vincoli tariffari e sulle trattative commerciali. C'è stato invece un impegno a produrre "i migliori sforzi" per non aumentare le tariffe oltre il livello notificato alla data della firma dell'ECT. I firmatari dell'ECT si sono impegnati a negoziare in tempi rapidi un emendamento che stabilisca i limiti dei dazi doganali e di ogni imposta gravante su, o collegata, alle importazioni e alle esportazioni.

11. Quando finirono i negoziati dell'ECT, l'Uruguay Round non era ancora concluso. Tuttavia una specifica norma dell'ECT rende in sostanza operativo l'accordo OMC sulle misure di investimento legate al commercio (Agreement on Trade Related Investment Measures - TRIMS), proibendo le pratiche di investimento che obbligano o inducono gli investitori a dare preferenza nel commercio alla produzione interna.

Specifiche norme dell'ECT impongono alle parti contraenti di prendere in considerazione qualsiasi emendamento appropriato alla luce dell'Uruguay Round e di pensare ad estendere l'applicazione delle norme commerciali alle infrastrutture nel settore energetico.

TRANSITO

12. L'articolo V del GATT enuncia il principio di libertà di transito e alcune regole di non discriminazione e ragionevolezza. Alla luce delle finalità dell'ECT è stato necessario studiare delle soluzioni per i particolari problemi delle connessioni tra oleodotti fissi*** e delle reti elettriche attraverso cui oggi passa gran parte dell'energia. Il transito è per definizione una materia da affrontare multilateralmente e non bilateralmente; all'interno dell'ECT tale materia era peraltro l'area di maggiore innovazione. Le norme in materia di transito si applicano anche se il territorio di provenienza o il territorio cui è destinata l'energia non sono quelli di una delle parti contraenti dell'ECT. Le disposizioni riguardano non solo gli oleodotti e le reti di trasmissione, ma ogni tipo di struttura fissa, ad esempio le stazioni terminali marine, utilizzata per la trasmissione di materiali e prodotti energetici.

13. Le disposizioni ECT in materia di transito si fondano sul GATT nel seguente modo:

- i) il GATT prescrive che il traffico di transito da o verso un membro dell'OMC riceva un trattamento non meno favorevole di quello da o verso un altro membro o un paese terzo (MFN). L'ECT prescrive che la merce in transito non sia trattata meno favorevolmente della merce proveniente da o destinata

allo stesso paese di transito;

- ii) il GATT non prevede nulla per le situazioni in cui l'infrastruttura di transito è carente o priva di capacità di riserva. In questi casi, o quando non si possono ottenere, con la trattativa commerciale, diritti sulla capacità di trasporto, l'ECT esige che i governi non impediscano la creazione di un'ulteriore capacità (soggetta ad una legislazione nazionale coerente con i principi di libertà di transito e di non discriminazione);
- iii) se un paese di transito tenta di evitare la costituzione di una nuova capacità o l'uso più intenso della capacità esistente affermando che ciò danneggerebbe la sicurezza o l'efficienza dei suoi sistemi energetici, deve dimostrare (e non solo affermare) tale caso alle altre parti interessate;
- iv) per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei consumatori e gli sbocchi commerciali dei produttori, l'ECT impedisce, durante 16 mesi, a un paese di transito di interrompere il flusso energetico per dare forza alla sua rivendicazione in una vertenza nata da qualsiasi problema ad esso connesso, sicché può avere luogo la conciliazione prevista dall'ECT.

ALTRE CONDIZIONI

14. L'ECT fissa queste altre condizioni:

- i) *La concorrenza*
Tutte le parti contraenti devono possedere e rafforzare la necessaria e adeguata normativa sulla concorrenza per correggere i comportamenti anticompetitivi concertati e unilaterali. I contenuti di questa normativa non sono specificati. Una disposizione prevede tuttavia l'assistenza e la cooperazione per l'elaborazione e il funzionamento di tale normativa;
- ii) *Il trasferimento di tecnologia*
Le parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli governativi al trasferimento di tecnologia, ma non al punto da emendare la propria legislazione in materia;
- iii) *L'accesso al capitale*
In linea di principio le parti contraenti devono promuovere l'accesso delle società e dei cittadini delle altre parti contraenti ai propri mercati finanziari a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle concesse ai propri cittadini. Tuttavia l'obbligo non ha un carattere assoluto, ma impegna al compimento dei migliori sforzi - in genere i mercati finanziari sono nelle mani di interessi privati che possono ad esempio compiere discriminazioni positive a vantaggio di interessi particolari;
- iv) *Ambiente*
Le norme ECT contengono l'importante principio precauzionale, il principio secondo cui "chi inquina paga" ed altre precise esigenze. Queste norme, più che essere legalmente vincolanti, contengono un'aspirazione. Ciò è dovuto in parte alle differenze di sviluppo economico tra le parti contraenti, ma anche al fatto che si è giudicato più opportuno lasciare il compito di elaborare regole vincolanti agli enti internazionali di tutela dell'ambiente. Un Protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali connessi firmato assieme all'ECT contiene disposizioni più dettagliate sulla cooperazione nel campo dell'efficienza energetica e sull'impatto ambientale di questa;
- v) *Trasparenza*
Le parti contraenti devono pubblicare le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e le decisioni amministrative di portata generale e creare uffici incaricati di rispondere alle richieste di informazioni sulla normativa vigente in queste materie da parte del governo, dei potenziali investitori o anche di altre parti interessate (comprese le singole persone). Questa condizione è importante, in quanto, com'è noto, la legislazione di buona parte delle economie in transizione è sempre stata confusa. E il primo modo di accertamento della legge consiste nel garantire la coesione e la coerenza delle decisioni rendendole di pubblico dominio.

vi) *Altre autorità statali*

Le parti contraenti hanno l'obbligo di prendere tutte le misure opportune per far sì che le autorità statali, come le giunte provinciali e le autorità locali, osservino le norme dell'ECT. Se omettono di farlo, possono essere costrette a seguire la procedura di composizione di vertenza internazionale. Le parti contraenti devono inoltre garantire che tutti gli enti dello Stato investiti dell'autorità pubblica (ad esempio un'agenzia per l'ambiente) operino in conformità all'ECT. L'ECT non impedisce alle parti contraenti di sostenere o di dar vita ad imprese a partecipazione statale, ma i governi non possono servirsi di queste società per aggirare gli obblighi ECT e devono garantire di agire nelle loro vendite e forniture in conformità alle norme ECT di protezione degli investimenti.

vii) *Disposizioni transitorie*

L'ECT contempla specifiche concessioni a favore delle economie in fase di transizione. Esse possono rinviare il pieno adempimento di un numero limitato di obbligazioni fino al 1° luglio 2001 (in allegato è ripresa, obbligazione per obbligazione, la lista dei paesi che hanno fatto uso di questa possibilità). Le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, che intrattengono reciproche relazioni commerciali, possono sottrarsi, in via temporanea e a condizioni ben precise, alle regole del GATT.

COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE INTERNAZIONALI

15. L'ECT contiene norme estremamente chiare sulla composizione delle vertenze internazionali. Tali norme garantiranno agli investitori esteri un'interpretazione e un'applicazione equa, coerente e trasparente delle regole dell'ECT da parte di tutte le parti contraenti.

16. Se l'investitore di un'altra parte contraente considera che il governo non ha adempiuto ai suoi obblighi in materia di protezione degli investimenti, può, previo l'appoggio incondizionale della parte contraente, scegliere di sottoporre la vertenza ad un tribunale nazionale, di seguire la procedura di composizione previamente concertata con il governo, o di ricorrere all'arbitraggio internazionale (ICSID, organizzazioni collegate all'ICSID, l'UNCITRAL o la Camera di Commercio di Stoccolma). Eccetto in Australia, Ungheria e Norvegia, gli investitori di un'altra parte contraente possono operare questa scelta anche se la vertenza riguarda un patto di investimento concluso con il governo, ma non tocca le disposizioni dell'ECT. Le parti contraenti si sono impegnate ad applicare le decisioni arbitrali senza ritardi e a garantirne l'esecuzione sul loro territorio.

17. Un governo può sottoporre una vertenza su una disposizione non commerciale (con una o due eccezioni) ad un tribunale arbitrale la cui decisione sarà vincolante e definitiva per i governi coinvolti. La procedura di risoluzione delle vertenze commerciali in cui uno degli attori non è membro dell'OMC è modellata sul progetto di accordo di risoluzione delle vertenze discusso a suo tempo all'Uruguay Round.

COOPERAZIONE CONTINUATIVA E ISTITUZIONI

18. Le finalità dell'ECT vanno oltre le obbligazioni legali. L'obiettivo del trattato è di promuovere una cooperazione a lungo termine in campo energetico, basata sull'interesse complementare e sull'utile reciproco, in conformità agli obiettivi e ai principi della Carta europea dell'Energia. Questi ultimi possono essere così sintetizzati:

- sviluppare tra i firmatari un efficiente mercato dell'energia basato sul principio di non discriminazione e sulla libera formazione dei prezzi, tenendo in debito conto le preoccupazioni ambientali;
- creare un clima favorevole all'attività aziendale e al flusso di investimenti e tecnologie attraverso l'attuazione dei principi di mercato.

19. La cooperazione richiede di disporre di istanze istituzionali per discutere dei problemi e lavorare per la loro soluzione. Conseguentemente, l'ECT ha dato vita ad un organismo di governo, la Conferenza della Carta dell'Energia, composto da rappresentanti di tutti i paesi partecipanti. Le funzioni della Conferenza

sono:

- facilitare il coordinamento delle misure di portata generale per dare applicazione ai principi della Carta e dell'ECT;
- incoraggiare gli sforzi cooperativi tesi a facilitare e promuovere le riforme di apertura al mercato e di modernizzazione dei settori energetici nei paesi la cui economia è in fase di transizione.

20. Per sostenere questi sforzi la Conferenza della Carta dell'Energia può autorizzare la negoziazione di Protocolli della Carta dell'Energia o Dichiarazioni, per perseguire gli obiettivi e i principi della Carta. Tali strumenti servono a elaborare regole e soluzioni cooperative per materie specifiche legate all'energia. Mentre tutte le parti contraenti possono partecipare alle negoziazioni, non tutte devono aderire agli strumenti che ne derivano. (Tuttavia tutte le parti hanno firmato il Protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali collegati). L'ECT prevede strumenti per diversi sottosettori dell'energia o per diversi problemi orizzontali e può dar luogo a protocolli geograficamente definiti per affrontare delle preoccupazioni comuni a un gruppo di paesi confinanti.

21. Per minimizzare il rischio di un'ulteriore burocrazia internazionale, la Conferenza della Carta dell'Energia e il suo Segretariato basato a Bruxelles devono utilizzare quanto più possibile i servizi e i programmi di altre organizzazioni e ogni cinque anni la Conferenza deve rivedere le proprie funzioni e può esonerare il Segretariato.

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA

- I. La sessione plenaria finale della Conferenza della Carta europea dell'energia si è svolta a Lisbona il 16-17 dicembre 1994. Ad essa hanno partecipato rappresentanti de: la Repubblica di Albania, la Repubblica di Armenia, Australia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica azera, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bielorussia, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, le Comunità europee, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica federale tedesca, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica d'Islanda, Irlanda, la Repubblica italiana, il Giappone, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica della Lettonia, il Principato di Liechtenstein, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Moldavia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Federazione russa, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Confederazione elvetica, la Repubblica del Tagikistan, la Repubblica di Turchia, il Turkmenistan, l'Ucraina, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica dell'Uzbekistan (qui di seguito designati "i rappresentanti") nonché, osservatori di taluni paesi e organizzazioni internazionali invitati.

ANTECEDENTI

- II. Alla riunione del Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990, il Primo Ministro dei Paesi Bassi suggerì di catalizzare e accelerare la ripresa economica nell'Europa orientale e nell'allora Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche attraverso la cooperazione nel settore dell'energia. La proposta fu accolta positivamente dal Consiglio che invitò la Commissione delle Comunità europee a studiare le modalità migliori per attuare questa cooperazione. Nel febbraio 1991, la Commissione ha proposto l'idea di una Carta europea dell'energia.

Dopo il dibattito sulla proposta della Commissione in seno al Consiglio, le Comunità europee hanno invitato gli altri paesi dell'Europa occidentale ed orientale, l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e i membri non europei dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico a partecipare ad una conferenza a Bruxelles nel luglio 1991 per avviare i negoziati sulla Carta europea dell'energia. Vari altri paesi ed organizzazioni internazionali sono stati invitati a partecipare alla Conferenza europea sulla Carta dell'energia come osservatori.

I negoziati sulla Carta europea dell'energia sono terminati nel 1991 e la Carta è stata adottata con la firma di un documento conclusivo alla conferenza svoltasi a l'Aia il 16-17 dicembre 1991. I Firmatari della Carta, a tale momento o successivamente, sono quelli elencati nella Sezione I precedente, diversi dagli osservatori.

I Firmatari della Carta europea dell'energia si sono impegnati:

- a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta e ad attuare ed ampliare la loro cooperazione il più presto possibile negoziando in buona fede un accordo di base ed i protocolli.

La Conferenza della Carta europea dell'energia ha pertanto avviato i negoziati su un accordo di base - nominato successivamente Trattato sulla Carta dell'energia - inteso a promuovere la cooperazione industriale Est-Ovest assicurando la tutela giuridica in materia di investimenti, transito e commercio. Essa ha anche avviato negoziati sui protocolli nei settori dell'efficienza energetica, della sicurezza nucleare e degli idrocarburi, anche se in quest'ultimo caso, i negoziati sono stati successivamente sospesi fino al completamento del Trattato sulla Carta dell'energia.

I negoziati relativi al trattato sulla Carta dell'energia e al protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e gli aspetti ambientali correlati sono terminati con successo nel 1994.

IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA

- III. In esito delle sue deliberazioni, la Conferenza sulla Carta europea dell'energia ha adottato il testo del Trattato sulla Carta dell'energia (in appresso denominato il "Trattato") che figura nell'allegato 1 e delle decisioni al riguardo che figurano nell'allegato 2 e hanno convenuto che il Trattato sia aperto alla firma a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.

CLAUSOLE INTERPRETATIVE

- IV. Nel firmare l'Atto finale, i rappresentanti hanno convenuto di adottare relativamente al Trattato le clausole interpretative qui di seguito.

1. Trattato in generale

- a) i rappresentanti sottolineano che le disposizioni del Trattato sono state convenute tenendo presente la natura specifica di questo, inteso a fornire un quadro giuridico per promuovere la cooperazione a lungo termine in un settore particolare e non possono pertanto essere interpretate come un precedente nel contesto di altri negoziati internazionali.
- b) Le disposizioni del Trattato non:
 - i) impongono ad alcuna Parte contraente di introdurre l'obbligo dell'accesso di terzi; ovvero
 - ii) impediscono l'uso di sistemi di determinazione dei prezzi che applichino prezzi identici ai clienti in località diverse, nell'ambito di una categoria particolare di consumatori.
- c) le deroghe al trattamento della nazione più favorita non devono contemplare misure specifiche per un investitore o un gruppo di investitori, bensì misure di applicazione generale.

2. Articolo 1, paragrafo 5

- a) Resta inteso che il Trattato non conferisce diritti a avviare attività economiche diverse dalle attività economiche nel settore dell'energia.
- b) Le seguenti attività sono esempi di attività economica nel settore dell'energia.
 - i) la prospezione e l'esplorazione nonché l'estrazione, ad esempio, di petrolio, gas, carbone ed uranio;
 - ii) la costruzione e l'esercizio di impianti di generazione dell'energia, compresi quelli eolici e quelli alimentati da altre fonti energetiche rinnovabili;
 - iii) il trasporto, la distribuzione, l'immagazzinamento e l'approvvigionamento di materiali e prodotti energetici, ad esempio mediante reti e condotte di trasmissione e distribuzione o linee ferroviarie dedicate nonché la costruzione dei relativi impianti, compresa la posa di condotte per il petrolio, il gas e i fanghi di carbone;
 - iv) l'eliminazione e lo smaltimento di rifiuti dagli impianti connessi con la produzione di energia quali le centrali elettriche, compresi i residui radioattivi delle centrali elettro-nucleari;
 - v) lo smantellamento di impianti connessi con la produzione di energia, comprese piattaforme petrolifere, raffinerie di petrolio e impianti di generazione dell'energia;

- vi) la commercializzazione e la vendita nonché gli scambi di materiali e prodotti energetici, ad esempio vendite al minuto di benzina, e
- vii) attività di ricerca, consulenza, pianificazione, gestione e progettazione connesse con le attività sopra menzionate, comprese quelle volte a migliorare l'efficienza energetica.

3. Articolo 1, paragrafo 6

A fini di chiarezza, in merito alla questione se un investimento effettuato nell'area di una Parte contraente, sia controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore di un'altra Parte contraente, il controllo di un investimento significa controllo in fatto, determinato dopo esame delle circostanze fattuali in ogni situazione. In ciascuno di questi esami, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, compresi, per quanto riguarda l'investitore:

- a) l'interesse finanziario nell'investimento, ivi inclusa la remunerazione del capitale;
- b) la capacità di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione e le operazioni dell'investimento; e
- c) la capacità di esercitare un'influenza rilevante sulla selezione dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organismo di gestione.

Ove si dubiti sul controllo diretto o indiretto di un investitore su un investimento, un investitore che rivendica questo controllo è tenuto a dimostrarne l'esistenza.

4. Articolo 1, paragrafo 8

In linea con la politica dell'Australia sugli investimenti esteri, la realizzazione di un nuovo progetto di estrazione mineraria o di trattamento di materie prime, con un investimento complessivo di 10 milioni o più di dollari australiani, ad opera di un interesse estero, costituisce la realizzazione di un nuovo investimento, anche se detto interesse estero gestisce già un'attività simile in Australia.

5. Articolo 1, paragrafo 12

I rappresentanti riconoscono la necessità di una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente ai più rigorosi standards accettati a livello internazionale.

6. Articolo 5, paragrafo 1

L'accordo dei rappresentanti sull'articolo 5 non comporta alcuna presa di posizione in ordine al fatto o alla misura in cui le disposizioni dell'"Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi", allegato all'Atto finale dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, siano o meno implicite negli articoli III e XI del GATT.

7. Articolo 6

- a) La condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2 deve essere definita dalle Parti contraenti in conformità alle loro leggi e può comprendere comportamenti abusivi.
- b) i termini "applicazione" e "applica" comprendono l'azione di una Parte contraente secondo le leggi che disciplinano la concorrenza mediante investigazioni, procedure legali o misure amministrative come pure mediante qualsiasi decisione o nuova legge per rilasciare o confermare un'autorizzazione.

8. Articolo 7, paragrafo 4

La legislazione applicabile comprenderebbe disposizioni riguardanti la protezione dell'ambiente, l'utilizzazione del suolo, la sicurezza, o gli standards tecnici.

9. Articoli 9, 10 e parte V

I programmi di una Parte contraente che prevedono prestiti pubblici, sovvenzioni, garanzie o assicurazioni, intesi a facilitare gli scambi o gli investimenti all'estero non connessi a investimenti o attività correlate di investitori di altre Parti contraenti nella sua area, possono essere soggetti a vincoli in materia di partecipazione ad essi.

10. Articolo 10, paragrafo 4

Il trattato aggiuntivo specificherà le condizioni di applicazione del trattamento descritto all'articolo 10, paragrafo 3. Queste condizioni comprenderanno, tra l'altro, disposizioni relative alla vendita o altre forme di dismissione di beni pubblici (privatizzazione) e lo smantellamento di monopoli.

11. Articoli 10, paragrafo 4 e 29, paragrafo 6

Le Parti contraenti possono tenere conto di qualsiasi correlazione tra le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4 e quelle dell'articolo 29, paragrafo 6.

12. Articolo 14, paragrafo 5

Resta inteso che una Parte contraente che aderisce ad un accordo di cui all'articolo 14, paragrafo 5, garantisce che le condizioni di detto accordo non siano in contraddizione con i suoi obblighi ai sensi dello statuto dell'accordo del Fondo monetario internazionale.

13. Articolo 19, paragrafo 1, lettera i)

Spetta a ciascuna Parte contraente decidere in che misura la valutazione e il monitoraggio dell'impatto ambientale debba essere soggetto a requisiti legali, stabilire le autorità competenti ad adottare decisioni su detti requisiti e le opportune procedure da seguire.

14. Articoli 22 e 23

Con riferimento agli scambi di materiali e progetti energetici disciplinati dall'articolo 29, detto articolo specifica le disposizioni pertinenti alle materie di cui agli articoli 22 e 23.

15. Articolo 24

Le eccezioni contemplate nel GATT e negli atti correlati si applicano tra Parti contraenti particolari che sono membri del GATT, come riconosciuto dall'articolo 4. Per quanto riguarda gli scambi di materiali e prodotti energetici disciplinati dall'articolo 29, detto articolo specifica le disposizioni pertinenti alle materie di cui all'articolo 24.

16. Articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

L'articolo 26, paragrafo 2, lettera a) non va interpretato nel senso di imporre ad una Parte contraente di attuare la parte III del Trattato nel suo diritto interno.

17. Articoli 26 e 27

Il riferimento agli obblighi del Trattato nella penultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1 non comprende le decisioni adottate da organizzazioni internazionali, anche se giuridicamente vincolanti, ovvero di trattati entrati in vigore antecedentemente al 1° gennaio 1970.

18. Articolo 29, paragrafo 2, lettera a)

- a) Qualora una disposizione del GATT 1947 o di un atto correlato cui si fa riferimento nel presente paragrafo preveda un'azione collettiva dei membri del GATT, resta inteso che la Conferenza della Carta compie tale azione.
- b) Il concetto "in vigore il 1° marzo 1994 e applicate fra i membri del GATT 1947 relativamente ai materiali e ai prodotti energetici" non va inteso come riferimento ai casi in cui un membro del GATT ha invocato l'articolo XXXV del GATT, cessando quindi di applicare il GATT nei confronti di un altro membro del GATT, ma applica tuttavia unilateralmente di fatto alcune disposizioni del GATT nei confronti di detto altro membro del GATT.

19. Articolo 33

La Conferenza provvisoria della Carta dovrebbe quanto prima decidere le migliori modalità per attuare l'obiettivo del titolo III della Carta europea dell'energia, cioè che i protocolli siano negoziati nei settori di cooperazione elencati al titolo III della Carta.

20. Articolo 34

- a) Il Segretario Generale provvisorio dovrebbe mettersi immediatamente in contatto con altri organismi internazionali per appurare le condizioni alle quali essi possano accettare di svolgere dei compiti derivanti dal Trattato e dalla Carta. Il Segretario Generale provvisorio può riferirne alla Conferenza provvisoria della Carta nella riunione che, conformemente all'articolo 45, paragrafo 4, deve essere convocata non oltre 180 giorni dalla data di apertura alla firma del Trattato.
- b) La Conferenza della Carta dovrebbe adottare il bilancio preventivo annuo prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

21. Articolo 34, paragrafo 3, lettera m)

I cambiamenti tecnici degli allegati possono, ad esempio, comprendere l'eliminazione dall'elenco dei non firmatari o dei firmatari che hanno manifestato l'intenzione di non ratificare oppure aggiunte agli allegati N e VC. Resta inteso che il Segretariato proponga questi cambiamenti, ove opportuno, alla Conferenza della Carta.

22. Allegato TFU, punto 1

- a) Se alcune Parti di un accordo di cui al paragrafo 1 non hanno firmato o non hanno aderito al Trattato al momento previsto per la notifica, le Parti dell'accordo che hanno firmato o che hanno aderito al Trattato possono effettuare la notifica per proprio conto.
- b) Non è prevista in generale la necessità di notificare accordi di natura puramente commerciale in quanto questi accordi non sollevano un problema di conformità rispetto all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) anche ove essi siano stati sottoscritti da agenzie statali. La Conferenza della Carta potrebbe tuttavia chiarire, ai fini dell'allegato TFU, quali tipi di accordi, cui si fa riferimento all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), necessitino o meno una notifica ai sensi dell'allegato.

DICHIARAZIONI

- V. I rappresentanti hanno dichiarato che l'articolo 18, paragrafo 2 non deve essere interpretato in modo da consentire di eludere l'applicazione delle altre disposizioni del Trattato.
- VI. I rappresentanti hanno inoltre preso nota delle seguenti dichiarazioni relative al Trattato:

1. Articolo 1, paragrafo 6

La Federazione russa desidera che sia riesaminato nei negoziati relativi al trattato aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, il problema del rilievo della legislazione nazionale rispetto alla questione del controllo, come espressa nella clausola interpretativa sull'articolo 1, paragrafo 6.

2. Articolo 5 e articolo 10, paragrafo 11

L'Australia fa presente che le disposizioni dell'articolo 5 e dell'articolo 10, paragrafo 11 non riducono i suoi diritti ed obblighi in forza del GATT, ivi compreso quanto contenuto nell'Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi allegati all'Atto finale dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, segnatamente riguardo alla lista di eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, che essa considera incompleta.

L'Australia fa inoltre presente che non sarebbe opportuno per gli organi di risoluzione delle controversie istituiti ai sensi del Trattato di dare interpretazioni degli articoli III e XI del GATT nell'ambito di controversie fra parti del GATT ovvero fra un investitore di una parte del GATT ed un'altra parte del GATT. Essa considera che, riguardo all'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 11 fra un investitore ed una parte del GATT, l'unica questione che possa essere considerata ai sensi dell'articolo 26 è quella del lodo arbitrale nel caso in cui un collegio GATT o l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC statuisca che una misura di investimento connessa al commercio mantenuta dalla Parte contraente è incompatibile con le sue obbligazioni ai sensi del GATT o dell'Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi.

3. Articolo 7

Le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Austria, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia dichiarano che le disposizioni dell'articolo 7 sono soggette alle norme convenzionali del diritto internazionale sulla giurisdizione in materia di cavi e condotte sottomarini o, in assenza di queste norme, al diritto internazionale generale.

Essi dichiarano inoltre che l'articolo 7 non incide sull'interpretazione del diritto internazionale vigente sulla giurisdizione in materia di cavi e condotte sottomarini e non deve essere interpretato in tal senso.

4. Articolo 10

Il Canada e gli Stati Uniti dichiarano entrambi che intendono applicare le disposizioni dell'articolo 10 alla luce delle considerazioni seguenti:

Dovranno essere considerate caso per caso le circostanze per determinare il trattamento da riservare agli investitori di altre Parti contraenti e ai loro investimenti. Un raffronto tra il trattamento riservato agli investitori di una Parte contraente o gli investimenti di investitori di una Parte contraente e gli investimenti o gli investitori di un'altra Parte contraente, è valido unicamente se è effettuato tra investitori e investimenti in circostanze analoghe. Nel determinare se il trattamento differenziale di investitori o investimenti sia compatibile con l'articolo 10, si deve tener conto di due fattori fondamentali.

Il primo fattore riguarda gli obiettivi politici delle Parti contraenti in vari campi nella misura in cui essi sono compatibili con i principi di non discriminazione stabiliti dall'articolo 10. Legittimi obiettivi politici possono giustificare il trattamento differenziale di investitori esteri o dei loro investimenti per riflettere una dissomiglianza di circostanze pertinenti tra questi investitori e investimenti e le loro controparti nazionali. Per esempio, l'obiettivo di garantire l'integrità di un sistema finanziario nazionale, giustificerebbe ragionevoli misure prudenziali rispetto a investitori

o investimenti esteri, mentre nel caso di investitori o investimenti nazionali queste misure non sarebbero necessarie per garantire il conseguimento degli stessi obiettivi. Gli investitori esteri o i loro investimenti non si situano pertanto "in circostanze simili" a quelle degli investitori nazionali o dei loro investimenti. Di conseguenza, anche se una misura di questo tipo concede il trattamento differenziale, essa non sarebbe in contrasto con l'articolo 10.

Il secondo fattore riguarda la congruità della motivazione della misura sul fatto che l'investitore o l'investimento di cui si tratta, è di proprietà estera oppure è sotto controllo estero. Una misura riguardante in modo specifico gli investitori in quanto stranieri, senza sufficienti motivazioni politiche di compensazione, in linea con il paragrafo precedente, sarebbe contraria ai principi dell'articolo 10. L'investitore o l'investimento estero si situerebbero in "circostanze simili" rispetto all'investitore nazionale e ai loro investimenti e la misura sarebbe contraria all'articolo 10.

5. Articolo 25

Le Comunità europee e i loro Stati membri ricordano che, in conformità dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea:

- a) le società o imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro d'attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, per quanto riguarda il diritto di stabilimento, in conformità alla parte terza, titolo III, capo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri; le società o imprese che hanno unicamente la sede sociale nella Comunità devono, a tal fine, avere un legame effettivo e permanente con l'economia di uno degli Stati membri;
- b) con i termini "società o imprese" si intendono le società o imprese costituite conformemente al diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e altre persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato, con esclusione di quelle senza scopo di lucro.

Le Comunità europee e i loro Stati membri ricordano inoltre che:

Il diritto comunitario contempla la possibilità di estendere il trattamento sopra descritto alle sedi secondarie e alle agenzie di società o imprese non stabilite in uno degli Stati membri e che l'applicazione dell'articolo 25 consente unicamente le deroghe necessarie a tutelare il trattamento preferenziale derivante dal più ampio processo di integrazione economica risultante dai trattati che istituiscono le Comunità europee.

6. Articolo 40

La Danimarca ricorda che la Carta europea dell'energia non si applica alla Groenlandia e alle Isole Farøer sino al ricevimento di una notificazione a tal fine da parte dei governi locali della Groenlandia e delle Isole Farøer.

A tal riguardo, la Danimarca dichiara che l'articolo 40 del Trattato si applica alla Groenlandia e alle Isole Farøer.

7. Allegato G, punto 4

- a) Le Comunità europee e la Federazione russa dichiarano che gli scambi di materiali nucleari tra di loro sono disciplinati, in attesa di raggiungere un altro accordo, dalle disposizioni dell'articolo 22 dell'accordo di partenariato e cooperazione che stabilisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato, e la Federazione russa dall'altro, firmato a Corfù il 24 giugno 1994, lo scambio di lettere ad esso allegato e la connessa dichiarazione congiunta, e che le controversie riguardanti questi scambi saranno soggette alle procedure di detto accordo.

- b) Le Comunità europee e l'Ucraina dichiarano che, conformemente all'accordo di partnership e di cooperazione firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 e al relativo accordo provvisorio siglato lo stesso giorno, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Ucraina.

Fino all'entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.

- c) Le Comunità europee e il Kazakistan dichiarano che, conformemente all'accordo di partnership e di cooperazione firmato a Bruxelles il 20 maggio 1994 e al relativo accordo provvisorio siglato lo stesso giorno, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Kazakistan.

Fino all'entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.

- d) Le Comunità europee e il Kirghizistan dichiarano che, conformemente all'accordo di partnership e di cooperazione firmato a Bruxelles il 31 maggio 1994 e al relativo accordo provvisorio parafato lo stesso giorno, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Kirghizistan.

Fino all'entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.

- e) Le Comunità europee e il Tagikistan dichiarano che, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Tagikistan.

Fino all'entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.

- f) Le Comunità europee e l'Uzbekistan dichiarano che, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Uzbekistan.

Fino all'entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.

IL PROTOCOLLO DELLA CARTA DELL'ENERGIA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E GLI
ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI

- VII. La conferenza sulla Carta europea dell'energia ha adottato il testo del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati che figura nell'allegato 3.

LA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA

- VIII. La conferenza provvisoria della Carta e la conferenza della Carta contemplata dal trattato sono d'ora innanzi responsabili per decidere sulle richieste di firmare il documento conclusivo della conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia e sulla Carta europea dell'energia così adottata.

DOCUMENTAZIONE

- IX. Gli atti dei negoziati della conferenza europea della Carta dell'energia saranno depositati al Segretariato.

Fatto a Lisbona il diciassette dicembre millenovecentonovantaquattro.³

³ Per i Firmatari vedere p. 121seg.

IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA⁴
(Allegato 1 all'Atto Finale della Conferenza sulla Carta Europea dell'Energia)

PREAMBOLO

Le Parti contraenti del presente Trattato,

vista la Carta di Parigi per una nuova Europa, firmata il 21 novembre 1990,

vista la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata a L'Aia il 17 dicembre 1991,

ricordando che tutti i firmatari del documento conclusivo della Conferenza dell'Aia si sono impegnati a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta europea dell'energia e ad attuare ed ampliare la loro cooperazione quanto prima, negoziando in buona fede un Trattato sulla Carta dell'energia e i relativi protocolli e desiderando dare un fondamento giuridico internazionale certo e vincolante agli obblighi sanciti dalla carta;

desiderosi altresì di istituire l'infrastruttura necessaria per attuare i principi enunciati nella Carta europea dell'energia;

nell'intento di attuare il concetto fondamentale dell'iniziativa della Carta europea dell'energia, cioè catalizzare la crescita economica mediante misure per liberalizzare l'investimento e gli scambi nel settore dell'energia;

affermando che le Parti contraenti conferiscono la massima importanza all'attuazione effettiva del pieno trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita e che questi impegni generali saranno applicati alla realizzazione di investimenti, in conformità di un trattato aggiuntivo;

visto l'obiettivo di una progressiva liberalizzazione degli scambi internazionali e il principio secondo cui devono essere evitate discriminazioni nel commercio internazionale, come enunciato nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e negli atti correlati e altresì previsto nel presente Trattato;

decisi ad eliminare progressivamente gli ostacoli tecnici, amministrativi e di altro tipo agli scambi di materiali e prodotti energetici e relativa apparecchiatura, tecnologie e servizi,

in vista della possibile adesione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio delle Parti contraenti che attualmente non sono membri di esso e al fine di fornire accordi commerciali ad interim per assistere dette Parti contraenti e non ostacolarne la preparazione all'adesione;

consapevoli dei diritti e degli obblighi di talune Parti contraenti che sono parti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e dei suoi atti correlati;

viste le norme in materia di concorrenza riguardanti fusioni, monopoli, pratiche contrarie alla concorrenza e abuso di posizione dominante;

visto il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, gli Orientamenti per i fornitori di materie nucleari, e altri obblighi o intese internazionali di non proliferazione nucleare;

riconoscendo la necessità che l'esplorazione, la produzione, la conversione, l'immagazzinamento, il

⁴ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 1 dell'ACCORDO. Con riferimento al Trattato come insieme, pag. 13; e il punto 1 delle DECISIONI RELATIVE AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA (Allegato 2 dell'Atto Finale della Conferenza della Carta europea dell'Energia). Con riferimento al Trattato come insieme, pag. 95seg; nota 30, pag. 35 e nota 41, pag. 41.

trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia si svolgono con la massima efficienza;

con riferimento alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e ai suoi protocolli, nonché ad altri accordi internazionali in materia di ambiente con aspetti connessi all'energia; e

riconoscendo la necessità sempre più pressante di misure a protezione dell'ambiente, compresi lo smantellamento di impianti dell'energia e l'eliminazione dei rifiuti e la necessità a tal fine di obiettivi e criteri concordati a livello internazionale;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DEFINIZIONI E FINALITÀ

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Si applicano, nel presente Trattato, le seguenti definizioni:

1. "Carta": la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata a L'Aia il 17 dicembre 1991; la firma del documento conclusivo è considerata firma della Carta;
2. "Parte contraente": uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accettato di essere vincolati dal presente Trattato e per cui il Trattato è in vigore;
3. "Organizzazione regionale di integrazione economica": un'organizzazione costituita da Stati cui essi hanno trasferito competenze su determinate materie, alcune delle quali sono disciplinate dal presente Trattato, compresa la facoltà di adottare decisioni per essi vincolanti relativamente a dette materie.
4. "Materiali e prodotti energetici": sulla base del Sistema armonizzato del Consiglio per la cooperazione doganale e della Nomenclatura combinata delle Comunità europee, le voci figuranti nell'allegato EM;
5. "Attività economica nel settore dell'energia": un'attività economica riguardante le attività di esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto terrestre, trasmissione, distribuzione, commercio, marketing o vendita di materiali e prodotti energetici, tranne quelli di cui all'allegato NI o riguardanti la distribuzione del calore ad una pluralità di immobili.⁵
6. "Investimento": ogni tipo di attività, detenuta o controllata, direttamente o indirettamente da un investitore e comprendente:⁶
 - a) beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, proprietà e qualsiasi diritto su beni, quali locazioni (leases), ipoteche, vincoli e pegni;

⁵ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 2 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 1(5), pag. 13seg.

⁶ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 3 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 1(6), pag. 14; ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 1 della DICHIARAZIONE. Con riferimento all'articolo 1(6), pag. 17; e nota 23, pag. 31.

- b) una società o un'impresa commerciale, o azioni, quote di capitale, o altre forme di partecipazioni in una società o un'impresa commerciale e obbligazioni e altri debiti di una società o di un'impresa commerciale;
- c) diritti di credito e diritti a prestazioni, in virtù di contratto aventi valore economico e connessi con un investimento;
- d) proprietà intellettuale;
- e) utili;
- f) qualsiasi diritto conferito per legge o contratto o derivante da qualsiasi licenza e autorizzazione concesse conformemente alla legge a svolgere un'attività economica nel settore dell'energia.

Un mutamento della forma in cui sono investite le attività non ne altera la qualità di "investimenti", termine con il quale si intendono tutti gli investimenti, già in atto oppure effettuati dopo la data di entrata in vigore del presente Trattato per la Parte contraente dell'investitore che effettua l'investimento ovvero, se successiva, dopo la data di entrata in vigore per la Parte contraente nel cui territorio si effettua l'investimento (in appresso denominata "data effettiva"), fermo restando che il trattato si applica solo a questioni che producano effetti su tali investimenti dopo la data effettiva.

Il termine "Investimento" si riferisce a qualsiasi investimento associato ad un'attività economica nel settore dell'energia ed a investimenti o categorie di investimenti designati da una Parte contraente nella sua area "Progetti di efficienza della carta" e notificati come tali al Segretariato.

7. "Investitore":

- a) rispetto ad una Parte contraente,
 - i) una persona fisica avente la cittadinanza o nazionalità di detta Parte contraente, o che vi abbia la residenza permanente, in conformità delle sue leggi applicabili;
 - ii) una società o altro organismo organizzato in conformità alla legge applicabile in detta Parte contraente;⁷
- b) rispetto ad uno "Stato terzo": una persona fisica, una società o altro organismo per il quale ricorrono, mutatis mutandis, le condizioni specificate nel sottoparagrafo a) per una Parte contraente.

8. "Investire" o "Realizzare investimenti": operare nuovi investimenti, acquisire in tutto o in parte investimenti già in atto, o optare per altri settori di investimento.⁸

9. "Utili": proventi ricavati da, o associati ad un investimento, indipendentemente dalla forma in cui essi sono pagati, compresi profitti, dividendi, interessi, capital gains, royalties, onorari di gestione, commissioni di assistenza tecnica o altre competenze e pagamenti in natura.

10. "Area": rispetto ad uno Stato che è Parte contraente:

- a) il territorio su cui esercita la sua sovranità, comprendente la terraferma, le acque interne e territoriali; e

⁷ Punto 5 delle DECISIONI RELATIVE AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA (Allegato 2 dell'Atto Finale della Conferenza della Carta europea dell'Energia). Con riferimento agli articoli 24 (4) (a) e 25, pag. 96; nota 39, pag. 42 e nota 40, pag. 35.

⁸ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 4 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 1(8), pag. 14.

- b) nel rispetto e in conformità del diritto internazionale marittimo, il mare, il suolo ed il sottosuolo del mare su cui tale Parte contraente esercita diritti sovrani e la giurisdizione.

Rispetto a una Organizzazione regionale d'integrazione economica che sia Parte contraente, con il termine "area" si devono intendere le aree degli Stati membri di detta organizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo che istituisce l'organizzazione.

11. a) "GATT": "GATT 1947" "GATT 1994" ovvero entrambi qualora si applichino sia l'uno che l'altro.
- b) "GATT 1947": l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947, allegato all'Atto Finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, come successivamente rettificato, emendato, o modificato.
- c) "GATT 1994": l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, riportato nell'allegato 1A dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, come successivamente rettificato, emendato o modificato.

Una parte dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio è considerata parte del GATT 1994.

- d) "Atti correlati", ove opportuno:
- i) accordi, disposizioni o altri atti giuridici, ivi comprese decisioni, dichiarazioni e intese, conclusi sotto gli auspici del GATT 1947, come successivamente rettificati, emendati o modificati; o
- ii) l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ivi compreso il suo allegato 1 (GATT 1994 escluso), i suoi allegati 2, 3 e 4 e le decisioni, dichiarazioni e intese ad esso correlate, come successivamente rettificato, emendato o modificato.
12. "proprietà intellettuale": comprende diritti di autore e diritti correlati, marchi di fabbrica, indicazioni geografiche, progetti industriali, brevetti, schemi di configurazione di circuiti integrati e la tutela delle informazioni non divulgate.⁹
13. a) "Protocollo della Carta dell'energia" o "Protocollo": un trattato il cui negoziato è autorizzato e il cui testo è adottato dalla Conferenza della Carta, sottoscritto da due o più Parti contraenti al fine di completare, integrare, estendere o ampliare le disposizioni del presente Trattato relativamente a qualsiasi settore specifico o categoria di attività rientranti nell'ambito di quest'ultimo, o i settori di cooperazione conformemente al titolo III della Carta.
- b) "Dichiarazione sulla Carta dell'energia" o "Dichiarazione": un atto non vincolante la cui negoziazione è autorizzata e il cui testo è approvato dalla Conferenza della Carta al quale hanno aderito una o più Parti contraenti per completare o integrare le disposizioni del presente Trattato.
14. "Valuta liberamente convertibile": una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali.

ARTICOLO 2

FINALITA' DEL TRATTATO

⁹ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 5 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 1(12), pag. 14.

Il presente Trattato istituisce un quadro giuridico al fine di promuovere una cooperazione a lungo termine nel settore dell'energia, basata su complementarità e vantaggi reciproci, in conformità degli obiettivi e principi della Carta.

PARTE II

COMMERCIO

ARTICOLO 3

MERCATI INTERNAZIONALI

Le Parti contraenti si adoperano per promuovere l'accesso ai mercati internazionali in termini commerciali e, in generale, per sviluppare un mercato aperto e competitivo per i materiali e prodotti energetici.

ARTICOLO 4

CONFORMITÀ AL GATT E AGLI ATTI CORRELATI

Nessuna disposizione del presente Trattato deroga, nei rapporti tra Parti contraenti che sono membri del GATT, alle disposizioni del GATT e agli atti correlati, quali applicate tra dette Parti contraenti.

ARTICOLO 5¹⁰

MISURE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE INCIDONO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI

1. Una Parte contraente non applica, fatti salvi i diritti e gli obblighi della Parte contraente in base al GATT e agli atti correlati e all'articolo 29, misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali non conformi al disposto dell'articolo III o XI del GATT.¹¹
2. Queste misure comprendono qualsiasi misura di investimento obbligatoria o esecutoria in virtù del diritto nazionale o di qualsiasi disposizione amministrativa, ovvero la cui osservanza è necessaria per ottenere un vantaggio e che imponga:
 - a) l'acquisto o l'uso da parte di un'impresa di prodotti di origine nazionale o provenienti da una fonte nazionale, sia che ciò sia specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore dei prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale; o
 - b) che l'acquisto o l'uso da parte di un'impresa di prodotti importati sia limitato ad una quantità riferita al volume o valore dei prodotti locali che essa esporta;oppure che limiti:
 - c) l'importazione, da parte di un'impresa, di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa

¹⁰ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 2 della DICHIARAZIONE. Con riferimento agli articoli 5 e 10(11), pag. 17; Articolo 28, pag. 46; e Allegato D, pag. 67segg.

¹¹ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 6 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 5(1), pag. 14.

collegati, in chiave generale o secondo una quantità riferita al volume o valore della produzione locale che esso esporta;

- d) l'importazione, da parte di un'impresa di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, limitando il suo accesso al cambio estero ad una quantità riferita agli apporti in valuta estera attribuibili all'impresa; o
 - e) l'esportazione o la vendita all'esportazione da parte di un'impresa di prodotti, siano essi specificati in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore di prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale.
3. Nessuna disposizione del paragrafo 1 può essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte contraente di applicare le misure relative agli investimenti descritte al paragrafo 2, lettere a) e c), come condizione di ammissibilità per la promozione dell'esportazione, l'aiuto estero, l'appalto pubblico o tariffe preferenziali o programmi di quote.¹²
 4. In deroga al paragrafo 1, una Parte contraente può temporaneamente continuare a mantenere misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali che erano in atto più di 180 giorni prima della sua firma del presente Trattato, a condizione di osservare le disposizioni di notifica e di soppressione di cui all'allegato TRM.

ARTICOLO 6¹³

CONCORRENZA

1. Ciascuna Parte contraente si adopera per attenuare le distorsioni di mercato e gli ostacoli alla concorrenza nell'attività economica nel settore dell'energia.
2. Ciascuna Parte contraente assicura che, nell'ambito della propria giurisdizione, siano in vigore e applicate le leggi opportune e necessarie per disciplinare la condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza, nell'attività economica nel settore dell'energia.¹⁴
3. Le Parti contraenti aventi esperienza nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza si adoperano a prestare alle altre Parti contraenti, su richiesta di quest'ultime e nei limiti delle risorse disponibili, assistenza tecnica in fatto di elaborazione e applicazione di dette norme.
4. Le Parti contraenti possono cooperare nell'applicazione delle loro norme in materia di concorrenza, mediante consulenze e scambio di informazioni.
5. Se una parte contraente ritiene che una determinata condotta contraria alla concorrenza, attuata nell'area di un'altra Parte contraente, sia pregiudizievole ad un interesse rilevante, per le finalità identificate nel presente articolo, essa può darne notifica all'altra Parte contraente e chiedere che le sue autorità competenti in materia di concorrenza intraprendano le opportune azioni di attuazione. La Parte contraente che effettua la notifica include in quest'ultima informazioni sufficienti a consentire alla Parte contraente che la riceve di individuare la condotta contraria alla concorrenza oggetto della notifica nonché l'offerta di ulteriori informazioni e cooperazione nell'ambito delle sue facoltà. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica o, se del caso, le autorità competenti in materia di concorrenza possono consultarsi con le autorità competenti in materia di concorrenza della Parte contraente che effettua la notifica e tengono pienamente conto della richiesta di detta Parte nel decidere se avviare o

¹² Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 2 della DICHIARAZIONE. Con riferimento agli articoli 5 e 10(11), pag. 17.

¹³ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 7 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 6, pag. 14.

¹⁴ Vedere l'articolo 32(1), pag. 48; e l'Allegato T, pag. 72seg e pag. 72seg.

meno azioni in merito alla presunta condotta contraria alla concorrenza indicata nella notifica. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante della propria decisione o della decisione delle autorità competenti in materia di concorrenza nonché, a sua discrezione, dei motivi della decisione. Qualora siano avviate azioni, la Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, di qualsiasi sviluppo intermedio di rilievo.¹⁵

6. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga una Parte contraente a fornire informazioni in contrasto con la sua legge riguardo alla divulgazione di informazioni, alla riservatezza o al segreto commerciale.
7. Le procedure esposte nel paragrafo 5 e nell'articolo 27, paragrafo 1 sono gli unici mezzi, nell'ambito del presente Trattato per risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente articolo.

ARTICOLO 7

TRANSITO¹⁶

1. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie per agevolare il transito di materiali e prodotti energetici, in conformità al principio della libertà di transito e senza distinzione di origine, destinazione o proprietà di tali materiali e prodotti energetici, senza discriminazioni di prezzo basate su tali distinzioni e senza imporre ritardi, restrizioni o oneri non ragionevoli.
2. Le Parti contraenti incoraggiano gli enti competenti a cooperare:
 - a) nell'ammodernamento delle infrastrutture di trasporto dell'energia, necessarie per il transito di materiali e prodotti energetici;
 - b) nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture di trasporto dell'energia operanti nelle aree di più di una Parte contraente;
 - c) nell'adozione di misure intese ad attenuare gli effetti di interruzioni nell'approvvigionamento di materiali e prodotti energetici;
 - d) nell'agevolare l'interconnessione delle infrastrutture di trasporto dell'energia.
3. Ciascuna Parte contraente s'impegna a non applicare ai materiali e prodotti energetici in transito, disposizioni in materia di trasporto di materiali e prodotti energetici e di utilizzo di infrastrutture di trasporto dell'energia, meno favorevoli di quelle applicate a materiali e prodotti provenienti dalla propria area o a questa destinati, salvo se altrimenti previsto in un accordo internazionale vigente.
4. Qualora il transito di materiali e prodotti energetici non sia realizzabile a condizioni commerciali, mediante infrastrutture di trasporto dell'energia, le Parti contraenti non frappongono ostacoli all'installazione di nuova capacità, salvo se altrimenti previsto nella legislazione applicabile, che è coerente con il paragrafo 1.¹⁷
5. Una Parte contraente nella cui area possono transitare materiali e prodotti energetici non è tenuta a:
 - a) consentire la costruzione o la modifica di infrastrutture di trasporto dell'energia, o

¹⁵ Vedere l'articolo 32(1), pag. 48; e l'Allegato T, pag. 72seg; e pag. 79seg.

¹⁶ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 3 della DICHIARAZIONE. Con riferimento all'articolo 7, pag. 17.

¹⁷ Vedere l'articolo 32(1), pag. 48; e l'Allegato T, pag. 72seg e pag. 83seg.

- b) consentire possibilità di transito nuove o supplementari attraverso le infrastrutture di trasporto dell'energia esistenti

se ne dimostra alle altre Parti contraenti interessate la pericolosità per la sicurezza o l'efficienza dei suoi sistemi di energia, ivi compresa la sicurezza dell'approvvigionamento.

Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, le Parti contraenti garantiscono flussi regolari di materiali e prodotti energetici verso, da o tra le aree di altre Parti contraenti.

- 6. Una Parte contraente nella cui area transitano materiali e prodotti energetici, in caso di controversia su qualsiasi questione legata a tale transito, non interrompe o limita, né consente ad organi sottoposti al suo controllo di interrompere o ridurre né impone a qualsiasi organo soggetto alla sua giurisdizione di interrompere o limitare il flusso esistente di materiali e prodotti energetici prima della conclusione delle procedure di soluzione della controversia di cui al paragrafo 7, salvo se ciò è specificamente previsto in un contratto o un altro accordo che disciplina tale transito oppure è consentito secondo la decisione del conciliatore.
- 7. Le disposizioni seguenti si applicano ad una controversia descritta al paragrafo 6, soltanto dopo aver esaurito tutti i pertinenti rimedi contrattuali o di altro tipo per la soluzione della controversia convenuti in precedenza tra le Parti contraenti parti della controversia o tra qualsiasi organo di cui al paragrafo 6 e un organo di un'altra Parte contraente parte della controversia:
 - a) Una Parte contraente parte della controversia può sottoporre quest'ultima al Segretario Generale mediante una notifica che ne riassume il merito. Il Segretario Generale ne informa tutte le Parti contraenti.
 - b) Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, il Segretario Generale, in consultazione con le parti della controversia e con le altre Parti contraenti interessate, nomina un conciliatore. Quest'ultimo deve avere la necessaria esperienza nella materia oggetto della controversia e non deve avere la nazionalità o la cittadinanza o la residenza permanente di una parte della controversia o di una delle altre Parti contraenti interessate.
 - c) Il conciliatore cerca di ottenere l'accordo delle parti della controversia su una soluzione della stessa oppure su una procedura per realizzare tale soluzione. Se, entro 90 giorni dalla sua nomina il conciliatore non è riuscito a raggiungere tale accordo, raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura per realizzare tale soluzione e decide le tariffe interinali e le altre condizioni generali da osservare per il transito a partire da una data che egli indica sino alla soluzione della controversia.
 - d) Le Parti contraenti si impegnano ad osservare e assicurano che gli organi sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettino qualsiasi decisione interinale di cui alla lettera c) riguardo alle tariffe e le condizioni generali durante 12 mesi dalla decisione del conciliatore ovvero, sino alla soluzione della controversia se precedente.
 - e) In deroga alla lettera b), il Segretario Generale può decidere di non nominare un conciliatore se a suo giudizio la controversia riguarda un transito che è o è stato oggetto di procedure di soluzione delle controversie indicate nelle lettere da a) a d) che non hanno portato ad una soluzione della controversia.
 - f) La Conferenza della Carta adotta disposizioni standard sulla condotta della conciliazione e la remunerazione dei conciliatori.
- 8. Nessuna disposizione del presente articolo costituisce una deroga ai diritti e agli obblighi di una Parte contraente derivanti dal diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale generale, dagli accordi bilaterali o multilaterali vigenti, ivi comprese le norme relative a cavi o condotte sottomarini.

9. Il presente articolo non può essere interpretato come un obbligo per qualsiasi Parte contraente che non possiede un determinato tipo di infrastrutture di trasporto dell'energia utilizzate per il transito ad adottare, rispetto a detto tipo di infrastrutture, alcuna misura ai sensi del presente articolo. Tale Parte contraente è tuttavia tenuta a rispettare il disposto del paragrafo 4.
10. Ai fini del presente articolo si applicano le presenti definizioni:
- a) "Transito":
- i) il trasporto attraverso l'area di una Parte contraente o verso o dagli impianti portuali nella sua area, per operazioni di carico e di scarico, di materiali e prodotti energetici originari dell'area di un altro Stato e destinati all'area di uno Stato terzo, nella misura in cui l'altro Stato o lo Stato terzo è una Parte contraente; o
 - ii) il trasporto attraverso l'area di una Parte contraente di materiali e prodotti energetici originari dell'area di un'altra Parte contraente e destinati all'area di detta Parte contraente a meno che le due Parti contraenti interessate decidano altrimenti e provvedano congiuntamente ad inserire questa decisione nell'allegato N. Le due Parti contraenti possono sopprimere la propria menzione nell'allegato N mediante notifica congiunta delle loro intenzioni al Segretariato generale che trasmette la notifica a tutte le altre Parti contraenti. La soppressione prende effetto quattro settimane dopo la prima notifica.
- b) "Infrastrutture di trasporto dell'energia": gasdotti di trasmissione ad alta pressione, reti e linee di trasmissione dell'elettricità ad alta tensione, oleodotti per il trasporto del greggio, condotte per i fanghi di carbone, condotte per prodotti petroliferi e altre strutture fisse espressamente destinate a materiali e prodotti energetici.

ARTICOLO 8

TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

1. Le Parti contraenti convengono di promuovere l'accesso alla tecnologia energetica e il suo trasferimento su base commerciale e non discriminatoria per favorire l'efficienza degli scambi di materiali e prodotti energetici e l'investimento e per realizzare gli obiettivi della Carta, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti rispettivi nonché per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Le Parti contraenti di conseguenza, nella misura necessaria a dare esecuzione al paragrafo 1, eliminano pertanto gli ostacoli esistenti, astenendosi altresì dal crearne di nuovi, ai trasferimenti di tecnologia nel campo dei materiali e prodotti energetici e relative apparecchiature e servizi, fermi restando l'obbligo di non proliferazione e altri obblighi internazionali.

ARTICOLO 9

ACCESSO AL CAPITALE¹⁸

1. Le Parti contraenti riconoscono l'importanza di mercati di capitali aperti promuovendo il flusso di capitale per finanziare gli scambi di materiali e di prodotti energetici e la realizzazione di investimenti e assistenza nell'attività economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, particolarmente quelle ad economia di transizione. Ciascuna Parte contraente pertanto si adopera a promuovere le condizioni di accesso al proprio mercato dei capitali delle società e dei cittadini di altre

¹⁸ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 9 dell'ACCORDO. Con riferimento agli articoli 9, 10 e alla quinta parte, pag . 15.

Parti contraenti, per finanziare scambi di prodotti e materiali energetici e per effettuare investimenti nell'attività economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle migliori applicate in circostanze analoghe alle proprie società e ai propri cittadini ovvero alle società e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzo.¹⁹

2. Una Parte contraente può adottare e mantenere programmi relativi all'accesso a prestiti pubblici, sovvenzioni, garanzie o assicurazioni, intese a facilitare gli scambi o l'investimento all'estero. Essa mette dette strutture a disposizione, conformemente agli obiettivi, ai vincoli e ai criteri di tali programmi (compresi qualsiasi motivo, obiettivi, vincoli o criteri relativi alla sede di affari di un richiedente per qualsiasi struttura o la sede di consegna di merci o servizi forniti con il supporto di detta struttura) per investimenti nell'attività economica nel settore dell'energia di altre Parti contraenti o per il finanziamento di scambi di materiali e prodotti energetici con altre Parti contraenti.
3. Le Parti contraenti nell'attuare programmi di attività economica nel settore dell'energia, atti a migliorare la stabilità economica e il clima di investimento delle Parti contraenti, si adoperano, ove opportuno, per incoraggiare le operazioni e avvalersi della competenza delle pertinenti istituzioni finanziarie internazionali.
4. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce:
 - a) alle istituzioni finanziarie di applicare le proprie prassi in materia di concessione di credito o sottoscrizioni, basate su principi di mercato e considerazioni prudenziali; ovvero
 - b) ad una Parte contraente di decidere misure:
 - i) per motivi prudenziali, compresa la tutela di investitori, consumatori, depositanti, titolari di polizze o persone cui è dovuto da un fornitore di servizi finanziari un onere fiduciario, oppure
 - ii) per garantire l'integrità e la stabilità del suo sistema finanziario e dei mercati di capitale.

PARTE III

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 10

PROMOZIONE, TUTELA E DISCIPLINA DEGLI INVESTIMENTI²⁰

1. Ciascuna Parte contraente, in conformità al disposto del presente Trattato, incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Queste condizioni comprendono l'impegno ad accordare in ogni occasione agli investimenti di investitori di altre Parti contraenti un trattamento giusto ed equo. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi. In nessun caso tali investimenti sono sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello prescritto dal diritto internazionale, compresi gli obblighi pattizi.²¹ Ciascuna Parte

¹⁹ Vedere l'articolo 32(1), pag. 48; e l'Allegato T, pag. 72seg e pag. 87seg.

²⁰ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 9 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 10 e quinta parte, pag. 15; e punto 4 della DICHIARAZIONE. Con riferimento all'articolo 10, pag. 17seg.

²¹ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 17 dell'ACCORDO. Con riferimento agli articoli 26 e 27, pag. 15; e DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE NEL CORSO DELLA SESSIONE DI APPROVAZIONE DEL 17 DICEMBRE 1994, pag. 109.

contraente adempie eventuali obblighi assunti riguardo ad un investitore o un investimento effettuato da un investitore di una qualsiasi altra Parte contraente.²²

2. Ciascuna Parte contraente si adopera per concedere agli investitori di altre Parti contraenti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti nella propria area, il trattamento descritto al paragrafo 3.
3. Ai fini del presente articolo, si intende per "trattamento", il trattamento concesso da una Parte contraente che non è meno favorevole di quello più favorevole previsto per i propri investitori o per gli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o qualsiasi Stato terzo.
4. Un trattato aggiuntivo obbliga, fatte salve le condizioni ivi stabilite, ciascuna Parte contraente a concedere agli investitori di altre parti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti nella sua area, il trattamento descritto al paragrafo 3. Detto trattato aggiuntivo sarà aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito. I negoziati per il trattato aggiuntivo sono avviati non più tardi del 1° gennaio 1995, al fine di concludere il medesimo entro il 1° gennaio 1998.²³
5. Ciascuna Parte contraente, relativamente alla realizzazione di investimenti nella sua area, si adopera per:
 - a) limitare al minimo le eccezioni al trattamento descritto al paragrafo 3;
 - b) sopprimere progressivamente le restrizioni in atto pregiudizievoli agli investitori di altre Parti contraenti.
6.
 - a) Una Parte contraente, relativamente alla realizzazione di investimenti nella sua area, può in qualsiasi momento dichiarare volontariamente alla Conferenza della Carta, tramite il Segretariato, la sua intenzione di non introdurre nuove eccezioni al trattamento descritto al paragrafo 3.
 - b) Una Parte contraente inoltre può, in qualsiasi momento, impegnarsi volontariamente a concedere agli investitori di altre Parti contraenti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti in alcune o tutte le attività economiche del settore dell'energia nella sua area, il trattamento descritto al paragrafo 3. Detti impegni sono notificati al Segretariato ed elencati nell'allegato VC e sono vincolanti ai sensi del presente Trattato.
7. Ciascuna Parte contraente concede agli investimenti effettuati nella sua area da investitori di altre Parti contraenti e alle loro attività connesse, compresi la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione, un trattamento non meno favorevole di quello migliore concesso agli investimenti e alle relative attività di gestione, mantenimento, uso, godimento o alienazione dei propri investitori ovvero degli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo.²⁴
8. Le modalità di applicazione del paragrafo 7, con riferimento ai programmi nell'ambito dei quali una Parte contraente fornisce sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria oppure stipula contratti di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo dell'energia, sono disciplinati dal trattato aggiuntivo di cui al paragrafo 4. Ciascuna Parte contraente informa tramite il Segretariato la Conferenza della Carta in merito alle modalità applicate ai programmi di cui al presente paragrafo.

²² Vedere articolo 26(3)(c), pag. 44; Articolo 27(2), pag. 45; e Allegato IA, pag. 61seg.

²³ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 10 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 10(4), pag. 15;11. Con riferimento agli articoli 10(4) e 29(6), pag. 15; ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 1 della DICHIARAZIONE. Con riferimento all'articolo 1(6), pag. 17; DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE NEL CORSO DELLA SESSIONE DI APPROVAZIONE DEL 17 DICEMBRE 1994, pag. 109; e nota 6, pag. 22.

²⁴ Vedere punto 5 delle DECISIONI RELATIVE AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA (Allegato 2 dell'Atto Finale della Conferenza della Carta europea dell'Energia). Con riferimento all'articolo 10(7), pag. 95; e articolo 32(1), pag. 48; e Allegato T, pag. 72seg e 88seg.

9. Ciascuno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che firma il presente Trattato o vi aderisce, presenta al Segretariato il giorno della firma o del deposito della propria dichiarazione di adesione, una relazione di riepilogo di tutte le leggi, regolamenti o altre misure attinenti a:

a) le eccezioni al paragrafo 2; o

b) i programmi di cui al paragrafo 8.

Una Parte contraente mantiene aggiornata la sua relazione e comunica tempestivamente al Segretariato le modifiche. La Conferenza della Carta riesamina periodicamente le relazioni.

Con riferimento alla lettera a), la relazione può specificare le parti del settore dell'energia in cui una Parte contraente concede agli investitori di altre Parti contraenti il trattamento descritto al paragrafo 3.

Con riferimento alla lettera b), la Conferenza della Carta nel suo riesame può tener conto degli effetti di questi programmi per la concorrenza e gli investimenti.

10. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, il trattamento descritto ai paragrafi 3 e 7 non si applica alla tutela della proprietà intellettuale; il trattamento è invece specificato nelle corrispondenti disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parte le rispettive Parti contraenti, applicabili in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

11. Ai fini dell'articolo 26, l'applicazione ad opera di una Parte contraente di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, quali descritte all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, ad un investimento di un investitore di un'altra Parte contraente in atto al momento di detta applicazione, è considerata, in conformità all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, una violazione di un obbligo di detta Parte contraente ai sensi della presente Parte.²⁵

12. Ciascuna Parte contraente garantisce che la sua legge nazionale preveda mezzi effettivi per far valere e mettere ad esecuzione i diritti in materia di investimenti, accordi di investimento e autorizzazioni di investimento.

ARTICOLO 11

PERSONALE CON INCARICHI CHIAVE

1. Una parte contraente esamina in buona fede, in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti in materia di accesso, permanenza e lavoro di persone fisiche, le richieste presentate da investitori di un'altra Parte contraente e da personale con incarichi chiave assunto da questi ultimi, o in base ad investimenti di detti investitori, di accedere e rimanere temporaneamente nella sua area per svolgere attività connesse con la realizzazione o lo sviluppo, la gestione, il mantenimento, l'uso, la fruizione o l'alienazione degli investimenti in questione, ivi compresa la fornitura di consulenza o di servizi tecnici chiave.

2. Una Parte contraente consente agli investitori di un'altra Parte contraente che hanno investimenti nella sua area e agli investimenti di detti investitori, di assumere qualsiasi persona con incarico chiave, a scelta dell'investitore o dell'investimento, indipendentemente dalla nazionalità e cittadinanza, a condizione che detta persona con incarico chiave sia stata autorizzata ad entrare, soggiornare e lavorare nell'area di detta Parte contraente e che l'attività occupazionale in causa sia conforme alle clausole, condizioni e scadenze del permesso rilasciato a detta persona con incarico chiave.

ARTICOLO 12

²⁵ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 2 della DICHIARAZIONE. Con riferimento agli articoli 5 e 10(11), pag. 17.

INDENNIZZO PER PERDITE

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, un investitore di una qualsiasi Parte contraente i cui investimenti nell'area di un'altra Parte contraente subiscano danni a causa di guerra o di altri conflitti armati, di situazioni di emergenza nazionale, di disordini civili o di analoghi eventi in detta area, ottiene da quest'ultima Parte contraente un trattamento, relativamente a restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altre forme di liquidazione, che è il più favorevole fra quelli che tale Parte contraente riserva a qualsiasi altro investitore, i propri investitori, gli investitori di una qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, un investitore di una Parte contraente che, in una delle situazioni previste da tale paragrafo, subisca una perdita nell'area di un'altra Parte contraente derivante:
 - a) da requisizione del suo investimento o di parte di esso ad opera di forze o autorità di quest'ultima Parte contraente, ovvero
 - b) da distruzione del suo investimento o di parte di esso ad opera di forze o autorità di quest'ultima Parte contraente, distruzione che non era imposta dalle necessità della situazione,spetta una riparazione o un risarcimento che devono essere entrambi tempestivi, congrui ed effettivi.

ARTICOLO 13

ESPROPRIAZIONE

1. Gli investimenti di un investitore di una Parte contraente nell'area di un'altra Parte contraente, non possono essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazione (in appresso denominate "espropriazione") tranne nel caso in cui l'espropriazione sia:
 - a) dovuta a scopo di pubblico interesse;
 - b) non discriminatoria;
 - c) compiuta con procedura conforme alla legge; e
 - d) accompagnata dalla corresponsione di un indennizzo tempestivo, congruo ed effettivo.

L'indennizzo è pari all'equo valore di mercato che l'investimento espropriato aveva immediatamente prima dell'espropriazione o al momento in cui l'imminente espropriazione è diventata nota, in modo tale da pregiudicare il valore dell'investimento (in appresso denominata la "data di stima").

L'equo valore di mercato è espresso, su richiesta dell'investitore, in una valuta liberamente convertibile in base al tasso di cambio vigente sul mercato per tale valuta, alla data di stima. Il risarcimento comprende anche gli interessi calcolati ad un tasso commerciale stabilito su una base di mercato, a decorrere dalla data di espropriazione fino alla data del pagamento.

2. L'investitore interessato ha diritto, in base alla legge della Parte contraente che opera l'espropriazione, ad un sollecito esame ad opera di un organo giurisdizionale o di altro competente organo indipendente di detta Parte contraente del suo caso, della stima del suo investimento e del pagamento dell'indennizzo, in conformità dei principi di cui al paragrafo 1.
3. A fini di chiarezza, l'espropriazione comprende situazioni in cui una Parte contraente espropria le attività di una società o impresa nella propria area in cui un investitore di qualsiasi altra Parte contraente possiede

investimenti, anche attraverso partecipazioni azionarie.

ARTICOLO 14

TRASFERIMENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI²⁶

1. Ciascuna Parte contraente garantisce, per quanto riguarda gli investimenti nella propria area di investitori di qualsiasi altra Parte contraente, la libertà di trasferimento verso e fuori della propria area, compreso il trasferimento de:
 - a) il capitale iniziale oltre a qualsiasi capitale supplementare per conservare e sviluppare un investimento;
 - b) gli utili;
 - c) i pagamenti dovuti in forza di un contratto, compreso l'ammortamento del capitale e il versamento degli interessi maturati a norma di un contratto di finanziamento;
 - d) i redditi non spesi ²⁷e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione all'investimento in questione;
 - e) i proventi della vendita o della liquidazione di un investimento o di parte di esso;
 - f) i pagamenti derivanti dalla soluzione di una controversia;
 - g) i risarcimenti a norma degli articoli 12 e 13.
2. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono operati prontamente e salvo gli utili in natura in una valuta liberamente convertibile.²⁸
3. I trasferimenti sono operati al tasso di cambio di mercato in vigore alla data del trasferimento per quanto riguarda le operazioni a pronti nella valuta da trasferire. In assenza di un mercato valutario, il tasso di cambio da applicare è quello più recente applicato agli investimenti interni ovvero quello più recente applicato per la conversione delle valute in diritti speciali di prelievo, se più favorevole per l'investitore.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, una Parte contraente può tutelare i diritti dei creditori, o assicurare la conformità con le leggi relative all'emissione, lo scambio e la trattazione di titoli e l'esecuzione volontaria di sentenze di procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e penali attraverso l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle sue leggi e dei suoi regolamenti.
5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti che sono Stati che erano parti costituenti dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, possono convenire nell'ambito di accordi reciproci che i trasferimenti avvengano nelle loro valute, a condizione che gli accordi non conducano ad un trattamento degli investitori di altre Parti contraenti residenti nelle loro aree meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori delle Parti contraenti che hanno stipulato detti accordi o agli investimenti di investitori di qualsiasi altro Stato terzo.²⁹

²⁶ Vedere punto 3 delle DECISIONI RELATIVE AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA (Allegato 2 dell'Atto Finale della Conferenza della Carta europea dell'Energia). Con riferimento all'articolo 14, pag. 95seg.

²⁷ Vedere l'articolo 32(1), pag. 48; e l'Allegato T, pag. 72seg e pag. 89seggf.

²⁸ Vedere punto 4 delle DECISIONI RELATIVE AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA (Allegato 2 dell'Atto Finale della Conferenza della Carta europea dell'Energia). Con riferimento all'articolo 14(2), pag. 96.

²⁹ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 12 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 14(5), pag. 15.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), una Parte contraente può limitare il trasferimento di un utile in natura, qualora essa sia autorizzata, in forza dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) o del GATT e degli atti correlati a limitare, ovvero a vietare l'esportazione o la vendita del prodotto che costituisce l'utile in natura; sempreché una Parte contraente consenta di effettuare il trasferimento di utili in natura, da effettuarsi in conformità ad un'autorizzazione specifica contenuta in un accordo di investimento, in un'autorizzazione di investimento o in altro accordo scritto tra la Parte contraente e un investitore di un'altra Parte contraente o il suo investimento.

ARTICOLO 15

SURROGAZIONE

1. Se una Parte contraente, l'agenzia da essa nominata, (in appresso designata la "Parte indennizzante") opera un pagamento a titolo di indennizzo o di una garanzia accordati in relazione a un investimento di un investitore (in appresso designato la "Parte indennizzata") nell'area di un'altra Parte contraente (in appresso designata la "Parte ospitante"), la Parte ospitante riconosce:
 - a) la cessione alla Parte indennizzante di tutti i diritti e crediti derivanti da tale investimento, e
 - b) la legittimazione della Parte indennizzante ad esercitare tutti questi diritti e a far valere tali crediti per surrogazione.
2. La parte indennizzante ha sempre titolo a ricevere:
 - a) il medesimo trattamento in relazione ai diritti e ai crediti da essa acquisiti in forza della cessione di cui al paragrafo 1; e
 - b) gli stessi pagamenti dovuti in forza di tali diritti e crediti;che la Parte indennizzata aveva titolo di ricevere in forza del presente Trattato relativamente all'investimento in questione.
3. In qualsiasi procedimento ai sensi dell'articolo 26, una Parte contraente non fa valere come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione ovvero a qualsiasi altro titolo, che l'indennizzo o altro risarcimento per tutti o parte i pretesi danni è stato o sarà ricevuto in forza di un contratto di assicurazione o di garanzia.

ARTICOLO 16

RAPPORTO CON ALTRI ACCORDI³⁰

Qualora due o più Parti contraenti abbiano in precedenza concluso ovvero abbiano aderito successivamente ad un accordo internazionale le cui clausole trattano in qualsiasi modo la materia oggetto delle parti III o V del presente Trattato,

1. nessun elemento delle parti III o V del presente Trattato, può essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione di dette clausole dell'altro accordo o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto in detto accordo; e
2. nessun elemento in dette clausole dell'altro accordo può essere interpretato come deroga a qualsiasi

³⁰ Vedere punto 1 delle DECISIONI RELATIVE AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA (Allegato 2 dell'Atto Finale della Conferenza della Carta europea dell'Energia). Con riferimento al Trattato come insieme, pag. 95seg; e 3. Con riferimento all'articolo 14, pag. 95seg.

disposizione delle parti III o V del presente Trattato, o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto nel presente Trattato,

qualora dette clausole siano più favorevoli per gli investitori o l'investimento.

ARTICOLO 17

NON APPLICAZIONE DELLA PARTE III IN TALUNE CIRCOSTANZE

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della presente parte del Trattato:

1. a una persona giuridica se essa è di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato terzo e se detta persona non ha attività commerciali rilevanti nell'area della Parte contraente in cui è organizzata; ovvero
2. a un investimento se la Parte contraente che oppone il diniego constata che esso è un investimento di un investitore di uno Stato terzo con il quale la Parte che oppone il diniego
 - a) non intrattiene relazioni diplomatiche; o
 - b) adotta o mantiene misure che
 - i) vietano operazioni con investitori di detto Stato; o
 - ii) sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi di questa parte del Trattato fossero estesi ad investitori di detto Stato o ai loro investimenti.

PARTE IV

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 18

SOVRANITA' SULLE RISORSE ENERGETICHE

1. Le Parti contraenti riconoscono la sovranità e i diritti sovrani sulle risorse energetiche. Esse ribadiscono che questi diritti devono essere esercitati in conformità e nell'osservanza delle norme del diritto internazionale.
2. Senza incidere sugli obiettivi di promuovere l'accesso alle risorse energetiche, l'esplorazione e la relativa valorizzazione su basi commerciali, il Trattato non pregiudica in alcun modo le norme delle Parti contraenti che disciplinano la proprietà di risorse energetiche.³¹
3. Ogni Stato conserva, in particolare, il diritto di decidere quali aree geografiche, entro la propria area, destinare all'esplorazione e alla valorizzazione delle sue risorse energetiche, l'ottimizzazione del loro recupero e l'intensità con cui operarne l'esaurimento o comunque lo sfruttamento, di istituire e riscuotere imposte, royalties o altri contributi finanziari dovuti in conseguenza dell'esplorazione e dello sfruttamento e di disciplinare gli aspetti ambientali e di sicurezza di detta esplorazione, valorizzazione e bonifica sulla propria area nonché di partecipare a detti esplorazione e sfruttamento attraverso, tra l'altro, la

³¹ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, DICHIARAZIONE V, pag. 16; e DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE NEL CORSO DELLA SESSIONE DI APPROVAZIONE DEL 17 DICEMBRE 1994, pag. 109.

partecipazione diretta del governo o attraverso imprese statali.

4. Le Parti contraenti si impegnano a facilitare l'accesso alle risorse energetiche, tra l'altro, assegnando in maniera non discriminatoria, sulla base di criteri pubblici, autorizzazioni, licenze, concessioni e contratti di prospezione ed esplorazione o di sfruttamento o estrazione delle risorse energetiche.

ARTICOLO 19

ASPETTI AMBIENTALI

1. Ai fini di uno sviluppo sostenibile e tenendo conto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia ambientale di cui è parte, ciascuna Parte contraente si adopera per ridurre al minimo, in maniera economicamente razionale, impatti nocivi per l'ambiente all'interno o all'esterno della sua area, dovuti a tutte le operazioni nell'ambito del ciclo dell'energia, tenendo in debita considerazione la sicurezza. Nel fare ciò ciascuna Parte contraente agisce in modo da realizzare un favorevole rapporto costo/efficacia. Nelle sue politiche ed azioni, ciascuna Parte contraente si adopera per adottare misure cautelari al fine di prevenire o minimizzare il degrado ambientale. Le Parti contraenti convengono che l'inquinatore nelle aree delle Parti contraenti sia, in linea di massima, responsabile del costo dell'inquinamento, ivi compreso l'inquinamento transfrontaliero, tenendo debito conto dell'interesse pubblico e senza creare distorsioni agli investimenti nel ciclo dell'energia o negli scambi internazionali. A tal fine, le Parti contraenti:
 - a) tengono conto di considerazioni ambientali nel corso di tutto il processo di formulazione e attuazione delle loro politiche energetiche;
 - b) promuovono una determinazione dei prezzi orientata al mercato e una più completa considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali nel corso di tutto il ciclo dell'energia;
 - c) con riferimento all'articolo 34, paragrafo 4, incoraggiano la cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi ambientali della Carta e la cooperazione in materia di standards ambientali internazionali per il ciclo dell'energia, tenendo conto delle differenze tra le Parti contraenti in termini di effetti negativi e di costi di riduzione;
 - d) tengono in particolare considerazione il miglioramento dell'efficienza energetica, lo sviluppo e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, la promozione dell'impiego di combustibili puliti e il ricorso a tecnologie e mezzi tecnologici che riducono l'inquinamento;
 - e) promuovono la raccolta e la diffusione dell'informazione tra le Parti contraenti su politiche energetiche rispettose dell'ambiente ed economicamente efficienti e a procedure e tecnologie con un favorevole rapporto costo/efficacia;
 - f) sensibilizzano i cittadini in merito all'impatto ambientale dei sistemi energetici e alle modalità atte a prevenirne o ridurne gli effetti ambientali nocivi nonché ai relativi costi connessi alle varie misure di prevenzione o di riduzione dell'inquinamento;
 - g) promuovono e cooperano nella ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie, procedure e processi energeticamente efficienti e rispettosi dell'ambiente, atti a ridurre al minimo, in maniera economicamente efficiente, l'impatto negativo sull'ambiente di tutti i parametri del ciclo dell'energia;
 - h) incoraggiano condizioni favorevoli per il trasferimento e la diffusione di tali tecnologie, in linea con una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale;
 - i) promuovono la valutazione trasparente, nello stadio iniziale e antecedente alle decisioni, dell'impatto ambientale di progetti di investimento energetici con importanti conseguenze per l'ambiente e la

successiva sorveglianza di tale impatto;³²

- j) promuovono a livello internazionale la consapevolezza e lo scambio di informazioni sui programmi e sugli standards in materia di ambiente delle Parti contraenti e la relativa attuazione;
 - k) partecipano, su richiesta e nell'ambito delle risorse disponibili, allo sviluppo e alla realizzazione di opportuni programmi ambientali nelle Parti contraenti.
2. Su richiesta di una o più Parti contraenti, le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione di disposizioni del presente articolo, qualora non esistano presso altre istanze internazionali idonee modalità di esame di dette controversie, sono esaminate, in vista di una soluzione, dalla Conferenza della Carta.
3. Ai fini del presente articolo, si intendono per:
- a) "Ciclo dell'energia": l'intera catena energetica, comprendente le attività di prospezione, esplorazione, produzione, conversione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione e consumo delle diverse forme di energia, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti, nonché lo smantellamento, la cessazione o chiusura di queste attività, riducendo al minimo l'impatto negativo per l'ambiente.
 - b) "Impatto ambientale": qualsiasi effetto sull'ambiente, dovuto ad una determinata attività, compresi salute e sicurezza degli esseri umani, flora, fauna, suolo, aria, acqua, clima, paesaggio e monumenti storici o altre strutture fisiche, ovvero l'interazione fra tali fattori; sono anche compresi gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche legate ad alterazioni di questi fattori.
 - c) "Miglioramento dell'efficienza energetica": azioni intese a mantenere la stessa unità di produzione (di un bene o di un servizio) senza ridurre la qualità o le prestazioni e riducendo la quantità di energia di alimentazione necessaria.
 - d) "Rapporto costo/efficacia": il raggiungimento di un determinato obiettivo ai minimi costi o il raggiungimento ad un costo determinato del massimo beneficio.

ARTICOLO 20

TRASPARENZA

1. Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, gli atti amministrativi ad efficacia generale che incidono sugli scambi di materiali e prodotti energetici, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) rientrano nelle misure soggette alla disciplina di trasparenza del GATT e dei relativi atti correlati.
2. Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, gli atti amministrativi ad efficacia generale in vigore in qualsiasi Parte contraente e gli accordi vigenti tra le Parti contraenti, che disciplinano altre questioni contemplate dal presente Trattato, devono essere anche essi pubblicati tempestivamente in modo che le Parti contraenti e gli investitori ne siano informati. Le disposizioni del presente paragrafo non impongono ad una Parte contraente di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia d'ostacolo all'applicazione delle leggi, o sia contraria all'interesse pubblico o rechi pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di qualsiasi investitore.
3. Ogni Parte contraente designa uno o più uffici informazioni presso cui rivolgersi per notizie riguardanti le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi di cui sopra e ne informa tempestivamente il Segretariato che comunica questi dati su richiesta.³³

³² Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 13 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 19(1)(i), pag. 15.

³³ Vedere l'articolo 32(1), pag. 48; e l'Allegato T, pag. 72seg e pag. 90segg.

ARTICOLO 21

TASSAZIONE

1. Salvo quanto altrimenti disposto nel presente articolo, nessuna disposizione del presente Trattato crea diritti o impone obblighi riguardo alle misure fiscali delle Parti contraenti. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente articolo e qualsiasi altra disposizione del Trattato, le disposizioni del presente articolo prevalgono limitatamente alla Parte contrastante.
2. L'articolo 7, paragrafo 3 si applica alle misure fiscali diverse da quelle sul reddito o sul capitale; esso tuttavia non si applica:
 - a) a un vantaggio concesso da una Parte contraente in base alle disposizioni fiscali di qualsiasi convenzione, accordo o intesa descritti al paragrafo 7, lettera a), punto ii); o
 - b) a qualsiasi misura fiscale intesa a garantire l'effettiva riscossione di imposte, salvo se la misura di una Parte contraente opera una discriminazione arbitraria nei confronti di materiali e prodotti energetici originari o destinati all'area di un'altra Parte contraente oppure limita arbitrariamente i vantaggi concessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.
3. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 7 si applicano alle misure fiscali delle Parti contraenti diverse da quelle sul reddito o sul capitale, con l'esclusione di quelle relative:
 - a) all'imposizione dell'obbligo di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i vantaggi concessi da una Parte contraente in virtù di disposizioni fiscali di qualsiasi convenzione, accordo o intesa di cui al paragrafo 7, lettera a, punto ii) o derivanti dall'appartenenza a qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica; ovvero
 - b) a qualsiasi misura fiscale intesa ad assicurare l'effettiva riscossione di imposte, salvo se la misura opera una discriminazione arbitraria nei confronti di un investitore di un'altra Parte contraente oppure limita arbitrariamente i vantaggi concessi ai sensi delle disposizioni in materia di investimenti del presente Trattato.
4. L'articolo 29, paragrafi da 2 a 6 si applica alle norme fiscali diverse da quelle del reddito o sul capitale.
5.
 - a) L'articolo 13 si applica alle misure fiscali.
 - b) Qualora, nel quadro dell'articolo 13, sorga questione sul punto di accertare se una misura fiscale costituisca un'espropriazione o una nazionalizzazione oppure se una misura fiscale ritenuta costituire un'espropriazione sia discriminatoria, si applicano le disposizioni seguenti:
 - i) L'investitore o la Parte contraente che sostiene trattarsi di espropriazione, sottopone la questione se la misura fiscale costituisca un'espropriazione oppure sia discriminatoria alle competenti autorità fiscali. Se in difetto di tale rinvio ad opera dell'investitore o della Parte contraente gli organi invitati a comporre le controversie ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2 effettuano un rinvio alle competenti autorità fiscali.
 - ii) Le autorità fiscali competenti si adoperano, entro il termine di sei mesi da tale rinvio, a risolvere le questioni sottoposte. Se si tratta di questioni di non discriminazione, le competenti autorità fiscali applicano le disposizioni di non discriminazione della pertinente convenzione fiscale oppure, se non esiste una disposizione di non discriminazione nella pertinente convenzione fiscale applicabile alla misura fiscale, o se una convenzione fiscale di questo tipo non è in vigore tra le Parti contraenti interessate, applicano i principi di non discriminazione, secondo il modello di Convenzione sul reddito e il capitale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

- iii) Gli organi invitati a risolvere le controversie ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2 possono tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti riguardo al carattere espropriativo della misura. Gli organi tengono conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti entro il termine di sei mesi stabilito alla lettera b), punto ii) riguardo al carattere discriminatorio della misura. Detti organi possono anche tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti dopo lo spirare del termine di sei mesi.
 - iv) In nessun caso la partecipazione delle autorità fiscali competenti dopo lo spirare del termine di sei mesi di cui alla lettera b), punto ii) può ritardare la procedura di cui agli articoli 26 e 27.
6. A fini di chiarezza, l'articolo 14 non limita il diritto di una Parte contraente di imporre o riscuotere un'imposta mediante ritenuta alla fonte o in altro modo.
7. Ai fini del presente articolo:
- a) il termine "misura fiscale" comprende:
 - i) qualsiasi disposizione sulle imposte della legge nazionale della Parte contraente o di una suddivisione politica di essa o di una sua autorità locale; e
 - ii) qualsiasi disposizione sulle imposte di qualsiasi convenzione per evitare una doppia imposizione e di qualsiasi accordo o intesa internazionale cui è vincolata la Parte contraente.
 - b) Sono considerate imposte sul reddito o sul capitale tutte le imposte che colpiscono il reddito e il capitale nella loro globalità o con riguardo a singoli elementi di reddito o di capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di proprietà, imposte su beni, eredità e donazioni o imposte sostanzialmente simili, imposte sugli importi complessivi di retribuzioni o salari corrisposti dalle imprese nonché imposte sulla rivalutazione del capitale.
 - c) "Autorità fiscale competente": l'autorità competente conformemente ad un accordo in materia di doppia imposizione in vigore tra le Parti contraenti oppure, se tale accordo non è in vigore, il ministro o il ministero competente in materia fiscale o i loro rappresentanti autorizzati.
 - d) A fini di chiarezza, i termini "disposizioni fiscali" e "imposte" non comprendono i dazi doganali.

ARTICOLO 22

IMPRESE STATALI E PRIVILEGIATE³⁴

1. Ciascuna Parte contraente assicura che, qualsiasi impresa statale essa costituisca o tenga in essere svolga la propria attività, relativamente alla vendita o alla fornitura di beni e servizi nella sua area, in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi della parte III del presente Trattato.³⁵
2. Nessuna Parte contraente incoraggia o obbliga detta impresa statale a svolgere le proprie attività nella sua area in maniera non conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi di altre disposizioni del presente Trattato.
3. Ciascuna Parte contraente assicura che, se costituisce o mantiene in essere un ente cui delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi, detto ente eserciti questi poteri in maniera conforme agli

³⁴ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 14 dell'ACCORDO. Con riferimento agli articoli 22 e 23, pag. 15; e nota 45, pag. 46.

³⁵ Vedere l'articolo 32(1), pag. 48.

obblighi della Parte contraente ai sensi del presente Trattato.³⁶

4. Nessuna Parte contraente incoraggia o obbliga un ente cui concede privilegi esclusivi o speciali a svolgere le proprie attività nella sua area in maniera non conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente Trattato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "ente" comprende qualsiasi impresa, agenzia o altra organizzazione o persona.

ARTICOLO 23

OSSERVANZA DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI³⁷

1. Ai sensi del presente Trattato, ogni Parte contraente è pienamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni del Trattato e adotta le misure ragionevoli e disponibili per garantirne l'osservanza da parte delle autorità regionali, locali e di altro genere nella sua area.
2. Le disposizioni sulla soluzione delle controversie di cui alle parti II, IV e V del presente Trattato possono essere invocate riguardo alle misure che incidono sull'osservanza dello stesso da parte di una Parte contraente che siano adottate da autorità regionali, locali o di altro genere nell'area della Parte contraente.

ARTICOLO 24

ECCEZIONI³⁸

1. Il presente articolo non si applica agli articoli 12, 13 e 29.
2. Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle

- a) di cui al paragrafo 1; e
- b) quelle relative al punto i), parte III del Trattato

non impediscono alle Parti contraenti di adottare o applicare qualsiasi misura:

- i) necessaria per la tutela della vita o della salute umana, animale o vegetale;
- ii) essenziale per l'acquisizione o la distribuzione di materiali e prodotti energetici il cui approvvigionamento scarseggi, per motivi che esorbitano dal controllo di detta Parte contraente, a condizione che la misura rispetti i principi che
 - A) tutte le altre Parti contraenti hanno diritto a una quota equa delle forniture internazionali di tali materiali e prodotti energetici; e
 - B) le misure in contrasto con il presente Trattato cessino non appena siano venute meno le condizioni all'origine di esse; oppure
- iii) intesa a beneficiare investitori originari o persone o categorie socialmente o economicamente

³⁶ Vedere l'articolo 32(1), pag. 48; e l'Allegato T, pag. 72seg e pag. 94.

³⁷ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 14 dell'ACCORDO. Con riferimento agli articoli 22 e 23, pag. 15; e nota 45, pag. 46.

³⁸ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 15 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 24, pag. 15; e nota 45, pag. 46.

sfavorite o i loro investimenti e notificata al Segretariato come tale, purché detta misura

- A) non abbia un impatto significativo sull'economia di detta Parte contraente; e
- B) non effettui discriminazioni tra investitori di qualsiasi altra Parte contraente e investitori di detta Parte contraente non inclusi tra quelli cui è destinata la misura,

a condizione che tali misure non costituiscano forme dissimulate di restrizioni all'attività economica nel settore dell'energia o discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Parti contraenti o tra investitori o altre persone interessate delle Parti contraenti. Le misure debbono essere debitamente motivate e non devono annullare o pregiudicare qualsiasi vantaggio che una o più altre Parti contraenti possono ragionevolmente attendersi ai sensi del presente Trattato, in misura superiore allo stretto necessario per conseguire tal fine.

- 3. Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle di cui al paragrafo 1, non possono essere interpretate nel senso di impedire a qualsiasi Parte contraente di adottare qualsiasi misura che essa ritenga necessaria:
 - a) per la tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza, compresi quelli:
 - i) relativi alle forniture di materiali e prodotti energetici a un'istituzione militare; o
 - ii) decisi in tempo di guerra, conflitto armato o altra emergenza nelle relazioni internazionali;
 - b) per attuare le politiche nazionali in materia di non proliferazione di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi o necessarie per adempiere ai suoi obblighi e intese derivanti dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dagli orientamenti per i fornitori di materie nucleari e da altri obblighi o intese internazionali in materia di non proliferazione nucleare; o
 - c) per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Detta misura non deve costituire una forma dissimulata di restrizione al transito.

- 4. Le disposizioni del presente Trattato sulla concessione del trattamento della nazione più favorita non obbligano alcuna Parte contraente ad estendere agli investitori di un'altra Parte contraente un trattamento preferenziale:
 - a) derivante dalla sua qualità di membro di un'area di libero scambio, unione doganale³⁹ o economica; o
 - b) concesso in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale di cooperazione economica tra Stati che erano parti costituenti dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, in attesa che le loro reciproche relazioni economiche siano istituite su base definitiva.

ARTICOLO 25

ACCORDI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA⁴⁰

- 1. Le disposizioni del presente Trattato non possono essere interpretate nel senso di obbligare una Parte contraente che è membro di un accordo di integrazione economica, in appresso designato "AIE", ad

³⁹ Vedere punto 5 delle DECISIONI RELATIVE AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA (Allegato 2 dell'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA dell'Energia). Con riferimento agli articoli 24(4)(a) e 25, pag. 96; e nota 7, pag. 23.

⁴⁰ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 5 della DICHIARAZIONE. Con riferimento all'articolo 25, pag. 18; e punto 5 delle DECISIONI RELATIVE AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA (Allegato 2 dell'Atto Finale della Conferenza della Carta europea dell'Energia). Con riferimento agli articoli 24(4)(a) e 25, pag. 96; e nota 7, pag. 23.

estendere, mediante il trattamento della nazione più favorita, ad un'altra Parte contraente che non ne sia membro, qualsiasi trattamento preferenziale applicabile tra le parti membri di detto "AIE".

2. Ai fini del paragrafo 1, un "AIE" significa un accordo che liberalizza sostanzialmente, tra l'altro, il commercio e l'investimento, stabilendo l'assenza o la soppressione di sostanzialmente ogni forma di discriminazione tra o all'interno delle parti mediante la soppressione delle misure di discriminazione in vigore e/o il divieto di nuove o più rigorose misure di discriminazione, sia al momento dell'entrata in vigore di detto accordo che entro un periodo di tempo ragionevole.
3. Il presente articolo non incide sull'applicazione del GATT e degli atti correlati, ai sensi dell'articolo 29.

PARTE V

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE⁴¹

ARTICOLO 26

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UN INVESTITORE E UNA PARTE CONTRAENTE⁴²

1. Le controversie tra una Parte contraente riguardanti la presunta violazione di un obbligo posto a suo carico a norma della parte III e un investitore di un'altra Parte contraente, in relazione a un suo investimento nell'area della prima sono da risolvere ove possibile in via amichevole.
2. Ove tali controversie non possano risolversi secondo le disposizioni del paragrafo 1 entro il termine di tre mesi dalla data in cui una delle Parti della controversia abbia richiesto la soluzione amichevole, l'investitore interessato, può scegliere di sottoporre la controversia per essere decisa:
 - a) alle corti o ai tribunali amministrativi della Parte contraente parte della controversia⁴³;
 - b) in conformità a qualsiasi procedura applicabile di soluzione di controversie concordata in precedenza; o
 - c) in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo.
3.
 - a) Fatto salvo unicamente il disposto delle lettere b) e c), ciascuna Parte contraente presta il proprio consumo incondizionato a sottoporre una controversia all'arbitrato o alla conciliazione internazionale in conformità alle disposizioni del presente articolo.
 - b)
 - i) Le Parti contraenti elencate nell'allegato ID non prestano il loro consenso incondizionato ove l'investitore abbia in precedenza sottoposto la controversia in conformità al paragrafo 2, lettere a) o b).
 - ii) A fini della trasparenza, ciascuna Parte contraente elencata nell'allegato ID invia al Segretariato una comunicazione scritta sulle proprie politiche, prassi e condizioni in materia, non oltre la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, in conformità

⁴¹ Vedere punto 1 delle DECISIONI RELATIVE AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA (Allegato 2 dell'Atto Finale della Conferenza della Carta europea dell'Energia). Con riferimento al Trattato come insieme, pag. 95; e ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 9 dell'ACCORDO. Con riferimento agli articoli 9, 10 e parte quinta, pag. 15.

⁴² Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 17 dell'ACCORDO. Con riferimento agli articoli 26 e 27, pag. 15.

⁴³ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 16 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 26(2)(a), pag. 15.

dell'articolo 39 o del deposito del suo strumento di adesione, in conformità dell'articolo 41.

- c) Una Parte contraente elencata nell'allegato IA non presta il proprio consenso incondizionato rispetto ad una controversia sorta in merito all'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1.
4. Qualora un investitore scelga di sottoporre la controversia per soluzione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), deve anche notificare per iscritto il proprio consenso a che la controversia sia sottoposta a:
- a) i) il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (International Centre for Settlement of Investment Disputes), istituito conformemente alla Convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e soggetti di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 (in appresso denominata "Convenzione ICSID"), se la Parte contraente dell'investitore e la Parte contraente parte della controversia sono entrambe parti della Convenzione ICSID; o
 - ii) il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti, istituito conformemente alla Convenzione di cui alla lettera a), punto i) in conformità del regolamento che disciplina il Servizio aggiuntivo per la gestione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro, in appresso designato "Regolamento del Servizio aggiuntivo", se la Parte contraente dell'investitore o la Parte contraente parte della controversia, ma non entrambe, è parte della Convenzione ICSID;
 - b) un unico arbitro o un tribunale arbitrale ad hoc, costituito in conformità del regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, (in appresso denominata "UNCITRAL"); o
 - c) un procedimento arbitrale da parte dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma.
5. a) Per il consenso di cui al paragrafo 3, unitamente al consenso dell'investitore espresso per iscritto ai sensi del paragrafo 4, si considera ricorrere il requisito riguardante:
- i) il consenso per iscritto delle parti di una controversia ai fini del capitolo II della Convenzione ICSID e del Regolamento del Servizio aggiuntivo; e
 - ii) un "accordo per iscritto" ai fini dell'articolo II della Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. New York, 10 giugno 1958, in appresso designata "Convenzione di New York".
 - iii) "l'accordo scritto delle parti di un contratto" ai fini dell'articolo 1 del regolamento arbitrale UNCITRAL.
- b) Qualsiasi arbitrato ai sensi del presente articolo ha luogo, su richiesta di qualsiasi parte della controversia, in uno Stato che è parte delle Convenzioni di New York. Le pretese sottoposte ad arbitrato si considerano sorte da un rapporto o un'operazione commerciale ai fini dell'articolo I di tale Convenzione.
6. Un tribunale istituito in virtù del paragrafo 4 decide sulle questioni oggetto di controversia in conformità del presente Trattato e delle norme e di principi applicabili del diritto internazionale.
7. Un investitore diverso da una persona fisica avente la nazionalità di una Parte contraente parte della controversia alla data del consenso per iscritto di cui al paragrafo 4 e che, prima dell'insorgere di una controversia tra esso e detta Parte contraente, è controllato da investitori di un'altra Parte contraente, è considerato, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione ICSID, come un "cittadino di un altro Stato contraente" e ai fini dell'articolo 1, paragrafo 6 del Regolamento del Servizio aggiuntivo, è considerato un "cittadino di un altro Stato".

8. Il lodo arbitrale, che può comprendere una liquidazione di interessi, è inappellabile e vincolante per le Parti della controversia. Un lodo arbitrale riguardante una misura di un'autorità o ente territoriale della Parte contraente parte della controversia stabilisce che la Parte contraente possa pagare il risarcimento in moneta in luogo di qualsiasi altro rimedio (remedy) concesso. Ciascuna Parte contraente provvede senza indugio alla sua esecuzione e adotta disposizioni per rendere esecutivo detto lodo arbitrale nella propria area.

ARTICOLO 27

SOLUZIONE DI CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI⁴⁴

1. Le Parti contraenti si adoperano affinché le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato siano risolte attraverso i canali diplomatici.
2. Se una controversia non è stata risolta in conformità del paragrafo 1 entro un periodo ragionevole, salvo se altrimenti previsto nel presente Trattato o se diversamente concordato per iscritto dalle Parti contraenti, e salvo per quanto riguarda l'applicazione o l'interpretazione dell'articolo 6 o 19 o, per le Parti contraenti elencate nell'allegato IA, l'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1, una o l'altra delle Parti, previa notifica per iscritto all'altra Parte della controversia, può sottoporre la questione ad un tribunale arbitrale ad hoc ai sensi del presente articolo.
3. Questo tribunale arbitrale ad hoc è costituito come segue:
 - a) la Parte contraente che avvia il procedimento nomina un membro del tribunale e informa l'altra Parte contraente parte della controversia della sua nomina, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 da parte dell'altra Parte contraente;
 - b) entro 60 giorni dal ricevimento della notifica per iscritto di cui al paragrafo 2, l'altra Parte contraente parte della controversia nomina un membro. Se la nomina non avviene entro il termine prescritto, la Parte contraente che ha avviato il procedimento può richiedere, entro 90 giorni dal ricevimento della notifica per iscritto di cui al paragrafo 2, che la nomina sia effettuata in conformità della lettera d);
 - c) le Parti contraenti parti della controversia nominano un terzo membro, che ha la funzione di presidente del tribunale arbitrale e che non può avere la nazionalità o cittadinanza di una Parte contraente parte della controversia. Se, entro 150 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti non riescono ad accordarsi sulla nomina del terzo membro, questa avviene ai sensi della lettera d), su richiesta di ognuna delle Parti contraenti che deve essere presentata entro 180 giorni dal ricevimento della notifica;
 - d) le nomine cui procedere in conformità del presente paragrafo, sono effettuate dal Segretario generale della Corte permanente dell'arbitrato internazionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso. Se il Segretario generale non può assolvere questo compito, le nomine sono effettuate dal Primo segretario dell'ufficio di presidenza. Se quest'ultimo, a sua volta, non può assolvere il compito, le nomine sono effettuate dal vicario più anziano;
 - e) le nomine effettuate in conformità delle lettere da a) a d), debbono essere basate sulla competenza e sull'esperienza delle persone da nominare, in particolare in relazione alle materie oggetto del presente Trattato;
 - f) in assenza di un accordo in senso contrario tra le Parti contraenti, si applicano le regole di arbitrato di UNCITRAL, tranne per quanto modificato dalla Parti contraenti parte della controversia o dagli arbitri. Il tribunale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi membri;

⁴⁴ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 17 dell'ACCORDO. Con riferimento agli articoli 26 e 27, pag. 15; e articolo 28, pag. 46.

- g) il tribunale decide sulla controversia in conformità del presente Trattato e delle norme e dei principi applicabili del diritto internazionale;
- h) il lodo arbitrale ha carattere inappellabile e vincolante per le Parti contraenti parti della controversia;
- i) qualora, nel pronunciare un lodo arbitrale, un tribunale constati che una misura di un governo o autorità, regionale o locale, nell'area di una Parte contraente elencata nella parte I dell'allegato P non è conforme al presente Trattato, ciascuna parte della controversia può invocare il disposto della parte II dell'allegato P;
- j) le spese del tribunale, compreso il compenso spettante ai suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti parti della controversia. Tuttavia, il tribunale può, a sua discrezione, stabilire che una percentuale maggiore dei costi sia a carico di una delle Parti contraenti parte della controversia;
- k) salvo diverso accordo delle Parti contraenti parti della controversia, il tribunale siede all'Aia e utilizza la sede e i servizi della Corte permanente di arbitrato;
- l) una copia del lodo arbitrale è depositata presso il Segretariato che provvede a divulgarla.

ARTICOLO 28

NON APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 27 A TALUNE CONTROVERSIE

Una controversia tra le Parti contraenti sull'applicazione o l'interpretazione dell'articolo 5 o 29 non può essere risolta in base all'articolo 27, salvo se altrimenti convenuto dalle Parti contraenti contendenti.

PARTE VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI PROVVISORIE SU QUESTIONI COMMERCIALI⁴⁵

1. Fintanto che qualsiasi Parte contraente non è membro né del GATT e atti correlati, si applicano agli scambi di materiali e prodotti energetici le disposizioni del presente articolo.
2. a) Gli scambi di materiali e prodotti energetici tra Parti contraenti delle quali almeno una non è membro del GATT o di un atto correlato pertinente, sono disciplinati, fatto salvo il disposto di cui alle lettere b) e c) e le eccezioni e regole di cui all'allegato G, dalle disposizioni del GATT 1947 e atti correlati, in vigore il 1° marzo 1994 e applicate fra i membri del GATT 1947 relativamente ai materiali e prodotti energetici, come se tutte le Parti contraenti fossero membri del GATT 1947 e degli atti correlati.⁴⁶

⁴⁵ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 14 dell'ACCORDO. Con riferimento agli articoli 22 e 23, pag. 15; 15. Con riferimento all'articolo 24, pag. 15; e articolo 28, pag. 46.

⁴⁶ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 18 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 29(2)(a), pag. 16; e DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE NEL CORSO DELLA SESSIONE DI APPROVAZIONE DEL 17 DICEMBRE 1994, pag. 109.

- b) Gli scambi di una Parte contraente che in precedenza faceva parte dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, possono invece essere disciplinati, fatto salvo il disposto dell'allegato TFU, da un accordo tra due o più di detti Stati fino al 1° dicembre 1999 ovvero sino all'ammissione al GATT di detta parte contraente, se precedente.
- c) La lettera a) non si applica relativamente agli scambi fra due membri del GATT, se uno di essi non è membro del GATT 1947.
3. Ogni firmatario del presente Trattato ed ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che accede al presente Trattato, alla data della firma o del deposito del suo strumento di adesione, fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri, prelevati ai materiali e prodotti energetici al momento dell'importazione o esportazione, indicando il livello applicato alla data della firma o del deposito. Qualsiasi modifica di detti tariffe e oneri deve essere notificata al Segretariato che ne informa le Parti contraenti.
4. Ciascuna Parte contraente si impegna a non aumentare dette tariffe o altri oneri prelevati al momento dell'importazione o esportazione:
- a) nel caso dell'importazione di materiali e prodotti energetici descritti nella parte I dell'elenco relativo alle Parti contraenti di cui all'articolo II del GATT, oltre il livello ivi stabilito, se la Parte contraente è membro del GATT;
- b) nel caso dell'esportazione di materiali e prodotti energetici e della loro importazione, oltre il livello notificato più recentemente al Segretariato, se la Parte contraente non è membro del GATT, salvo se ciò sia consentito dal disposto applicabile in virtù del paragrafo 2, lettera a).
5. Una parte contraente può aumentare le tariffe o altri oneri oltre il livello di cui al paragrafo 4 soltanto se:
- a) nel caso di una tariffa o altro onere prelevati al momento dell'importazione, ciò non è incompatibile con le disposizioni applicabili del GATT diverse da quelle del GATT e atti correlati elencate nell'allegato G e le corrispondenti disposizioni del GATT 1994 ed atti correlati; ovvero
- b) essa ha notificato al Segretariato, nella massima misura possibile ai sensi delle proprie procedure legislative, la sua proposta di detto aumento, ha fornito alle altre Parti contraenti interessate ragionevoli possibilità di consultazione in merito alla proposta e ha preso in considerazione eventuali osservazioni di dette Parti contraenti.
6. I firmatari si impegnano ad avviare negoziati, non oltre il 1° gennaio 1995, al fine di stipulare entro il 1° gennaio 1998, come opportuno alla luce degli sviluppi nel sistema commerciale mondiale, un testo di modifica del presente Trattato che, fatte salve le condizioni in esso stabilite, impegni ciascuna Parte contraente a non aumentare dette tariffe o oneri oltre il livello stabilito nella modifica.⁴⁷
7. L'allegato D si applica alle controversie riguardanti la conformità alle disposizioni applicabili agli scambi in virtù del presente articolo e, alle controversie concernenti l'osservanza dell'articolo 5 tra Parti contraenti di cui almeno una non è membro del GATT, salvo se altrimenti convenuto da entrambe le Parti contraenti e che l'allegato D non si applichi a qualsiasi controversia tra le Parti contraenti derivante sostanzialmente da un accordo che:
- a) è stato notificato in conformità e risponde agli altri requisiti del paragrafo 2, lettera b) e dell'allegato TFU; o
- b) istituisce una zona di libero scambio o un'unione doganale come descritto all'articolo XXIV del GATT.

⁴⁷ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 11 dell'ACCORDO. Con riferimento agli articoli 10(4), pag. e (6), pag. 15.

ARTICOLO 30

SVILUPPI NEGLI ACCORDI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

Alla luce dell'Atto finale, fatto a Marrakesh il 15 aprile 1994, che integra i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, le Parti si impegnano a considerare, non oltre il 1° luglio 1995 o non oltre l'entrata in vigore del presente Trattato, se successiva, opportuni emendamenti al presente Trattato in vista dell'adozione di detti emendamenti da parte della Conferenza della Carta.

ARTICOLO 31

APPARECCHIATURE CONNESSE CON L'ENERGIA

La Conferenza della Carta provvisoria, alla sua prima riunione, inizia ad esaminare l'inserimento di apparecchiature connesse con l'energia nelle disposizioni commerciali del presente Trattato.

ARTICOLO 32

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Riconoscendo la necessità di un periodo di tempo per adeguarsi ai requisiti di un'economia di mercato, una Parte contraente elencata nell'allegato T può sospendere temporaneamente il pieno adempimento dei suoi obblighi derivanti da una qualsiasi o più delle seguenti disposizioni del presente Trattato, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6:

Articolo 6, paragrafi 2 e 5⁴⁸

Articolo 7, paragrafo 4⁴⁹

Articolo 9, paragrafo 1⁵⁰

Articolo 10, paragrafo 7 - misure specifiche⁵¹

Articolo 14, paragrafo 1, lettera d) - unicamente per quanto riguarda il trasferimento dei redditi non spesi⁵²

Articolo 20, paragrafo 3⁵³

Articolo 22, paragrafi 1 e 3.⁵⁴

2. Le altre Parti contraenti assistono qualsiasi Parte contraente che abbia sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, a realizzare le condizioni per poter porre fine alla sospensione. L'assistenza è fornita nella forma da esse considerata più efficace a far fronte alle necessità notificate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), comprese, ove opportuno, intese bilaterali o multilaterali.
3. Le disposizioni applicabili, le tappe verso la piena attuazione di ciascuna di esse, le misure da adottare e la data o, a titolo eccezionale, un avvenimento contingente in cui ogni tappa sarà completata e le misure adottate, sono elencate per ciascuna Parte contraente che richiede periodi di transizione, nell'allegato T. Ciascuna Parte contraente adotta la misura elencata alla data indicata per la pertinente disposizione e la tappa, come stabilito nell'allegato T. Le Parti contraenti che hanno temporaneamente sospeso il pieno

⁴⁸ "Concorrenza", vedere pag. 26seg.

⁴⁹ "Transito", vedere pag. 27segg.

⁵⁰ "Accesso al capitale", vedere pag. 29seg.

⁵¹ "Promozione, protezione e trattamento degli investimenti", vedere pag. 30segg.

⁵² "Trasferimenti legati agli investimenti", vedere pag. 34seg.

⁵³ "Trasparenza", vedere pag. 38.

⁵⁴ "Stato e aziende privilegiate", vedere pag. 40seg.

adempimento ai sensi del paragrafo 1, si adoperano a realizzare il pieno adempimento ai relativi obblighi, entro il 1° luglio 2001. Qualora una Parte contraente ritenga necessario, a causa di circostanze eccezionali, chiedere che il periodo di detta sospensione temporanea sia prolungato o che sia introdotta una qualsiasi sospensione temporanea, non indicata in precedenza nell'allegato T, la decisione su una richiesta di modifica dell'allegato T è adottata dalla Conferenza della Carta.

4. Una Parte contraente che abbia invocato un periodo transitorio notifica al Segretariato almeno una volta ogni 12 mesi quanto segue:
 - a) l'attuazione di ogni misura elencata nel suo allegato T e i progressi generali verso il pieno adempimento;
 - b) i progressi che prevede di compiere nei 12 mesi successivi verso il pieno adempimento dei suoi obblighi, gli eventuali problemi previsti e le sue proposte per risolverli;
 - c) la necessità di assistenza tecnica per facilitare il completamento delle tappe di cui all'allegato T, necessarie per la piena attuazione del presente Trattato o per far fronte a qualsiasi problema notificato conformemente alla lettera b) e per promuovere altre riforme necessarie per l'orientamento al mercato e l'ammodernamento del suo settore energetico;
 - d) qualsiasi eventuale necessità di presentare una richiesta del tipo indicato al paragrafo 3;
5. Il Segretariato:
 - a) comunica a tutte le Parti contraenti le notifiche di cui al paragrafo 4;
 - b) diffonde e promuove attivamente, avvalendosi ove opportuno delle intese esistenti nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c);
 - c) invia alla fine di ogni semestre a tutte le Parti contraenti un riassunto di tutte le notifiche inviate ai sensi del paragrafo 4, lettera a) o d).
6. La Conferenza della Carta verifica annualmente i progressi compiuti dalle Parti contraenti nell'attuazione del disposto del presente articolo e il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c). Nel corso di tale riesame, essa può decidere di intervenire nel modo opportuno.

PARTE VII

STRUTTURA E ISTITUZIONI

ARTICOLO 33

PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI SULLA CARTA DELL'ENERGIA⁵⁵

1. La Conferenza della Carta può autorizzare il negoziato di vari protocolli o dichiarazioni sulla Carta dell'energia per perseguire gli obiettivi e i principi della Carta.
2. Qualsiasi firmatario della Carta può partecipare ai negoziati.

⁵⁵ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 19 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 33, pag. 16.

3. Uno Stato o un'Organizzazione regionale d'integrazione economica non divengono parte di un protocollo o di una dichiarazione se non sono, o non divengono nello stesso tempo, firmatari della Carta e Parte contraente del presente Trattato.
4. Fatti salvi il paragrafo 3 e il paragrafo 6, lettera a), le disposizioni finali che si applicano ad un protocollo sono definite in tale protocollo.
5. Un protocollo si applica soltanto alle Parti contraenti che consentono di esservi vincolate e lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti che non sono parti del protocollo.
6.
 - a) Un protocollo può assegnare compiti alla Conferenza della Carta e funzioni al Segretariato a condizione che ciò non avvenga in base ad una modifica ad un protocollo a meno che tale modifica sia approvata dalla Conferenza della Carta, approvazione che non è soggetta ad alcuna delle disposizioni del protocollo che sono consentite dalla lettera b).
 - b) Un protocollo che prevede decisioni che devono essere prese dalla Conferenza della Carta, può, fatta salva la lettera a), contemplare, relativamente a dette decisioni:
 - i) regole di votazione diverse da quelle contenute nell'articolo 36;
 - ii) che soltanto le parti del protocollo siano considerate Parti contraenti ai sensi dell'articolo 36 o autorizzate a votare in conformità delle regole stabilite nel protocollo.

ARTICOLO 34

CONFERENZA DELLA CARTA DELL'ENERGIA⁵⁶

1. Le Parti contraenti si riuniscono periodicamente nella Conferenza della Carta dell'energia (qui designata la "Conferenza della Carta"), alla quale ogni Parte contraente ha diritto ad essere rappresentata da un membro. Le riunioni ordinarie si svolgono ad intervalli stabiliti dalla Conferenza della Carta.
2. Possono essere convocate riunioni straordinarie della Conferenza della Carta, a date stabilite da quest'ultima o su richiesta scritta di una Parte contraente, a condizione che essa sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti contraenti entro sei settimane dalla data in cui il Segretariato ha comunicato la richiesta alle parti contraenti.
3. Le funzioni della Conferenza della Carta sono:
 - a) eseguire i compiti ad essa conferiti dal presente Trattato e da qualsiasi protocollo;
 - b) seguire e facilitare l'attuazione dei principi della Carta e delle disposizioni del presente Trattato e dei protocolli;
 - c) facilitare, in conformità al presente Trattato e ai protocolli, il coordinamento di opportune misure generali per attuare i principi della Carta;
 - d) esaminare e adottare programmi di lavoro che saranno eseguiti dal Segretariato;
 - e) esaminare e approvare conti annuali e il bilancio preventivo del Segretariato;
 - f) esaminare e approvare o adottare le clausole di qualsiasi accordo sulla sede o di altro genere, ivi compresi i privilegi e le immunità considerati necessari per la Conferenza della Carta e il

⁵⁶ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 20 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 34, pag. 16.

Segretariato;

- g) incoraggiare un impegno di cooperazione inteso ad agevolare e promuovere le riforme orientate al mercato e l'ammodernamento dei settori energetici nei paesi in fase di transizione economica dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;
 - h) autorizzare e approvare i poteri di negoziare dei protocolli, ed esaminarne e adottarne i testi e relative modifiche;
 - i) autorizzare il negoziato di dichiarazioni e approvarne il rilascio;
 - j) decidere sulle adesioni al presente Trattato;
 - k) autorizzare i negoziati, esaminare e approvare o adottare gli accordi di associazione;
 - l) esaminare e adottare testi di modifica al presente Trattato;
 - m) esaminare e approvare modifiche e cambiamenti tecnici degli allegati al presente Trattato;⁵⁷
 - n) nominare il Segretario generale e adottare tutte le decisioni necessarie per la costituzione e il funzionamento del Segretariato, compresi la struttura, il livello dell'organico e le condizioni di assunzione di funzionari e impiegati.
4. Nello svolgimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta, tramite il Segretariato, coopera utilizzandoli il più possibile, in chiave di economia ed efficienza, con i servizi e i programmi di altre istituzioni ed organizzazioni aventi competenze riconosciute in campi attinenti agli obiettivi del presente Trattato.
5. La Conferenza della Carta può istituire, se ritenuto opportuno, organi sussidiari, ove lo consideri opportuno per l'esecuzione dei suoi compiti.
6. La Conferenza della Carta esamina e adotta norme procedurali e finanziarie.
7. Nel 1999 e successivamente ad intervalli (non superiori a cinque anni), che saranno decisi dalla Conferenza della Carta, quest'ultima riesamina accuratamente i compiti previsti dal presente Trattato rispetto al grado di attuazione delle disposizioni del Trattato e dei protocolli. A conclusione di ogni riesame, la Conferenza della Carta può modificare o abolire i compiti di cui al paragrafo 3 e può sollevare il Segretariato dalle sue funzioni.

ARTICOLO 35

SEGRETARIATO

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta ha un Segretariato che si compone del Segretario generale e del personale strettamente necessario a garantire prestazioni efficienti.
2. Il Segretario generale è nominato dalla Conferenza della Carta. La prima nomina è per un periodo massimo di cinque anni.
3. Nell'adempimento dei suoi compiti, il Segretariato è responsabile nei confronti della Conferenza della Carta cui deve riferire.

⁵⁷ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 21 dell'ACCORDO. Con riferimento all'articolo 34(3)(m), pag. 16.

4. Il Segretariato fornisce alla Conferenza della Carta tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti ed esegue le funzioni che gli sono assegnate dal presente Trattato e da qualsiasi protocollo nonché qualsiasi altra funzione assegnatagli dalla Conferenza della Carta.
5. Il Segretariato può concludere le intese amministrative e contrattuali che possano rivelarsi necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.

ARTICOLO 36

VOTAZIONI

1. L'unanimità delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione è necessaria per le decisioni della Conferenza della Carta riguardanti le seguenti questioni:
 - a) l'adozione di modifiche del presente Trattato diverse da quelle di cui agli articoli 34 e 35 e all'allegato T;
 - b) l'approvazione di adesioni al presente Trattato in base all'articolo 41, di Stati o Organizzazioni regionali di integrazione economica non firmatari della Carta alla data del 16 giugno 1995;
 - c) l'autorizzazione a negoziare, approvare o adottare il testo di accordi di associazione;
 - d) l'approvazione di modifiche agli allegati EM, NI, G e B;
 - e) l'approvazione di cambiamenti tecnici degli allegati al presente Trattato; e
 - f) l'approvazione delle nomine effettuate dal Segretario generale dei membri del collegio, ai sensi dell'allegato D, paragrafo 7.

Le Parti contraenti compiono ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consensus su qualsiasi altra questione per la quale il presente Trattato prevede la loro decisione. Se non è possibile raggiungere un accordo mediante consensus, si applicano i paragrafi da 2 a 5.

2. Le decisioni riguardanti questioni di bilancio di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera e), sono adottate a maggioranza qualificata delle Parti contraenti i cui contributi, valutati secondo quanto specificato nell'allegato B, rappresentano complessivamente almeno tre quarti dei contributi totali valutati ivi specificati.
3. Le decisioni sulle questioni di cui all'articolo 34, paragrafo 7, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti.
4. Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 1, lettere da a) a f), paragrafi 2 e 3, e fatto salvo il paragrafo 6, le decisioni previste dal presente Trattato sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione della Conferenza della Carta alla quale sono decise tali questioni.
5. Ai fini del presente articolo, per "Parti contraenti presenti e votanti" si intendono le Parti contraenti presenti che esprimono un voto favorevole o contrario, restando inteso che la Conferenza della Carta può decidere norme procedurali per consentire che tali decisioni siano prese dalle Parti contraenti per corrispondenza.
6. Salvo quanto previsto al paragrafo 2, le decisioni di cui al presente articolo sono valide soltanto se prese con il sostegno della maggioranza semplice delle Parti contraenti.
7. Ad un'Organizzazione regionale di integrazione economica nelle votazioni compete un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato; sempreché detta

Organizzazione non eserciti il diritto di voto qualora lo esercitino i suoi Stati membri e viceversa.

8. Qualora si verificano persistenti ritardi nell'adempimento degli obblighi finanziari di una Parte contraente in base al presente Trattato, la Conferenza della Carta può sospendere in tutto o in parte i diritti di tale Parte contraente.

ARTICOLO 37

PRINCIPI FINANZIARI

1. Le spese di rappresentanza alle riunioni sono a carico di ciascuna Parte contraente della Conferenza della Carta e dei suoi organi sussidiari.
2. Le spese relative alle riunioni della Conferenza della Carta e degli organi sussidiari sono considerate spese del Segretario.
3. Le spese del Segretariato sono sostenute dalle Parti contraenti a mezzo di contributi determinati in funzione della loro capacità economica nella misura precisata dall'allegato B, il cui disposto può essere modificato in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d).
4. Un protocollo contiene disposizioni per garantire che le spese del Segretariato derivanti da detto protocollo siano a carico delle parti di esso.
5. La Conferenza della Carta può inoltre accettare contributi volontari, da una o più Parti contraenti o da altre fonti. Le spese coperte da questi contributi non sono considerate spese del Segretariato ai sensi del paragrafo 3.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38

FIRMA

Il presente Trattato è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali d'integrazione economica che hanno firmato la Carta a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.

ARTICOLO 39

RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE

Il presente Trattato è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

ARTICOLO 40

APPLICAZIONE AI TERRITORI⁵⁸

⁵⁸ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 6 della DICHIARAZIONE. Con riferimento all'articolo 40, pag. 18.

1. Qualsiasi Stato o Organizzazione regionale d'integrazione economica può al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare, mediante dichiarazione depositata presso il depositario, che il Trattato è vincolante per esso in ordine a tutti i territori delle cui relazioni internazionali esso è responsabile, ovvero per uno o più di essi. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di entrata in vigore del Trattato per tale Parte contraente.
2. Successivamente ogni Parte contraente può con dichiarazione depositata presso il depositario, impegnarsi ai sensi del presente Trattato relativamente ad altri territori specificati nella dichiarazione. Rispetto a tali territori, il Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del depositario.
3. Qualsiasi dichiarazione espressa ai sensi dei due paragrafi precedenti può essere revocata, rispetto a territori specificati in tale dichiarazione mediante notifica al depositario. Fatto salvo il disposto dell'articolo 47, paragrafo 3, la revoca ha effetto dopo un anno dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del depositario.
4. La definizione di "Area" all'articolo 1, paragrafo 10 dev'essere interpretata tenendo presente ogni dichiarazione depositata ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 41

ADESIONE

Il presente Trattato è aperto, a decorrere dalla data in cui il Trattato è stato chiuso alla firma, all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato la Carta, secondo modalità che devono essere approvate dalla Conferenza della Carta. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

ARTICOLO 42

EMENDAMENTI

1. Ogni Parte contraente può proporre emendamenti al presente Trattato.
2. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento è comunicato dal Segretariato alle Parti contraenti almeno tre mesi prima della data in cui se ne propone l'adozione da parte della Conferenza della Carta.
3. Gli emendamenti al presente Trattato i cui testi sono stati adottati dalla Conferenza della Carta sono comunicati dal Segretariato al depositario che li sottopone a tutte le Parti contraenti per ratifica, accettazione o approvazione.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti al presente Trattato sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti entrano in vigore tra le Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati o approvati il novantesimo giorno successivo al deposito presso il depositario degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da almeno tre quarti delle Parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualsiasi altra Parte contraente il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione delle modifiche.

ARTICOLO 43

ACCORDI DI ASSOCIAZIONE

1. La Conferenza della Carta può autorizzare il negoziato di accordi di associazione con Stati o con Organizzazioni regionali di integrazione economica o con organizzazioni internazionali per promuovere l'attuazione degli obiettivi e dei principi della Carta e delle disposizioni del presente Trattato o di uno o più protocolli.
2. La relazione così stabilita e i diritti e gli obblighi per uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica o un'Organizzazione internazionale che si associano sono adeguati alle circostanze specifiche dell'associazione e sono sempre stabiliti nell'accordo di associazione.

ARTICOLO 44

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o di adesione ad esso da parte di uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica che è firmataria della Carta alla data del 16 giugno 1995.
2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, accetti, approvi o che vi aderisca dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da una Organizzazione regionale d'integrazione economica non è calcolato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

ARTICOLO 45

APPLICAZIONE PROVVISORIA

1. Ciascun firmatario conviene di dare applicazione provvisoria al presente Trattato, nei limiti in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con la sua costituzione, le proprie leggi o i propri regolamenti, prima della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 44.
2.
 - a) Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, ogni firmatario, al momento della firma, può consegnare al depositario una dichiarazione secondo cui non può accettare l'applicazione provvisoria. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ad un firmatario che effettua detta dichiarazione. Detto firmatario può, in qualsiasi momento, revocare mediante notifica per iscritto al depositario la propria dichiarazione.
 - b) Né il firmatario che effettua una dichiarazione ai sensi della lettera a), né i suoi investitori possono usufruire dei vantaggi dell'applicazione provvisoria di cui al paragrafo 1.
 - c) Fatto salvo il disposto della lettera a), ogni firmatario che effettua una dichiarazione ai sensi della lettera a), applica provvisoriamente la parte VII, in attesa dell'entrata in vigore del Trattato per detto firmatario, in conformità dell'articolo 44, nella misura in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con le proprie leggi o i propri regolamenti.
3.
 - a) Ogni firmatario può porre fine alla sua applicazione provvisoria del presente Trattato mediante notifica per iscritto al depositario della sua intenzione di non diventare una Parte contraente del Trattato. Per ogni firmatario, la cessazione dell'applicazione provvisoria prende effetto allo spirare del termine di 60 giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto detta notifica per iscritto da parte

del firmatario.

- b) Qualora un firmatario ponga fine alla sua applicazione provvisoria del presente Trattato, ai sensi della lettera a), l'obbligo del firmatario ai sensi del paragrafo 1 di applicare le parti III e V a qualsiasi investimento effettuato nella sua area da investitori di altri firmatari permane pur sempre valido rispetto a questi investimenti per i venti anni successivi alla data effettiva di cessazione, salvo se altrimenti stabilito alla lettera c).
 - c) Il disposto della lettera b) non si applica ai firmatari elencati nell'allegato PA. Un firmatario può essere cancellato dall'elenco dell'allegato PA dopo consegna della sua richiesta in tal senso al Depositario.
4. In attesa dell'entrata in vigore del presente Trattato, i firmatari si riuniscono periodicamente nell'ambito della Conferenza della Carta provvisoria, la cui prima riunione è convocata dal Segretariato provvisorio di cui al paragrafo 5, entro 180 giorni dalla data di apertura alla firma del Trattato, come specificato all'articolo 38.
 5. Le funzioni del Segretariato sono svolte in via interinale da un Segretariato provvisorio, fino all'entrata in vigore del presente Trattato, ai sensi dell'articolo 44, e alla costituzione di un Segretariato.
 6. I firmatari, in conformità e in osservanza del disposto del paragrafo 1 ovvero del paragrafo 2, lettera c), contribuiscono alle spese del Segretariato provvisorio come se essi fossero Parti contraenti ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3. Qualsiasi modifica apportata dai firmatari all'allegato B cessa al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.
 7. Uno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che, antecedentemente all'entrata in vigore del presente Trattato, acceda al presente Trattato in conformità dell'articolo 41, ha i diritti e assume gli obblighi di un firmatario ai sensi del presente articolo in attesa dell'entrata in vigore del Trattato.

ARTICOLO 46

RISERVE

Non si possono formulare riserve al presente Trattato.

ARTICOLO 47

RECESSO

1. In qualsiasi momento, dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato per una Parte contraente, quest'ultima può recedere dal Trattato mediante notifica scritta al depositario.
2. Il recesso prende effetto alla scadenza di un anno dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario, ovvero alla data successiva, eventualmente specificata nella notifica di recesso.
3. Le disposizioni del presente Trattato continuano ad applicarsi agli investimenti effettuati nell'area di una Parte contraente da investitori di altre Parti contraenti o nell'area di altre Parti contraenti da investitori di detta Parte contraente, per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data in cui il recesso dal Trattato prende effetto.
4. Tutti i protocolli di cui una Parte contraente è parte cessano di essere in vigore per detta Parte alla data effettiva del suo recesso dal presente Trattato.

ARTICOLO 48

STATUS DEGLI ALLEGATI E DELLE DECISIONI

Gli allegati al presente Trattato e le decisioni di cui all'allegato 2 dell'Atto Finale della Conferenza europea della Carta dell'energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994, sono parti integranti del Trattato.

ARTICOLO 49

DEPOSITARIO

Il Governo della Repubblica del Portogallo è il depositario del presente Trattato.

ARTICOLO 50

TESTI AUTENTICI

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato nelle lingue inglese, francese, tedesca, italiana, russa e spagnola; ciascun testo facente ugualmente fede, in un originale che sarà depositato presso il Governo della Repubblica del Portogallo.

Fatto a Lisbona il diciassette dicembre millenovecentonovantaquattro.⁵⁹

⁵⁹ Per i Firmatari vedere pag. 121seg.

ALLEGATI AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA

1. ALLEGATO EM

MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4)

Energia nucleare	26.12	minerali di uranio o di torio e loro concentrati
	26.12.10	Minerali di uranio e loro concentrati.
	26.12.20	Minerali di torio e loro concentrati
	28.44	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti.
	28.44.10	Uranio naturale e suoi composti.
	28.44.20	Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti.
	28.44.30	Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti.
	28.44.40	Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 28.44.10, 28.44.20 o 28.44.30.
	28.44.50	Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari.
	28.45.10	Acqua pesante (ossido di deuterio).
Carbone, gas naturale, petrolio e prodotti petroliferi, energia elettrica	27.01	Carboni fossili; mattonelle; ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili.
	27.02	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo.
	27.03	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata.
	27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta.
	27.05	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi.
	27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti.
	27.07	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (ad es. benzoli, toluoli, xiloli, naftalene, altre miscele di idrocarburi aromatici, fenoli, oli di

creosoto e altri).

- 27.08 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali.
- 27.09 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.
- 27.10 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi.
- 27.11 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
- liquefatti:
- gas naturale
 - propano
 - butani
 - etilene, propilene, butilene e butadiene (27.11.14)
 - altri
- Allo stato gassoso:
- gas naturale
 - altri
- 27.13 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.
- 27.14 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.
- 27.15 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs").
- 27.16 Energia elettrica
- Altre energie 44.01.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili.
- 44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.

2. ALLEGATO NI

MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI NON RICOMPRESI NELLA DEFINIZIONE DI "ATTIVITÀ ECONOMICA NEL SETTORE DELL'ENERGIA"
(ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5)

- 27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (ad es. benzoli, toluoli, xiloli, naftalene, altre miscele di idrocarburi aromatici, fenoli, oli di creosoto e altri).
- 44.01.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili.
- 44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.

3. ALLEGATO TRM

NOTIFICA E SOPPRESSIONE (TRIM)
(ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4)

1. Ciascuna Parte contraente notifica al Segretariato tutte le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali da essa applicate che non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 5 entro:
 - a) 90 giorni dopo l'entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente è membro del GATT; o
 - b) 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente non è membro del GATT.

Queste misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, di applicazione generale o specifica, sono notificate unitamente alle loro principali caratteristiche.

2. Nel caso di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, applicate sotto autorità discrezionale, si deve notificare ogni applicazione specifica. Non è necessario divulgare le informazioni che potrebbero pregiudicare i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.
3. Ciascuna Parte contraente sopprime tutte le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, notificate ai sensi del paragrafo 1 entro:
 - a) due anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente è membro del GATT; o
 - b) tre anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente non è membro del GATT.
4. Nei periodi applicabili di cui al paragrafo 3, una Parte contraente non modifica le clausole di qualsiasi misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali che essa notifica in base al paragrafo 1 da quelle prevalenti alla data di entrata in vigore del presente trattato in maniera tale da aumentare il grado di discordanza con le disposizioni dell'articolo 5 del presente trattato.
5. In deroga al disposto del paragrafo 4, una Parte contraente, per non arrecare pregiudizio alle imprese costituite che sono soggette ad una misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali, notificata ai sensi del paragrafo 1, può applicare durante il periodo di soppressione la stessa misura ad un nuovo investimento nei casi seguenti:
 - a) i prodotti dell'investimento sono prodotti analoghi a quelli delle imprese costituite; e
 - b) questa applicazione è necessaria per evitare distorsioni concorrenziali tra il nuovo investimento e le imprese costituite.

Qualsiasi misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali, applicata ad un nuovo investimento è notificata al Segretariato. Le clausole di detta misura, in termini di effetti concorrenziali, devono essere equivalenti a quelle applicabili alle imprese costituite e devono cessare allo stesso momento.

6. Qualora uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica aderisca al presente trattato dopo la sua entrata in vigore:
 - a) la notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata alla data posteriore fra la data di cui al paragrafo 1 e quella del deposito dello strumento di adesione; e
 - b) il periodo di soppressione termina alla data posteriore fra quella di cui al paragrafo 3 e quella alla quale il trattato entra in vigore per detto Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica.

4. ALLEGATO N

ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE CHIEDONO ALMENO 3 AREE DISTINTE INTERESSATE
AD UN TRANSITO

(ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 10, lettera a))

1. Canada e Stati Uniti d'America

5. ALLEGATO VC

ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE HANNO ASSUNTO IMPEGNI VOLONTARI
VINCOLANTI CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

(ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6))

6. ALLEGATO ID

ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON CONSENTONO AD UN INVESTITORE DI
SOTTOPORRE LA STESSA CONTROVERSIA ALL'ARBITRATO INTERNAZIONALE IN UNA FASE
SUCCESSIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26

(ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto i))

1. Australia
2. Azerbaigian
3. Bulgaria
4. Canada
5. Croazia
6. Cipro
7. Repubblica ceca
8. Comunità europee
9. Finlandia
10. Grecia
11. Ungheria
12. Irlanda
13. Italia
14. Giappone
15. Kazakistan
16. Norvegia
17. Polonia
18. Portogallo
19. Romania
20. Federazione russa
21. Slovenia
22. Spagna
23. Svezia
24. Stati Uniti d'America

7. ALLEGATO IA

ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON CONSENTONO AD UN INVESTITORE O PARTE
CONTRAENTE DI SOTTOPORRE AD ARBITRATO INTERNAZIONALE UNA CONTROVERSIA
RIGUARDANTE L'ULTIMA FRASE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

(ai sensi degli articoli 26, paragrafo 3, lettera c) e 27, paragrafo 2)

1. Australia
2. Canada
3. Ungheria
4. Norvegia

8. ALLEGATO P

PROCEDURA SPECIALE PER LE CONTROVERSIE A LIVELLO TERRITORIALE (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, punto i))

PARTE I

1. Canada
2. Australia

PARTE II

1. Qualora nel pronunciare un lodo arbitrale un tribunale ritenga che una misura di un governo o autorità regionale o locale di una Parte contraente (qui di seguito denominata la "Parte responsabile") non è conforme ad una disposizione del presente trattato, la Parte responsabile adotta le misure ragionevoli disponibili per garantire l'osservanza del Trattato rispetto alla misura.
2. La Parte responsabile, entro trenta giorni dalla data in cui è stato pronunciato il lodo, notifica per iscritto al Segretariato la sua intenzione di assicurare l'osservanza del trattato rispetto alla misura. Il Segretariato presenta quanto prima possibile la notifica alla Conferenza della Carta e comunque non oltre la riunione di quest'ultima successiva al ricevimento della notifica. Se non è possibile assicurare immediatamente l'osservanza, la Parte responsabile dispone di un periodo ragionevole di tempo per farlo. Il periodo ragionevole di tempo è concordato da entrambe le parti della controversia. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, la Parte responsabile propone alla Conferenza della Carta di consentire un periodo ragionevole.
3. Qualora la Parte responsabile omette, entro un periodo di tempo ragionevole, di assicurare l'osservanza in merito alla misura, si adopera a convenire con l'altra Parte contraente parte della controversia (qui di seguito denominata la "Parte lesa"), su richiesta di quest'ultima un risarcimento adeguato, a titolo di soluzione reciprocamente soddisfacente della controversia.
4. Se entro 20 giorni dalla richiesta della Parte lesa, non è stato convenuto un risarcimento soddisfacente, la Parte lesa può, con l'autorizzazione della Conferenza della Carta, sospendere quei suoi obblighi verso la Parte responsabile ai sensi del trattato che essa considera equivalenti a quelli negati dalla misura in questione, sino a quando le Parti contraenti non raggiungano un accordo in merito alla risoluzione della loro controversia oppure la misura difforme è stata resa conforme al trattato.
5. Nell'esaminare gli obblighi da sospendere, la Parte lesa applica i principi e le procedure seguenti:
 - a) la Parte lesa ricerca innanzi tutto di sospendere gli obblighi relativi alla stessa Parte del trattato sulla quale il tribunale ha constatato la violazione;
 - b) se la Parte lesa ritiene non praticabile o efficace sospendere gli obblighi rispetto alla stessa Parte del trattato, essa può cercare di sospendere gli obblighi in altre Parti del trattato. Qualora la Parte lesa decida di chiedere l'autorizzazione a sospendere gli obblighi ai sensi della presente lettera, essa indica i motivi della sua richiesta alla Conferenza della Carta per autorizzazione.

6. Su richiesta scritta della Parte responsabile, consegnata alla Parte lesa e al presidente del tribunale che ha pronunciato il lodo arbitrale, quest'ultimo determina se la sospensione degli obblighi effettuata dalla Parte lesa sia eccessiva e, in caso affermativo, in che misura. Se il tribunale non può essere nuovamente costituito, detta determinazione è effettuata da uno o più arbitri nominati dal Segretario generale. Le determinazioni di cui al presente paragrafo devono essere completate entro 60 giorni dalla richiesta al tribunale o dalla nomina da parte del Segretario generale e sono definitive e vincolanti.
7. Nel sospendere qualsiasi obbligo nei confronti di una Parte responsabile, una Parte lesa si adopera al massimo per non ledere i diritti ai sensi del trattato di qualsiasi altra Parte contraente

9. ALLEGATO G

ECCEZIONI E REGOLE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL GATT E DEGLI ATTI CORRELATI⁶⁰ (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a))

1. Le seguenti disposizioni del GATT 1947 e atti correlati non sono applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a):

a) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

II	Elenchi di concessioni (ed elenchi di riferimento al GATT)
IV	Disposizioni speciali relative alle pellicole cinematografiche
XV	Disposizioni relative ai cambi
XVIII	Aiuto dello Stato in favore dello sviluppo economico
XXII	Consultazioni
XXIII	Vanificazione e pregiudizio
XXV	Azione collettiva delle Parti contraenti
XXVI	Accettazione. Entrata in vigore e registrazione
XXVII	Sospensione o ritiro di concessioni
XXVIII	Modifica degli elenchi
XXVIII bis	Negoziati tariffari
XXIX	Rapporto di questo accordo con la Carta dell'Havana
XXX	Emendamenti
XXXI	Recesso
XXXII	Parti contraenti
XXXIII	Adesione
XXXV	Non applicazione dell'accordo tra determinate Parti contraenti
XXXVI	Principi e obiettivi
XXXVII	Impegni
XXXVIII	Azione collettiva
Appendice H	Attinente all'articolo XXVI
Appendice I	Note e disposizioni suppletive (attinenti agli articoli del GATT di cui sopra)

Misura di salvaguardia a scopi di sviluppo

Memorandi di intesa riguardanti la notifica, la consultazione, la soluzione delle controversie e il controllo.

b) Strumenti correlati

i) Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Codice norme)

⁶⁰ Vedere DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE NEL CORSO DELLA SESSIONE DI APPROVAZIONE DEL 17 DICEMBRE 1994, pag. 109.

Preambolo (paragrafi 1, 8, 9)

1.3	Disposizioni generali
2.6.4	Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e norme da parte di enti del governo centrale
10.6	Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e i sistemi di certificazione
11	Assistenza tecnica
12	Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo
13	Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi
14	Consultazione e composizione delle controversie
15	Altre disposizioni finali, diverse dall'articolo 15, paragrafi 5 e 13
Allegato 2	Gruppi di esperti tecnici
Allegato 3	Collegi

ii) Accordo sugli appalti pubblici

iii) Accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI E XXIII (Sovvenzioni e misure compensative)

10	Sovvenzioni all'esportazione di taluni prodotti primari
12	Consultazioni
13	Conciliazione, composizione delle controversie e contromisure autorizzate
14	Paesi in via di sviluppo
16	Comitato Sovvenzioni e misure compensative
17	Conciliazione
18	Composizione delle controversie
19.2	Accettazione e adesione
19.4	Entrata in vigore
19.5 a)	Legislazione nazionale
19.6	Esame
19.7	Emendamenti
19.8	Recesso
19.9	Non applicazione del presente accordo tra determinati firmatari
19.11	Segretariato
19.12	Deposito
19.13	Registrazione

iv) Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII (Valutazione in dogana)

1.2 b),iv)	Valore di transazione
11.1	Determinazione del valore in dogana
14	Applicazione di allegati (seconda frase)
18	Istituzioni (Comitato sulla valutazione in dogana)
19	Consultazioni
20	Composizione delle controversie
21	Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo
22	Accettazione e accessione
24	Entrata in vigore
25.1	Legislazione nazionale
26	Esame
27	Emendamenti
28	Denuncia
29	Segretariato
30	Deposito
31	Registrazione
Allegato II	Comitato tecnico sulla valutazione in dogana

Allegato III Collegi ad hoc

Protocollo all'accordo sull'attuazione dell'articolo VII (salvo 1.7 e 1.8; con gli opportuni termini di introduzione)

v) Accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione

- 1.4 Disposizioni generali (ultima frase)
- 2.2 Autorizzazione automatica all'importazione (nota 2)
- 4. Istituzioni, consultazione e composizione delle controversie
- 5. Disposizioni finali (tranne il paragrafo 2)

vi) Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI (Codice antidumping)

- 13 Paesi in via di sviluppo
- 14 Comitato per le pratiche antidumping
- 15 Consultazioni, conciliazione e composizione delle controversie
- 16 Disposizioni finali (eccetto i paragrafi 1 e 3).

vii) Accordo sulle carni bovine

viii) Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari

ix) Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili

x) Dichiarazione sulle misure commerciali prese ai fini della bilancia dei pagamenti.

c) Tutte le altre disposizioni nel GATT o atti correlati che si riferiscono:

- i) all'assistenza governativa allo sviluppo economico e al trattamento dei paesi in via di sviluppo, salvo i paragrafi da 1 a 4 della decisione del 28 novembre 1979 (L/4903) sul trattamento differenziale e più favorevole, la reciprocità e la piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo;
- ii) all'istituzione e al funzionamento di comitati ad hoc e di altre istituzioni sussidiarie;
- iii) alla firma, all'adesione, all'entrata in vigore, al recesso, al deposito e alla registrazione.
- d) Tutti gli accordi, disposizioni, decisioni, intese o altra azione congiunta conformemente alle disposizioni di cui alle lettere da a) a c).

2. Le Parti contraenti applicano le disposizioni della "Dichiarazione sulle misure commerciali prese ai fini della bilancia dei pagamenti" alle misure prese dalle Parti contraenti che non sono membri del GATT, nella misura fattibile nel contesto delle altre disposizioni del presente trattato.

3. Per quanto riguarda le notifiche previste dalle disposizioni rese applicabili dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a):

- a) le Parti contraenti che non sono membri del GATT o di un atto correlato effettuano le loro notifiche al Segretariato che ne trasmette copia a tutte le Parti contraenti. Le notifiche al Segretariato sono redatte in una delle lingue facenti fede del presente trattato. I documenti di accompagnamento possono essere redatti soltanto nella lingua della Parte contraente;
- b) questi requisiti non si applicano alle Parti contraenti del presente trattato che sono anche membri del GATT e degli atti correlati che contengono requisiti propri di notifica.

4. Gli scambi di materiali nucleari possono essere disciplinati da accordi cui si fa riferimento nelle dichiarazioni concernenti il presente paragrafo contenute nell'Atto finale della Conferenza sulla Carta

10. ALLEGATO TFU

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ACCORDI COMMERCIALI TRA STATI CHE ERANO PARTI COSTITUENTI DELL'EX UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

(ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b))

1. Qualsiasi accordo cui si fa riferimento nell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b) deve essere notificato per iscritto al Segretariato ad opera o per conto di tutte le Parti di detto accordo che firmano o aderiscono al presente trattato:
 - a) per quanto riguarda un accordo in vigore ad una data di tre mesi successiva alla data in cui la prima di dette parti firma o deposita il suo strumento di adesione al Trattato, entro sei mesi dalla data di firma o di deposito;
 - b) per quanto riguarda un accordo che entra in vigore ad una data successiva alla data di cui al sottoparagrafo a), con sufficiente anticipo rispetto alla sua entrata in vigore per altri Stati o Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato o hanno aderito al Trattato (in appresso denominate le "Parti interessate") per poter ragionevolmente riesaminare l'accordo e presentare osservazioni in merito alle parti di esso e alla Conferenza della Carta prima dell'entrata in vigore.⁶²
2. La notifica deve comprendere:
 - a) copie di testi originali dell'accordo in tutte le lingue in cui è stato firmato;
 - b) una descrizione, con riferimento alle voci elencate nell'allegato EM, dei materiali e prodotti energetici specifici cui si applica;
 - c) una spiegazione, distinta per ogni disposizione pertinente del GATT e atti correlati resa applicabile dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), delle circostanze che rendono impossibile o impraticabile per le Parti dell'accordo a conformarsi pienamente a dette disposizioni;
 - d) le misure specifiche che ciascuna Parte dell'accordo deve adottare per far fronte alle circostanze di cui la lettera c);
 - e) una descrizione dei programmi delle Parti per realizzare una progressiva riduzione in vista della soppressione delle disposizioni non conformi all'accordo.
3. Le Parti di un accordo notificato ai sensi del paragrafo 1, devono accordare alle Parti interessate ragionevoli possibilità di consultazione riguardo a tale accordo e devono tener conto delle loro osservazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Parti interessate, l'accordo è esaminato dalla Conferenza della Carta che può adottare raccomandazioni al riguardo.
4. La Conferenza della Carta riesamina periodicamente l'attuazione degli accordi notificati in conformità del paragrafo 1 e i progressi compiuti verso la soppressione di quelle disposizioni degli stessi che non sono conformi alle disposizioni del GATT e atti correlati, rese applicabili dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a).

⁶¹ Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 7 della DICHIARAZIONE. Con riferimento all'Allegato G(4), pag. 18seg; DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE NEL CORSO DELLA SESSIONE DI APPROVAZIONE DEL 17 DICEMBRE 1994, pag. 109; e MEMORIALE AGGIUNTO, pag. 110.

⁶² Vedere l'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA, punto 22 dell'ACCORDO. Con riferimento all'Allegato TFU(1), pag. 16.

Su richiesta di una qualsiasi Parte interessata, la Conferenza della Carta può adottare raccomandazioni riguardo a detto accordo.

5. Un accordo descritto all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), in caso di urgenza eccezionale può entrare in vigore senza la notifica e la consultazione di cui ai paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, sempreché questa notifica abbia luogo e sia prevista prontamente una possibilità di consultazione. In tal caso, le Parti dell'accordo, dopo la sua entrata in vigore devono prontamente notificarne il testo in conformità del paragrafo 2, lettera a).
6. Le Parti contraenti che sono o diventano Parti di un accordo di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b) si adoperano per limitare le difformità dello stesso nei confronti delle disposizioni del GATT e atti correlati rese applicabili dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) a quelle necessarie in relazione alle circostanze particolari e ad attuare detto accordo in maniera da derogare il meno possibile da dette disposizioni. Esse adoperano ogni energia per adottare azioni riparatrici alla luce delle osservazioni delle Parti interessate e di eventuali raccomandazioni della Conferenza della Carta.

11. ALLEGATO D

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE COMMERCIALI (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7)

1. a) Nelle loro relazioni reciproche, le Parti contraenti compiono ogni sforzo mediante cooperazione e consultazioni per arrivare ad una risoluzione reciprocamente soddisfacente di qualsiasi controversia in merito a misure vigenti che possa materialmente incidere sulla conformità alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29.
 - b) Una Parte contraente può chiedere per iscritto consultazioni con qualsiasi altra Parte contraente in merito a qualsiasi misura vigente dell'altra Parte contraente che a suo parere possa incidere materialmente sulla conformità alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell'articolo 5 o 29. Una Parte contraente che chiede consultazioni deve descrivere con i massimi particolari possibili la misura di cui si duole e specificare le disposizioni degli articoli 5 o 29 e del GATT e atti correlati a suo parere pertinenti. Le richieste di consultazione sulla base del presente paragrafo sono notificate al Segretariato che informa periodicamente le Parti contraenti delle consultazioni pendenti che sono state notificate.
 - c) Una Parte contraente tratta qualsiasi informazione considerata riservata o suscettibile di valutazione patrimoniale, contenuta o ricevuta in risposta ad una richiesta scritta, oppure ricevuta nel corso delle consultazioni, nella stessa maniera in cui essa è trattata dalla Parte contraente che fornisce l'informazione.
 - d) Nel cercare di risolvere questioni che, secondo una Parte contraente, incidono sulla conformità alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29 nonché tra essa ed un'altra Parte contraente, le Parti contraenti coinvolte nelle consultazioni o altre forme di soluzione della controversia, compiono ogni sforzo per evitare una soluzione che incida negativamente sugli scambi di qualsiasi altra Parte contraente.
2. a) Se le Parti contraenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione di cui al paragrafo 1, lettera b) non hanno risolto la loro controversia o convenuto di risolverla mediante conciliazione, mediazione, arbitrato o un altro metodo, ciascuna Parte contraente può consegnare al Segretariato una richiesta scritta per costituire un collegio in conformità delle lettere da b) a f). Nella richiesta, la Parte contraente richiedente definisce l'oggetto della controversia ed indica quali disposizioni dell'articolo 5 o 29 e del GATT e atti correlati sono considerati pertinenti. Il Segretariato trasmette prontamente copie della richiesta a tutte le Parti contraenti.
 - b) Nella risoluzione della controversia si deve tener conto degli interessi di altre Parti contraenti.

Qualsiasi altra Parte contraente che ha un interesse sostanziale in una questione, ha diritto ad un'udienza davanti al collegio e a presentargli una memoria scritta, a condizione che sia le Parti contraenti parti della controversia che il Segretariato abbiano ricevuto comunicazione scritta del suo interesse, non più tardi della data di costituzione del collegio, come stabilito ai sensi della lettera c).

- c) Un collegio deve essere costituito 45 giorni dopo la data di ricevimento da parte del Segretariato, della richiesta per iscritto di una Parte contraente ai sensi della lettera a).
 - d) Un collegio è composto di tre membri, scelti dal Segretario generale nell'elenco di cui al paragrafo 7. Salvo se altrimenti concordato dalle Parti contraenti parti della controversia, i membri di un collegio non possono avere la cittadinanza di Parti contraenti che sono parti della controversia o hanno notificato il loro interesse ai sensi della lettera b), né la cittadinanza di Stati membri di un'Organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della controversia o che ha notificato il suo interesse ai sensi della lettera b).
 - e) Le Parti contraenti parti della controversia contestano entro dieci giorni lavorativi alle nomine dei membri del collegio e non si oppongono alle nomine che per motivi convincenti.
 - f) I membri del collegio agiscono a titolo individuale e si adoperano per non ricevere istruzioni da qualsiasi governo o altro ente. Ciascuna Parte contraente si impegna a rispettare questi principi e a non cercare di influenzare i membri del collegio nello svolgimento dei loro compiti. I membri del collegio sono scelti in modo da garantire che siano indipendenti e abbiano competenze sufficientemente diversificate e un'ampia esperienza.
 - g) Il Segretariato informa senza indugio tutte le Parti contraenti della costituzione di un collegio.
3. a) La Conferenza della Carta adotta norme procedurali per il procedimento del collegio in conformità al presente allegato. Le norme procedurali seguono il più possibile quelle del GATT e degli atti correlati. Un collegio ha anche diritto di adottare norme procedurali aggiuntive in linea con le norme procedurali adottate dalla Conferenza della Carta o al presente allegato. Nel procedimento di fronte al collegio, ciascuna Parte contraente parte della controversia e qualsiasi altra Parte contraente che ha notificato il suo interesse, ai sensi al paragrafo 2, lettera b), ha diritto ad almeno un'udienza davanti al collegio e a presentare una memoria scritta. Le Parti contraenti parti della controversia hanno anche diritto di presentare una memoria scritta di replica. Su richiesta di qualsiasi Parte contraente che ha notificato il suo interesse, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), un collegio può consentire l'accesso a qualsiasi memoria scritta con il consenso della Parte contraente che ha presentata.

Il procedimento di un collegio è segreto. Un collegio compie una valutazione obiettiva delle questioni sottopostegli, compresi i fatti controversi e la conformità delle misure rispetto alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29. Nell'esercizio delle sue funzioni, un collegio si consulta con le Parti contraenti parti della controversia e dà loro adeguate possibilità di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente. Salvo che altrimenti convenuto dalle Parti contraenti parti della controversia, un collegio fonda la propria decisione sugli argomenti e sulle memorie delle Parti contraenti parti della controversia. I collegi si ispirano alle interpretazioni date al GATT e atti correlati nel quadro del GATT e non discutono la compatibilità con l'articolo 5 o 29 di prassi seguite da una qualsiasi Parte contraente che è membro del GATT nei confronti di altre Parti del GATT cui essa applica il GATT e che non sono state seguite dalle altre Parti per la soluzione di controversie ai sensi del GATT.

Salvo se altrimenti convenuto dalle Parti contraenti parti della controversia, tutte le procedure relative ad un collegio, compresa l'elaborazione della relazione finale, devono essere completate entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio, tuttavia se tutte le procedure non sono completate entro tale periodo, ciò non altera la validità di una relazione finale.

- b) Un collegio determina la sfera di propria competenza e questa determinazione è definitiva e vincolante. Qualsiasi obiezione di una Parte contraente parte della controversia in merito alla competenza del collegio è esaminata da quest'ultimo che decide se trattare l'obiezione a titolo di questione preliminare oppure di riunirla all'esame del merito.
 - c) Nell'eventualità di due o più richieste di costituzione di un collegio per controversie sostanzialmente simili, il Segretario generale, con il consenso di tutte le Parti contraenti parti della controversia, può designare un unico collegio.
4. a) Dopo aver esaminato le repliche, un collegio presenta alle Parti contraenti parti della controversia la parte descrittiva del suo progetto di relazione scritta, compresa una dichiarazione dei fatti ed un riassunto delle argomentazioni delle Parti contraenti parti della controversia le quali devono avere la possibilità di presentare osservazioni per iscritto sulla parte descrittiva entro un termine stabilito dal collegio.

Dopo la data fissata per il ricevimento delle osservazioni delle Parti contraenti, il collegio trasmette alle Parti contraenti parti della controversia una relazione scritta provvisoria comprendente la parte descrittiva e i suoi primi risultati e conclusioni. Entro un termine stabilito dal collegio, una Parte contraente parte della controversia può chiedere per iscritto a quest'ultimo di rivedere aspetti particolari della relazione provvisoria, prima di emettere quella finale. Prima della presentazione di una relazione finale, il collegio può, a sua discrezione, riunirsi con le Parti contraenti parti della controversia per esaminare le questioni sollevate nella richiesta.

La relazione finale comprende parti descrittive (compresi una valutazione dei fatti e un riassunto delle argomentazioni delle Parti contraenti parti della controversia), i risultati e le conclusioni del collegio e una discussione delle argomentazioni fatte valere su aspetti specifici della relazione provvisoria al momento della revisione di quest'ultima. La relazione finale, tratta di ogni questione rilevante sottoposta al collegio e necessaria per risolvere la controversia e contiene la motivazione delle conclusioni di quest'ultimo.

Un collegio trasmette senza indugio al Segretariato e alle Parti contraenti parti della controversia la sua relazione finale. Il Segretariato quanto prima la distribuisce a tutte le Parti contraenti insieme a tutte le osservazioni per iscritto che una Parte contraente parte della controversia desidera allegarvi.

- b) Se il collegio conclude che una misura, introdotta o mantenuta da una Parte contraente non è conforme con una disposizione degli articoli 5 o 29 oppure con una disposizione del GATT o atto correlato applicabile ai sensi dell'articolo 29, esso può raccomandare nella sua relazione finale che la Parte contraente modifichi o cessi la misura o condotta in modo da osservare tale disposizione.
- c) Le relazioni del collegio sono adottate dalla Conferenza della Carta. Quest'ultima, al fine di disporre di un periodo di tempo sufficiente per esaminare tali relazioni, non le adotta sino ad almeno 30 giorni dopo che il Segretariato le ha comunicate a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti che hanno delle obiezioni su una relazione del collegio, ne espongono per iscritto i motivi al Segretariato, almeno 10 giorni prima della data alla quale la relazione deve essere esaminata per adozione dalla Conferenza della Carta e il Segretariato ne informa prontamente tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti parti della controversia e le Parti contraenti che hanno notificato il loro interesse ai sensi del paragrafo 2, lettera b), hanno diritto di partecipare pienamente all'esame della relazione del collegio sulla controversia effettuato dalla Conferenza della Carta e le loro osservazioni sono integralmente iscritte a verbale.
- d) Per garantire una risoluzione effettiva delle controversie, a vantaggio di tutte le Parti contraenti, è essenziale una tempestiva conformità alle decisioni e raccomandazioni contenute in una relazione finale del collegio che è stata adottata dalla Conferenza della Carta. Una Parte contraente soggetta ad una decisione o raccomandazione di una relazione finale del collegio, adottata dalla Conferenza della Carta, informa quest'ultima delle sue intenzioni di conformarsi a tale decisione o raccomandazione. Se non è possibile conformarsi immediatamente, la Parte contraente interessata spiega alla Conferenza

della Carta i relativi motivi e, alla luce di tali spiegazioni, dispone di un periodo di tempo ragionevole in cui conformarsi. La finalità di risoluzione della controversia è la modifica o la soppressione di misure incompatibili.

5. a) Se una Parte contraente entro un ragionevole periodo di tempo ometta di conformarsi ad una decisione o raccomandazione di una relazione finale del collegio, adottata dalla Conferenza della Carta, una Parte contraente parte della controversia, lesa da tale omissione può inviare alla Parte contraente inadempiente una richiesta scritta affinché quest'ultima avvii trattative al fine di convenire un risarcimento reciprocamente accettabile. Se così richiesta, la Parte contraente inadempiente avvia prontamente tali trattative.
 - b) Se la Parte contraente inadempiente rifiuta di negoziare oppure se le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta di trattative, la Parte contraente lesa può presentare una richiesta scritta di autorizzazione da parte della Conferenza della Carta a sospendere gli obblighi che le incombono nei confronti della Parte contraente inadempiente ai sensi degli articoli 5 o 29.
 - c) La Conferenza della Carta può autorizzare la Parte contraente lesa a sospendere gli obblighi nei confronti della Parte contraente inadempiente, ai sensi delle disposizioni degli articoli 5 o 29 o delle disposizioni del GATT o atto correlato di applicazione in virtù dell'articolo 29 che la Parte contraente lesa giudica equivalenti nelle circostanze.
 - d) La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica soltanto fino al momento in cui la misura non conforme con gli articoli 5 o 29 è stata soppressa, oppure è raggiunta una soluzione reciprocamente soddisfacente.
6. a) Prima di sospendere tali obblighi, la Parte contraente lesa informa la Parte contraente inadempiente della natura e del livello della sospensione proposta. Se la Parte contraente inadempiente trasmette al Segretariato generale un'obiezione per iscritto circa il livello di sospensione degli obblighi proposto dalla Parte contraente lesa, l'obiezione è sottoposta ad arbitrato, come disposto di seguito. La proposta sospensione degli obblighi permane fino al completamento dell'arbitrato e al momento in cui la decisione del collegio arbitrale è divenuta definitiva e vincolante, conformemente alla lettera e).
 - b) Il Segretario generale costituisce un collegio arbitrale, conformemente al paragrafo 2, lettere da d) a f) che, se possibile, è lo stesso collegio che ha formulato le decisioni o raccomandazioni di cui al paragrafo 4, lettera d), con l'incarico di esaminare il livello di obblighi che la Parte contraente lesa propone di sospendere. Salvo se altrimenti deciso dalla Conferenza della Carta, le norme procedurali per il procedimento del collegio, sono adottate conformemente al paragrafo 3, lettera a).
 - c) Il collegio arbitrale determina se il livello di obblighi di cui si propone la sospensione da parte della Parte contraente lesa è eccessivo in relazione all'offesa di cui si tratta e, in caso affermativo, in che misura. Esso riesamina la natura degli obblighi oggetto di sospensione soltanto nella misura in cui ciò è inseparabile dalla determinazione del livello degli obblighi oggetto di sospensione.
 - d) Il collegio arbitrale trasmette la sua decisione per iscritto alla Parte lesa e a quella inadempiente nonché al Segretariato entro 60 giorni dalla sua costituzione, oppure entro un altro termine eventualmente convenuto dalla Parte lesa e da quella inadempiente. Il Segretariato presenta la decisione alla Conferenza della Carta al più presto possibile e al più tardi alla riunione della Conferenza della Carta successiva al ricevimento della decisione.
 - e) La decisione del collegio arbitrale diventa definitiva e vincolante 30 giorni dopo la data della sua presentazione alla Conferenza della Carta e qualsiasi livello di sospensione dei vantaggi concessi deve essere messo in vigore dalla Parte contraente lesa in maniera tale che detta Parte contraente consideri equivalente nelle circostanze, salvo che, prima dello scadere del termine di 30 giorni, la Conferenza della Carta decida altrimenti.

- f) Nel sospendere qualsiasi obbligo nei confronti di una Parte contraente inadempiente, una Parte contraente lesa deve compiere ogni sforzo per non incidere negativamente sugli scambi di qualsiasi altra Parte contraente.
7. Ogni Parte contraente può nominare due persone che, nel caso di Parti contraenti che sono anche membri del GATT, se sono disposte e atte a fungere da membri del collegio, ai sensi del presente allegato, sono designate come tali per i collegi del GATT. Il Segretario generale può anche nominare, con l'approvazione della Conferenza della Carta, non più di 10 persone, disposte e atte a fungere da membri del collegio al fine di risolvere la controversia conformemente ai paragrafi da 2 a 4. La Conferenza della Carta può inoltre decidere di nominare agli stessi fini, fino ad un massimo di 20 persone figuranti negli elenchi per la risoluzione delle controversie di altri organismi internazionali che siano disposte e atte a fungere come membri del collegio. I nomi di tutte le persone così designate costituiscono l'elenco delle persone preposte alla soluzione delle controversie. Le persone fisiche sono designate sulla base di una rigorosa oggettività, affidabilità e valida capacità di giudizio nonché, per quanto possibile, esse devono avere esperienza in questioni internazionali attinenti agli scambi e all'energia, in particolare con riferimento alle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 29. Nell'espletamento di qualsiasi funzione ai termini del presente allegato, le persone designate non devono essere affiliate a nessuna Parte contraente né ricevere istruzioni da essa. Le persone designate hanno un mandato rinnovabile di cinque anni e fino alla nomina dei loro successori. Una persona designata il cui mandato viene a scadenza, continua ad espletare ogni funzione per la quale è stata scelta ai termini del presente allegato. In caso di decesso, dimissioni o incapacità di una persona designata, la Parte contraente o il Segretario generale, a seconda di chi l'ha designata, ha il diritto di designare un'altra persona per il restante periodo della nomina; la designazione da parte del Segretario generale è soggetta ad approvazione della Conferenza della Carta.
8. In deroga al disposto del presente allegato, le Parti contraenti sono invitate a consultarsi durante tutto il procedimento di risoluzione della controversia al fine di giungere ad una soluzione.
9. La Conferenza della Carta può nominare o designare altri organismi o fori per svolgere qualsiasi funzione delegata nel presente allegato al Segretariato e al Segretario generale.

12. ALLEGATO B

FORMULA PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLA CARTA (ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3)

1. I contributi che le Parti contraenti devono pagare sono determinati ogni anno dal Segretariato sulla base dei loro contributi in percentuale stabiliti secondo l'ultima "Regular Budget Scale of Assessment" disponibile delle Nazioni Unite (integrata con informazioni sui contributi teorici per le Parti contraenti che non sono membri delle Nazioni Unite).
2. I contributi sono adeguati ove necessario per garantire che il totale di tutti i contributi delle Parti contraenti sia 100%.

13. ALLEGATO PA

ELENCO DEI FIRMATARI CHE NON ACCETTANO L'OBBLIGO DI APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ARTICOLO 45, PARAGRAFO 3, LETTERA b) (ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera c))

1. Repubblica ceca
2. Germania
3. Ungheria
4. Lituania

5. Polonia
6. Slovacchia

14. ALLEGATO T

MISURE TRANSITORIE DELLE PARTI CONTRAENTI (ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1)

Elenco delle Parti contraenti autorizzate ad accordi di transizione

Albania	Lettonia
Armenia	Lituania
Azerbaijan	Moldavia
Bielorussia	Polonia
Bulgaria	Romania
Croazia	Federazione russa
Repubblica ceca	Slovacchia
Estonia	Slovenia
Georgia	Tagikistan
Ungheria	Turkmenistan
Kazakistan	Ucraina
Kirghizistan	Uzbekistan

Elenco delle disposizioni soggette ad accordi di transizione

Disposizione	Pagina ⁶³	Disposizione	Pagina
Art. 6, par. 2	72	Art. 10, par. 7	88
Art. 6, par. 5	79	Art. 14, par. 1,d)	89
Art. 7, par. 4	83	Art. 20, par. 3	90
Art. 9, par. 1	87	Art. 22, par. 3	94

ARTICOLO 6, paragrafo 2

"Ciascuna Parte contraente assicura che, nell'ambito della propria giurisdizione, siano in vigore e applicate le leggi opportune e necessarie per disciplinare la condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza, nell'attività economica nel settore dell'energia."

PAESE: ALBANIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

⁶³ Nota dell'editore: i rimandi alle pagine qui riportati valgono per il presente documento e non per l'originale.

Non esiste una legge sulla protezione della concorrenza in Albania. La legge n. 7746 del 28 luglio 1993 sugli idrocarburi e la legge n. 7796 del 17 febbraio 1994 sui minerali non comprendono queste disposizioni. Non esiste una legge sull'elettricità, in fase di elaborazione. La legge dovrebbe essere presentata al Parlamento entro la fine del 1996. In queste leggi l'Albania intende includere disposizioni sulla condotta anticoncorrenziale.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: ARMENIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Attualmente in Armenia esiste un monopolio statale nella maggior parte dei settori energetici. Non esiste una legge sulla protezione della concorrenza e quindi le norme in materia non sono ancora attuate. Non esistono leggi sull'energia. I relativi disegni di legge dovrebbero essere presentati al Parlamento nel corso del 1994. Le leggi dovrebbero comprendere disposizioni sul comportamento anticoncorrenziale armonizzate con la legislazione comunitaria sulla concorrenza.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1997.

PAESE: AZERBAIGIAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legislazione antimonopolio è in fase di elaborazione.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 2000.

PAESE: BIELORUSSIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legislazione antimonopolio è in fase di elaborazione.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 2000.

PAESE: GEORGIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nella Repubblica di Georgia sono in fase di elaborazione leggi sullo smantellamento dei monopoli; questo è il motivo per cui lo Stato ha praticamente il monopolio su tutte le fonti di energia e le risorse energetiche, cosa che limita le possibilità di concorrenza relativamente al complesso del combustibile e dell'energia.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1999.

PAESE: KAZAKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legge sullo sviluppo della concorrenza e la restrizione delle attività monopolistiche (n. 656 dell'11 giugno 1991) è stata adottata, ma è di carattere generale. Occorre sviluppare ulteriormente la legislazione, soprattutto adottando emendamenti pertinenti o adottando una nuova legge.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: KIRGHIZISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legge sulle politiche antimonopolio è stata adottata. Il periodo di transizione è necessario per adeguare le disposizioni di questa legge al settore dell'energia che è ora strettamente regolato dallo Stato.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001

PAESE: MOLDAVIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legge sulla restrizione delle attività monopolistiche e lo sviluppo della concorrenza del 29 gennaio 1992 fornisce la base organizzativa e giuridica per lo sviluppo della concorrenza e di misure intese a prevenire, limitare e circoscrivere le attività monopolistiche ed è orientata verso la realizzazione di condizioni di mercato per l'attività economica. La legge tuttavia non prevede misure concrete concernenti la condotta anticoncorrenziale nel settore dell'energia né soddisfa completamente i requisiti dell'articolo 6.

Nel 1995 saranno presentati al Parlamento disegni di legge sulla concorrenza e su un programma statale di smantellamento dei monopoli nell'economia. Il disegno di legge sull'energia che sarà anche presentato al Parlamento nel 1995 contempla aspetti legati allo smantellamento dei monopoli e allo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: ROMANIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Le norme sulla concorrenza non sono ancora attuate in Romania. Il disegno di legge sulla tutela della concorrenza è stato presentato al Parlamento e dovrebbe essere adottato nel corso del 1994.

Il disegno di legge contiene disposizioni in materia di comportamento anticoncorrenziale armonizzate con la legislazione CE sulla concorrenza.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1996.

PAESE: FEDERAZIONE RUSSA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

La Federazione.

DESCRIZIONE

Nella Federazione russa è stato varato un quadro generale di legislazione antimonopolio ma si dovranno adottare altre misure giuridiche e organizzative per prevenire, limitare o sopprimere le attività monopolistiche e la concorrenza non equa, in particolare nel settore dell'energia.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

PAESE: SLOVENIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legge sulla protezione della concorrenza adottata nel 1993 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 18/93 tratta la condotta anticoncorrenziale in generale. La legge in vigore prevede anche le condizioni per l'istituzione di autorità in materia di concorrenza. Attualmente la principale autorità in materia di concorrenza è l'Ufficio di protezione della concorrenza presso il ministero delle relazioni e dello sviluppo economici. Considerata l'importanza del settore dell'energia, è prevista al riguardo una legge distinta ed è pertanto necessario un periodo più lungo per la piena osservanza.

SOPPRESSIONIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: TAGIKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nel 1993, la Repubblica di Tagikistan ha varato la legge sullo smantellamento dei monopoli e sulla concorrenza. A causa della difficile situazione economica del Tagikistan, l'applicazione della legge è stata temporaneamente sospesa.

SOPPRESSIONIONE

31 dicembre 1997.

PAESE: TURKMENISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Con decisione del Presidente del Turkmenistan n. 1532 del 21 ottobre 1993, è stato istituito il Comitato per la restrizione delle attività monopolistiche, ora operativo. Esso ha il compito di tutelare le imprese e altri organi rispetto a condotte e prassi monopolistiche e di promuovere la formazione di principi di mercato mediante lo sviluppo della concorrenza e dell'attività imprenditoriale.

È necessario migliorare la legislazione e i regolamenti per disciplinare la condotta anti-monopolio delle imprese nell'attività economica del settore dell'energia.

SOPPRESSIONIONE

1° luglio 2001.

PAESE: UZBEKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

È stata adottata la legge sulla restrizione delle attività di monopolio che è in vigore dal luglio 1992. Il suo effetto tuttavia (come specificato all'articolo 1, paragrafo 3) non copre le attività delle imprese del settore dell'energia.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

ARTICOLO 6, paragrafo 5

"Se una Parte contraente ritiene che una determinata condotta contraria alla concorrenza, attuata nell'area di un'altra Parte contraente, sia pregiudizievole ad un interesse rilevante, per le finalità identificate nel presente articolo, essa può darne notifica all'altra Parte contraente e chiedere che le sue autorità competenti in materia di concorrenza intraprendano le opportune azioni di attuazione. La Parte contraente che effettua la notifica include in quest'ultima informazioni sufficienti a consentire alla Parte contraente che la riceve di individuare la condotta contraria alla concorrenza oggetto della notifica nonché l'offerta di ulteriori informazioni e cooperazione nell'ambito delle sue facoltà. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica o, se del caso, le autorità competenti in materia di concorrenza possono consultarsi con le autorità competenti in materia di concorrenza della Parte contraente che effettua la notifica e tengono conto pienamente della richiesta di detta Parte nel decidere se avviare o meno azioni in merito alla presunta condotta contraria alla concorrenza indicata nella notifica. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante della propria decisione o della decisione delle autorità competenti in materia di concorrenza nonché, a sua discrezione, dei motivi della decisione. Qualora siano avviate azioni, la Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, di qualsiasi sviluppo intermedio di rilievo."

PAESE: ALBANIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

In Albania non esistono istituzioni per far applicare le norme sulla concorrenza. Esse sono previste in un disegno di legge sulla protezione della concorrenza che dovrebbe essere finalizzato nel 1996.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1999.

PAESE: ARMENIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Non sono state create in Armenia istituzioni incaricate di attuare le disposizioni del presente paragrafo.

Sono previste leggi sull'energia e sulla protezione della concorrenza che comprenderanno disposizioni per creare queste istituzioni.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1997.

PAESE: AZERBAIGIAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Saranno istituite autorità antimonopolio dopo l'adozione di legislazione in materia.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 2000.

PAESE: BIELORUSSIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Saranno istituite autorità antimonopolio dopo l'adozione di legislazione in materia.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 2000.

PAESE: GEORGIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nella Repubblica di Georgia sono in fase di elaborazione le leggi sullo smantellamento dei monopoli; questo è

il motivo per cui non sono ancora state istituite autorità sulla concorrenza.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1999.

PAESE: KAZAKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

In Kazakistan è stato istituito un comitato antimonopolio che deve essere migliorato sotto il profilo legislativo e organizzativo per disporre di un meccanismo efficace nel trattamento degli esposti sulla condotta anticoncorrenziale.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: KIRGHIZISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Il Kirghizistan non dispone di un meccanismo di controllo della condotta anticoncorrenziale e della pertinente legislazione. Occorre istituire attività antimonopolio.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

PAESE: MOLDAVIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Il ministro dell'economia è responsabile del controllo della condotta concorrenziale in Moldavia. Sono stati apportati opportuni emendamenti alla legge sulla violazione delle norme amministrative che contempla penali in caso di violazione delle norme sulla concorrenza da parte di imprese monopolistiche.

Il disegno di legge sulla concorrenza in fase di elaborazione conterrà disposizioni sull'attuazione delle norme sulla concorrenza.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: ROMANIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Non sono state create in Romania le istituzioni per attuare il disposto del presente paragrafo. Le istituzioni responsabili dell'attuazione delle norme sulla concorrenza sono previste nel disegno di legge sulla tutela della concorrenza che dovrebbe essere approvato nel corso del 1994.

Il disegno di legge prevede anche un periodo di nove mesi per l'attuazione, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Conformemente all'Accordo di associazione tra la Romania e le Comunità europee, alla Romania è stato concesso un periodo di cinque anni per attuare le norme sulla concorrenza.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: TAGIKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Il Tagikistan ha adottato leggi sullo smantellamento dei monopoli e sulla concorrenza ma le istituzioni preposte

all'applicazione delle norme sulla concorrenza sono in fase di costituzione.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1997.

PAESE: UZBEKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legge sulla restrizione delle attività di monopolio è stata adottata ed è in vigore dal luglio 1992. Il suo effetto tuttavia (come specificato all'articolo 1, paragrafo 3) non copre le relazioni connesse con le attività delle imprese del settore dell'energia.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

ARTICOLO 7, paragrafo 4

"Qualora il transito di materiali e prodotti energetici non sia realizzabile a condizioni commerciali, mediante infrastrutture di trasporto dell'energia, le Parti contraenti non frappongono ostacoli all'installazione di nuova capacità, salvo se altrimenti previsto nella legislazione applicabile, coerente con il paragrafo 1."

PAESE: AZERBAIGIAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

È necessario adottare una serie di leggi sull'energia e su procedure di autorizzazione che disciplinino il transito. Durante un periodo di transizione si prevede di costruire e ammodernare linee di trasmissione e capacità di generazione, con l'obiettivo di adeguarne il livello tecnico a quello dei requisiti mondiali e delle condizioni di un'economia di mercato.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1999.

PAESE: BIELORUSSIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Sono in corso di elaborazione leggi sull'energia, sul terreno e su altri temi e in attesa della loro adozione definitiva permangono incertezze per quanto riguarda la creazione di nuove capacità di trasporto per i vettori di energia sul territorio della Repubblica.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1998.

PAESE: BULGARIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La Bulgaria non ha leggi che disciplinano il transito di materiali e prodotti energetici. Nel settore dell'energia è in corso un processo globale di ristrutturazione compreso lo sviluppo di un quadro istituzionale, di leggi e regolamenti.

SOPPRESSIONE

Il periodo di transizione di 7 anni è necessario per rendere la legislazione sul transito di materiali e prodotti energetici pienamente conforme a questa disposizione.

1° luglio 2001.

PAESE: GEORGIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Occorre elaborare una serie di leggi in materia. Attualmente nella Repubblica di Georgia, le condizioni per il trasporto e la trasmissione delle varie fonti energetiche variano fortemente (energia elettrica, gas naturale, prodotti petroliferi, carbone).

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1999.

PAESE: UNGHERIA

SETTORE

Industria dell'elettricità.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

In base all'attuale legislazione, la realizzazione e la gestione di linee di trasmissione ad alta tensione è un monopolio statale.

La creazione del nuovo quadro giuridico e regolamentare per la realizzazione, la gestione e la proprietà di linee di trasmissione ad alta tensione è in fase di elaborazione.

Il Ministero dell'industria e del commercio ha già avviato l'elaborazione di una nuova legge sull'energia elettrica che avrà anche un impatto sul Codice civile e sulla legge relativa alla concessione. La conformità potrà essere raggiunta dopo l'entrata in vigore della nuova legge sull'elettricità e dei decreti regolamentari connessi.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1996.

PAESE: POLONIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legge polacca sull'energia, ora nella fase finale di coordinamento prevede l'introduzione di nuovi regolamenti giuridici simili a quelli applicati dai paesi di libero mercato (licenze di generazione, trasmissione, distribuzione e scambi di vettori energetici). Nell'attesa che essa sia adottata dal Parlamento, è richiesta una sospensione temporanea degli obblighi ai sensi del presente paragrafo.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1995.

ARTICOLO 9, paragrafo 1

"Le Parti contraenti riconoscono l'importanza dei mercati di capitali aperti promuovendo il flusso di capitale per finanziare gli scambi di materiali e prodotti energetici e la realizzazione di investimenti nell'attività economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, particolarmente quelle ad economia di transizione. Ciascuna Parte contraente pertanto si adopera a promuovere le condizioni di accesso al proprio mercato di capitali delle società e dei cittadini di altre Parti contraenti per finanziare scambi di prodotti e materiali energetici e per effettuare investimenti nell'attività economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle migliori applicate in circostanze analoghe alle proprie società e ai propri cittadini e alle società e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzo,".

PAESE: AZERBAIGIAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legislazione pertinente è in fase di elaborazione.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 2000.

PAESE: BIELORUSSIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legislazione pertinente è in fase di elaborazione.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 2000.

PAESE: GEORGIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legislazione pertinente è in fase di elaborazione.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1997.

PAESE: KAZAKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Il disegno di legge sugli investimenti esteri in fase di approvazione dovrebbe essere adottato dal Parlamento nell'autunno 1994.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

PAESE: KIRGHIZISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legislazione pertinente è in fase di elaborazione.

SOPPRESSIONE

Il 1° luglio 2001.

ARTICOLO 10, paragrafo 7 - Misure Specifiche

"Ciascuna Parte contraente concede agli investimenti effettuati nella sua area da investitori di altre Parti contraenti e alle loro attività connesse, compresi la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o

l'alienazione, un trattamento non meno favorevole di quello migliore concesso agli investimenti e alle relative attività di gestione, mantenimento, uso, godimento o alienazione dei propri investitori o degli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo,".

PAESE: BULGARIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Le persone straniere non possono acquisire diritti di proprietà sul terreno. Una società con più del cinquanta per cento di partecipazione nominativa estera non può acquisire diritti di proprietà su terreni agricoli.

Gli stranieri e le persone giuridiche straniere non possono acquisire diritti di proprietà sul terreno salvo che per successione mortis causa, in conformità della legge. In tal caso essi devono alienarli.

Una persona straniera può acquisire diritti di proprietà sugli edifici ma non sul terreno.

Le persone straniere o le società con partecipazione estera di maggioranza devono ottenere l'autorizzazione per svolgere le attività seguenti:

- esplorazione, valorizzazione ed estrazione di risorse naturali dalle acque territoriali, dalla piattaforma continentale o dalla zona economica esclusiva;
- acquisizione di beni immobili in regioni geografiche designate dal Consiglio dei Ministri.
- Le autorizzazioni sono rilasciate dal Consiglio dei Ministri o da un ente autorizzato dal Consiglio dei Ministri.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

ARTICOLO 14, paragrafo 1, lettera d)

"Ciascuna Parte contraente garantisce, per quanto riguarda gli investimenti nella sua area di investitori di qualsiasi altra Parte contraente, la libertà di trasferimento verso e fuori della propria area, compreso il trasferimento dei:

i redditi non spesi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione all'investimento in questione;"

PAESE: BULGARIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

I cittadini esteri che lavorano presso società con più del 50 % di partecipazione estera oppure alle dipendenze di una persona straniera, registrata come unico responsabile di una filiale o di un ufficio di rappresentanza di una società estera in Bulgaria, che sono retribuiti in lev bulgari, possono acquistare valuta estera fino al 70 % al massimo della loro retribuzione, compresi i versamenti di previdenza sociale.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

PAESE: UNGHERIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

In base alla legge sull'investimento estero in Ungheria (articolo 33), i direttori generali, i direttori esecutivi, i membri del consiglio di amministrazione esteri e gli addetti esteri possono trasferire i loro risparmi fino al 50 % dei loro emolumenti al netto di imposte, tramite la banca della loro società.

SOPPRESSIONE

La soppressione di questa restrizione particolare dipende dai progressi che l'Ungheria riuscirà a compiere nell'attuazione del programma di liberalizzazione del cambio estero il cui obiettivo finale è la piena convertibilità del forint. Questa restrizione non crea alcun ostacolo per gli investitori esteri. La soppressione si basa sul disposto dell'articolo 32.

1° luglio 2001.

ARTICOLO 20, paragrafo 3

"Ogni Parte contraente designa uno o più uffici informazioni a cui rivolgersi per notizie riguardanti le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi di cui sopra e ne informa tempestivamente il Segretariato che comunica questi dati su richiesta."

PAESE: ARMENIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nella Repubblica di Armenia non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Non esiste neanche un centro di informazione. Esso dovrebbe essere creato nel 1994-1995. Occorre assistenza tecnica.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1996.

PAESE: AZERBAIGIAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nella Repubblica di Azerbaigian non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Queste informazioni sono attualmente reperibili in varie organizzazioni.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1997.

PAESE: BIELORUSSIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nella Repubblica di Bielorussia non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Non vige la prassi di pubblicare decisioni giudiziarie e amministrative.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1998.

PAESE: KAZAKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

È iniziato il processo di costituzione di centri. Le decisioni giudiziarie e amministrative non sono pubblicate in Kazakistan (ad eccezione di alcune decisioni della Corte suprema) in quanto non sono considerate fonti del diritto. Per cambiare questa prassi sarà necessario un lungo periodo di transizione.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

PAESE: MOLDAVIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Occorre creare centri di informazione.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1995.

PAESE: FEDERAZIONE RUSSA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

La Federazione e le Repubbliche che la costituiscono.

DESCRIZIONE

Nella Federazione russa non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Le decisioni giudiziarie e amministrative non sono considerate fonti del diritto.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 2000.

PAESE: SLOVENIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

In Slovenia non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Queste informazioni sono ora disponibili presso vari ministeri. La legge sugli investimenti esteri, in fase di elaborazione prevede la costituzione di un centro di informazioni.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: TAGIKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nella Repubblica di Tagikistan non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. E' semplicemente un problema di disponibilità dei finanziamenti necessari.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1997.

PAESE: UCRAINA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Occorre migliorare l'attuale trasparenza delle leggi al livello della prassi internazionale. L'Ucraina deve creare centri di informazione su leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e amministrative e norme di applicazione generale.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

ARTICOLO 22, paragrafo 3

"Ciascuna Parte contraente assicura che, se costituisce o mantiene in essere un ente cui delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi, detto ente eserciti questi poteri in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente trattato."

PAESE: REPUBBLICA CECA

SETTORE

Uranio e industrie nucleari.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Per eliminare le riserve di minerale di uranio immagazzinate dall'Ente delle riserve materiali statali, non saranno concesse licenze di importazione di minerale di uranio e concentrati, compresi contenitori di combustibile di uranio contenenti uranio non di origine ceca.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

DECISIONI RIGUARDANTI IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA
(Allegato 2 all'Atto Finale della Conferenza sulla Carta Europea dell'Energia)

La Conferenza europea della Carta dell'energia ha adottato le seguenti decisioni:

1. Trattato in generale

In caso di conflitto tra il trattato riguardante lo Spitsbergen del 9 febbraio 1920 (il trattato Svalbard) e il Trattato sulla Carta dell'energia, il trattato concernente Spitsbergen prevale nella misura del conflitto, senza pregiudizio delle posizioni delle Parti contraenti relativamente al trattato Svalbard. Nell'eventualità di detto conflitto o di una controversia circa la presenza di detto conflitto o la sua portata, non si applicano l'articolo 16 e la Parte V del Trattato sulla Carta dell'energia.

2. Articolo 10, paragrafo 7

La Federazione russa può prescrivere che le società a partecipazione estera ottengano l'approvazione legislativa per il leasing di beni di proprietà federale, a condizione che la Federazione russa garantisca senza eccezioni che questa procedura non discrimini fra gli investimenti di investitori di altre Parti contraenti.

3. Articolo 14⁶⁴

1. Il termine "libertà di trasferimento" all'articolo 14, paragrafo 1, non impedisce ad una parte contraente (qui di seguito designata la "Parte limitante") dall'applicare restrizioni ai movimenti di capitale dei propri investitori, a condizione che:

- a) queste restrizioni non ledano i diritti attribuiti dall'articolo 14, paragrafo 1 agli investitori di altre Parti contraenti per quanto riguarda i loro investimenti;
- b) queste restrizioni non incidano sulle operazioni correnti; e
- c) la Parte contraente garantisca che gli investimenti nella sua area degli investitori di tutte le altre Parti contraenti ricevano, per quanto riguarda i trasferimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi altro Stato terzo, se più favorevoli.

2. La presente Decisione sarà esaminata dalla Conferenza della Carta cinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato, ma non oltre la data prevista nell'articolo 32, paragrafo 3.

3. Nessuna Parte contraente può applicare queste restrizioni a meno che non si tratti di uno Stato che era prima parte costituente dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che ha notificato al Segretariato provvisorio per iscritto, non oltre il 1° luglio 1995, che intende avere la facoltà di applicare restrizioni conformemente alla presente decisione.⁶⁵

4. A fini di chiarezza, nessun elemento nella presente decisione deroga, per quanto riguarda l'articolo 16, ai diritti qui contemplati di una Parte contraente, i suoi investitori o i loro investimenti, o agli obblighi di una Parte contraente.

5. Ai fini della presente decisione, si intendono per:

⁶⁴ Vedere DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE NEL CORSO DELLA SESSIONE DI APPROVAZIONE DEL 17 DICEMBRE 1994, pag. 109; e SCAMBIO DI LETTERE CON LA COMUNITÀ EUROPEA SULLA DECISIONE N°3 DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA, pag. 111seg.

⁶⁵ Nota dell'editore: il Segretariato provvisorio ha ricevuto una notifica della Federazione Russa in data 29 giugno 1995.

"Operazioni correnti": i pagamenti correnti connessi con la circolazione di beni, servizi o persone effettuati in conformità della prassi internazionale normale e non sono comprese disposizioni che materialmente costituiscono una combinazione di un pagamento corrente con una operazione di capitale, quali dilazioni di pagamenti e anticipi intesi ad eludere la pertinente legislazione della Parte limitante in materia.

4. Articolo 14, paragrafo 2

Senza pregiudizio dei requisiti dell'articolo 14 e dei suoi altri obblighi internazionali, la Romania si adopera, durante la transizione verso la piena convertibilità della sua moneta nazionale, a prendere le iniziative opportune per migliorare l'efficienza delle proprie procedure riguardanti i trasferimenti degli utili da investimenti e garantisce in ogni caso questi trasferimenti in una valuta liberamente convertibile, senza restrizioni o ritardi superiori a sei mesi. La Romania garantisce che gli investimenti nella sua area degli investitori di tutte le altre Parti contraenti ricevano, per quanto riguarda i trasferimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo, se più favorevole.

5. Articoli 24, paragrafo 4, lettera a) e 25

Un investimento di un investitore di cui all'articolo 1, paragrafo 7, lettera a), punto ii) di una Parte contraente che non è parte di un accordo di integrazione economica "AIE", o membro di un'area di libero scambio o di un'unione doganale ha diritto al trattamento concesso ai termini di detti "AIE" area di libero scambio o unione doganale, a condizione che l'investimento:

- a) abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nell'area di una parte di detto AIE o di un membro di detta area di libero scambio o unione doganale; o
- b) qualora abbia soltanto la sua sede sociale in detta area, disponga di un legame effettivo e continuo con l'economia di una delle parti di detto AIE o membro di detta area di libero scambio o unione doganale.

PROTOCOLLO DELLA CARTA DELL'ENERGIA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E SUGLI
ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI
(Allegato 3 all'Atto Finale della Conferenza sulla Carta Europea dell'Energia)

PREAMBOLO

LA PARTI CONTRAENTI del presente protocollo,

vista la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata a L'Aia il 17 dicembre 1991; in particolare le dichiarazioni in essa contenute secondo cui la cooperazione è necessaria nel settore dell'efficienza energetica e della relativa tutela dell'ambiente;

visto anche il trattato sulla Carta dell'energia, aperto alla firma dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995;

edotte sui lavori svolti dalle organizzazioni e dai consessi internazionali nel settore dell'efficienza energetica e degli aspetti ambientali del ciclo dell'energia;

consapevoli dei miglioramenti a livello di sicurezza dell'approvvigionamento e dei considerevoli utili economici e ambientali derivanti dall'applicazione di misure di efficienza energetica secondo un favorevole rapporto costo/efficacia; consapevoli altresì dell'importanza di queste misure per la ristrutturazione delle economie e il miglioramento del tenore di vita;

riconoscendo che i progressi sull'efficienza energetica riducono gli effetti negativi del ciclo dell'energia sull'ambiente, compreso il surriscaldamento del pianeta e l'acidificazione;

convinte che i prezzi dell'energia debbano riflettere per quanto possibile un mercato concorrenziale, assicurando una formazione dei prezzi orientata al mercato, compresa una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali e riconoscendo che questa formazione dei prezzi è essenziale per migliorare l'efficienza energetica e, di riflesso, la tutela ambientale;

apprezzando il ruolo essenziale del settore privato, comprese le piccole e medie imprese, nel promuovere e attuare misure di efficienza energetica e desiderosi di garantire un quadro istituzionale favorevole ad investimenti economicamente vitali nel campo dell'efficienza energetica;

riconoscendo che le forme commerciali di cooperazione possono dover essere completate da una cooperazione intergovernativa, in particolare per quanto riguarda la formulazione e l'analisi della politica energetica come pure in altri campi essenziali per migliorare l'efficienza energetica ma che non si prestano ad un finanziamento privato;

desiderose di intraprendere un'azione di cooperazione e coordinata nel settore dell'efficienza energetica e della relativa tutela ambientale e di adottare un protocollo che fornisca un quadro per utilizzare l'energia nel modo più economico ed efficiente possibile,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

INTRODUZIONE

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

1. Il presente protocollo definisce i principi politici per la promozione dell'efficienza energetica, considerata un' importante fonte di energia, e, di conseguenza, per la riduzione degli impatti negativi per l'ambiente dei sistemi energetici. Esso fornisce inoltre orientamenti sullo sviluppo di programmi di efficienza energetica, indica i campi di cooperazione e fornisce un quadro per lo sviluppo di un'azione in cooperazione e coordinata. Detta azione può comprendere la prospezione, l'esplorazione, la produzione, la conversione, l'immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione e il consumo di energia e può riferirsi a qualsiasi settore economico.
2. Gli obiettivi del presente protocollo sono:
 - a) la promozione di politiche di efficienza energetica compatibili con lo sviluppo sostenibile;
 - b) la creazione di condizioni quadro che inducano i produttori ed i consumatori ad utilizzare l'energia per quanto possibile in maniera economica, efficiente e rispettosa dell'ambiente, in particolare mediante l'organizzazione di mercati dell'energia efficienti e una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali; e
 - c) l'incoraggiamento della cooperazione nel settore dell'efficienza energetica.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

Si applicano, nel presente protocollo, le seguenti definizioni:

1. "Carta": la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata all'Aia il 17 dicembre 1991; la firma del documento conclusivo è considerata firma della Carta.
2. "Parte contraente": uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accettato di essere vincolati dal presente protocollo e per cui il protocollo è in vigore;
3. "Organizzazione regionale di integrazione economica": un'organizzazione costituita da Stati cui essi hanno trasferito competenze su determinate materie, alcune delle quali disciplinate dal presente protocollo, compresa la facoltà di adottare decisioni per essi vincolanti relativamente a tali materie;
4. "Ciclo dell'energia": l'intera catena energetica, comprendente le attività connesse alla prospezione, esplorazione, produzione, conversione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione e consumo delle diverse forme di energia, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti, nonché lo smantellamento, la cessazione o chiusura di queste attività, riducendo al minimo l'impatto negativo per l'ambiente.
5. "Rapporto costo-efficacia": il raggiungimento di un determinato obiettivo ai minimi costi o il raggiungimento ad un costo determinato del massimo beneficio.
6. "Miglioramento dell'efficienza energetica": azioni intese a mantenere la stessa unità di produzione (di un bene o di un servizio) senza ridurre la qualità o le prestazioni e riducendo la quantità di energia di alimentazione necessaria.
7. "Impatto ambientale": qualsiasi effetto sull'ambiente, provocato da una determinata attività, compresi la salute e la sicurezza degli esseri umani, flora, fauna, suolo, aria, acqua, clima, paesaggio e monumenti storici o altre strutture fisiche, ovvero l'interazione fra tali fattori; sono anche compresi gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche legate ad alterazioni di questi fattori.

PARTE II

PRINCIPI POLITICI

ARTICOLO 3

PRINCIPI DI BASE

Le Parti contraenti si ispirano ai principi seguenti:

1. Le Parti contraenti cooperano e, ove opportuno, si assistono reciprocamente nell'elaborare e nell'attuare politiche, leggi e regolamenti di efficienza energetica.
2. Le Parti contraenti stabiliscono politiche di efficienza energetica e opportuni quadri giuridici e regolamentari atti a promuovere, tra l'altro:
 - a) l'efficiente funzionamento dei meccanismi di mercato, compresa una formazione dei prezzi sulla base delle leggi del mercato e una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali;
 - b) la riduzione degli ostacoli all'efficienza energetica, stimolando così gli investimenti;
 - c) i meccanismi per il finanziamento di iniziative a favore dell'efficienza energetica;
 - d) l'educazione e la sensibilizzazione;
 - e) la diffusione e il trasferimento di tecnologie;
 - f) la trasparenza dei quadri giuridici e regolamentari.
3. Le Parti contraenti si adoperano per realizzare in pieno i benefici dell'efficienza energetica nell'intero ciclo dell'energia. A tal fine esse formulano e attuano nell'ambito delle loro migliori competenze, politiche di efficienza energetica e azioni di cooperazione o coordinate, basate sul rapporto costo/efficacia e sull'efficienza economica, tenendo debitamente conto degli aspetti ambientali.
4. Le politiche di efficienza energetica comprendono misure a breve termine per adattare le prassi precedenti e misure a lungo termine per migliorare l'efficienza energetica in tutto il ciclo dell'energia.
5. Nel cooperare per raggiungere gli obiettivi del presente protocollo, le Parti contraenti tengono conto delle differenze tra le Parti contraenti in termini di effetti nocivi e costi di riduzione.
6. Le Parti contraenti riconoscono il ruolo essenziale del settore privato. Esse incoraggiano interventi da parte dei servizi pubblici, delle autorità responsabili e delle agenzie specializzate nonché una stretta cooperazione tra le industrie e le amministrazioni.
7. L'azione di cooperazione o coordinata tiene conto dei principi pertinenti adottati negli accordi internazionali intesi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, sottoscritti dalle parti contraenti.
8. Le Parti contraenti si avvalgono pienamente dei lavori e dell'esperienza degli organismi internazionali o di altro genere competenti e si adoperano per evitare duplicazioni.

ARTICOLO 4

RIPARTIZIONE DI RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO

Ciascuna Parte contraente si adopera a garantire che le politiche di efficienza energetica siano coordinate tra

tutte le autorità responsabili.

ARTICOLO 5

STRATEGIE E OBIETTIVI POLITICI

Le Parti contraenti formulano strategie ed obiettivi politici per migliorare l'efficienza energetica e ridurre così l'impatto sull'ambiente del ciclo dell'energia nel modo opportuno rispetto alle loro condizioni energetiche specifiche. Queste strategie e questi obiettivi politici devono essere trasparenti per tutte le parti interessate.

ARTICOLO 6

FINANZIAMENTO E INCENTIVI FINANZIARI

1. Le Parti contraenti incoraggiano l'attuazione di nuovi approcci e metodi di finanziamento di investimenti relativi all'efficienza energetica e alla tutela ambientale correlata all'energia, quali accordi di "joint ventures" tra gli utilizzatori dell'energia e gli investitori esterni (qui di seguito denominato "finanziamento di terzi").
2. Le Parti contraenti si adoperano per sfruttare e promuovere l'accesso ai mercati di capitale privato e alle istituzioni finanziarie internazionali esistenti per favorire gli investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e la tutela dell'ambiente connessa con l'efficienza energetica.
3. Le Parti contraenti, fatte salve le disposizioni del Trattato sulla Carta europea dell'energia e gli altri loro obblighi giuridici internazionali, possono fornire incentivi fiscali o finanziari agli utilizzatori dell'energia per facilitare la penetrazione sul mercato di tecnologie, prodotti e servizi di efficienza energetica. Esse si adoperano in modo da garantire la trasparenza e ridurre al minimo la distorsione sui mercati internazionali.

ARTICOLO 7

PROMOZIONE DI TECNOLOGIE DI EFFICIENZA ENERGETICA

1. In conformità con il disposto del Trattato sulla Carta dell'energia, le Parti contraenti incoraggiano gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di tecnologie di efficienza energetica rispettose dell'ambiente, di servizi connessi con l'energia e di prassi di gestione.
2. Le Parti contraenti promuovono l'uso di queste tecnologie, servizi e prassi di gestione in tutto il ciclo dell'energia.

ARTICOLO 8

PROGRAMMI NAZIONALI

1. Per realizzare gli obiettivi politici formulati ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Parte contraente elabora, attua ed aggiorna periodicamente i programmi di efficienza energetica più adatti alla propria situazione.
2. Questi programmi possono comprendere attività quali:
 - a) elaborazione di scenari a lungo termine della domanda e dell'offerta di energia per orientare il processo decisionale;

- b) valutazione dell'impatto delle azioni intraprese sull'energia, l'ambiente e l'economia;
 - c) definizione di standards intesi a migliorare l'efficienza delle apparecchiature che utilizzano energia e interventi per armonizzarle a livello internazionale al fine di evitare distorsioni commerciali;
 - d) sviluppo e incoraggiamento dell'iniziativa privata e della cooperazione industriale, comprese joint ventures;
 - e) promozione dell'utilizzo delle tecnologie più efficienti sotto il profilo energetico, economicamente vitali e compatibili con l'ambiente;
 - f) incoraggiamento di approcci innovativi per gli investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, quali il finanziamento di terzi e il cofinanziamento;
 - g) sviluppo di opportuni equilibri e basi di dati energetici, comprendenti ad esempio dati sufficientemente particolareggiati sulla domanda di energia e sulle tecnologie atte a migliorare l'efficienza energetica;
 - h) incoraggiamento alla creazione di servizi di assistenza e consulenza gestiti dall'industria pubblica o privata o da fornitori di servizi pubblici per fornire informazioni sui programmi e sulle tecnologie di efficienza energetica e assistere i consumatori e le imprese;
 - i) sostegno e promozione della cogenerazione e di misure volte ad aumentare l'efficienza della produzione di teleriscaldamento e di sistemi di distribuzione agli edifici e all'industria;
 - j) istituzione a livelli appropriati di organismi specializzati nell'efficienza energetica, dotati di mezzi e personale sufficienti per elaborare e attuare le politiche.
3. Nell'attuazione dei loro programmi di efficienza energetica, le Parti contraenti garantiscono che siano disponibili adeguate infrastrutture istituzionali e giuridiche.

PARTE III

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ARTICOLO 9

SETTORI DI COOPERAZIONE

La cooperazione tra le Parti contraenti può assumere qualsiasi forma opportuna. I settori che si prestano alla cooperazione sono elencati in allegato.

PARTE IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E GIURIDICHE

ARTICOLO 10

FUNZIONI DELLA CONFERENZA DELLA CARTA

1. Tutte le decisioni adottate dalla Conferenza della Carta conformemente al presente protocollo sono

adottate unicamente dalle Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell'energia che sono Parti contraenti del presente protocollo.

2. La Conferenza della Carta si adopera per adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente protocollo, procedure per controllare e facilitare l'attuazione delle sue disposizioni, compresi obblighi di relazione e per individuare settori di cooperazione, conformemente all'articolo 9.

ARTICOLO 11

SEGRETARIATO E FINANZIAMENTO

1. Il Segretariato istituito dall'articolo 35 del trattato sulla Carta dell'energia fornisce alla Conferenza della Carta tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti nell'ambito del presente protocollo e fornisce altri servizi a sostegno del protocollo che possono di volta in volta essere richiesti, previa approvazione della Conferenza della Carta.
2. Le spese del Segretariato e della Conferenza della Carta derivanti dal presente protocollo sono a carico delle Parti contraenti di esso, in relazione alla loro capacità contributiva, determinata in base alla formula di cui all'allegato B al trattato sulla Carta dell'energia.

ARTICOLO 12

VOTAZIONE

1. L'unanimità delle Parti contraenti Presenti e Votanti alla riunione della Conferenza della Carta alla quale sono decise tali questioni, è necessaria per le decisioni riguardanti:
 - a) l'adozione di modifiche al presente protocollo; e
 - b) l'approvazione di adesioni al presente protocollo in base all'articolo 16.

Le Parti contraenti compiono ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consensus su qualsiasi altra questione per la quale il presente protocollo prevede la loro decisione. Se non è possibile raggiungere un accordo mediante consensus, le decisioni riguardanti questioni non di bilancio sono prese a maggioranza di 3/4 delle Parti contraenti Presenti e Votanti alla riunione della Conferenza della Carta nella quale sono decise tali questioni.

Le decisioni riguardanti questioni di bilancio sono adottate a maggioranza qualificata delle Parti contraenti i cui contributi, valutati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, rappresentano complessivamente almeno 3/4 dei contributi totali valutati.

2. Ai fini del presente articolo, per "Parti contraenti Presenti e Votanti" si intendono le Parti contraenti del presente protocollo, presenti e che esprimono un voto favorevole o contrario, restando inteso che la Conferenza della Carta può decidere norme procedurali per consentire che tali decisioni siano prese dalle Parti contraenti per corrispondenza.
3. Salvo quanto previsto al paragrafo 1 per le questioni di bilancio, le decisioni di cui al presente articolo sono valide soltanto se prese con il sostegno della maggioranza semplice delle Parti contraenti.
4. Ad un'Organizzazione regionale di integrazione economica nelle votazioni compete un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente protocollo a condizione che detta organizzazione non eserciti il diritto di voto qualora lo esercitino i suoi Stati membri e viceversa.
5. Qualora si verificano persistenti ritardi nell'adempimento degli obblighi finanziari di una Parte

contraente in base al presente protocollo, la Conferenza della Carta può sospendere in tutto o in parte i diritti di voto di detta Parte contraente.

ARTICOLO 13

RAPPORTO CON IL TRATTATO DELLA CARTA DELL'ENERGIA

1. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente protocollo e le disposizioni del Trattato sulla Carta dell'energia, prevalgono le disposizioni del Trattato sulla Carta dell'energia, nella misura del contrasto.
2. L'articolo 10, paragrafo 1 e l'articolo 12, paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle votazioni nell'ambito della Conferenza della Carta su emendamenti al presente protocollo che assegnano compiti e funzioni alla Conferenza della Carta o al Segretariato la cui fissazione è prevista nel Trattato sulla Carta dell'energia.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14

FIRMA

Il presente protocollo è aperto a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995 alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica i cui rappresentanti hanno firmato la Carta e il Trattato sulla Carta dell'energia.

ARTICOLO 15

RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE

Il presente protocollo è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

ARTICOLO 16

ADESIONE

Il presente protocollo è aperto, a decorrere dalla data in cui il protocollo è stato chiuso alla firma, all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato la Carta e che sono Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell'energia, secondo modalità che devono essere approvate dalla Conferenza della Carta. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

ARTICOLO 17

EMENDAMENTI

1. Ogni Parte contraente può proporre emendamenti al presente protocollo.
2. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento al presente protocollo è comunicato dal Segretariato alle

Parti contraenti almeno tre mesi prima della data in cui se ne propone l'adozione da parte della Conferenza della Carta.

3. Gli emendamenti al presente protocollo i cui testi sono stati adottati dalla Conferenza della Carta, sono comunicati dal Segretariato al depositario che li sottopone a tutte le Parti contraenti per ratifica, accettazione o approvazione.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti al presente protocollo sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti entrano in vigore tra le Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati o approvati il 30° giorno successivo al deposito presso il depositario degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di almeno 3/4 delle Parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualsiasi altra Parte contraente il 30° giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti.

ARTICOLO 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o di adesione ad esso, da parte di uno Stato o di un'Organizzazione regionale di integrazione economica firmatari della Carta e Parti contraenti del Trattato sulla Carta dell'energia ovvero alla data in cui entra in vigore il Trattato sulla Carta dell'energia, se successiva.
2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica per il quale il Trattato sulla Carta dell'energia sia entrato in vigore e che ratifichi, accetti, approvi il presente protocollo o che vi aderisca dopo che il protocollo è entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, il protocollo entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui tale Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da un'Organizzazione regionale di integrazione economica non è calcolato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

ARTICOLO 19

RISERVE

Non si possono formulare riserve al presente protocollo.

ARTICOLO 20

RECESSO

1. In qualsiasi momento, dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per una Parte contraente, quest'ultima può recedere dallo stesso mediante notifica scritta al depositario del suo recesso.
2. Qualsiasi Parte contraente che recede dal Trattato sulla Carta dell'energia è considerata anche come recedente dal presente protocollo.
3. Il recesso di cui al paragrafo 1 ha efficacia 90 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del depositario. Il recesso di cui al paragrafo 2 ha efficacia alla stessa data in cui ha efficacia il recesso dal trattato sulla Carta dell'energia.

ARTICOLO 21

DEPOSITARIO

Il governo della Repubblica del Portogallo è il depositario del presente protocollo.

ARTICOLO 22

TESTI AUTENTICI

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo nelle lingue inglese, francese, tedesca, italiana, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, in un originale che sarà depositato presso il governo della repubblica del Portogallo.

Fatto a Lisbona il diciassette dicembre millenovecentonovantaquattro.⁶⁶

⁶⁶ Per i Firmatari vedere pag. 121seg.

ELENCO ILLUSTRATIVO E NON ESAUSTIVO DI POSSIBILI SETTORI DI COOPERAZIONE, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 9

Sviluppo di programmi di efficienza energetica, compresa l'individuazione degli ostacoli e dei potenziali in materia di efficienza energetica ed elaborazione di norme di etichettatura e di efficienza;

Valutazione dell'impatto del ciclo dell'energia sull'ambiente;

Elaborazione di misure economiche, legislative e regolamentari;

Trasferimento tecnologico, assistenza tecnica e joint ventures industriali disciplinati dai regimi internazionali sui diritti di proprietà e altri accordi internazionali applicabili;

Ricerca e sviluppo;

Istruzione, formazione, informazione e statistiche;

Individuazione e valutazione di misure quali strumenti fiscali o altri strumenti basati sul mercato, comprese autorizzazioni commerciabili per tener conto dei costi e dei vantaggi esterni, soprattutto ambientali.

Analisi energetica e formulazione di politiche su:

- valutazione dei potenziali di efficienza energetica;
- analisi e statistiche sulla domanda di energia;
- elaborazione di misure legislative e regolamentari;
- pianificazione integrata delle risorse e gestione dal lato della domanda;
- valutazione dell'impatto ambientale, compreso quello di grandi progetti energetici.

Valutazione di strumenti economici intesi a migliorare l'efficienza energetica e di obiettivi ambientali.

Analisi dell'efficienza energetica nei seguenti settori: raffinazione, conversione, trasporto e distribuzione di idrocarburi.

Miglioramento dell'efficienza energetica nella produzione e nella trasmissione di elettricità:

- cogenerazione;
- componenti di centrali (caldaie, turbine, generatori, ecc.);
- integrazione di rete.

Miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia:

- norme di isolamento termico, energia solare attiva e ventilazione;
- riscaldamento di locali e sistemi di aria condizionata;
- bruciatori ad alto rendimento e a basse emissioni di NO_x ;
- tecnologie per contatori e misurazioni individuali;
- elettrodomestici ed illuminazione.

Servizi municipali e di comunità locali:

- sistemi di teleriscaldamento;
- sistemi efficienti di distribuzione del gas;
- tecnologie di pianificazione energetica;
- gemellaggio di città o di altri enti territoriali pertinenti;
- gestione dell'energia nelle città e negli edifici pubblici;
- gestione dei rifiuti e recupero di energia dai rifiuti.

Miglioramento dell'efficienza energetica nel settore industriale:

- joint ventures;
- cascata energetica, cogenerazione e recupero di calore dai rifiuti;
- audit energetici.

Miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dei trasporti:

- standards prestazionali per autoveicoli;
- sviluppo di infrastrutture di trasporto efficienti.

Informazione:

- sensibilizzazione;
- basi di dati: accesso, specifiche tecniche, sistemi di informazione;
- diffusione, raccolta e collazione di informazioni tecniche;
- studi comportamentali.

Formazione e insegnamento:

- scambio di manager energetici, funzionari, tecnici e studenti;
- organizzazione di corsi di formazione internazionali.

Finanziamento:

- elaborazione di un quadro giuridico;
- finanziamento tramite terzi;

- joint ventures;
- cofinanziamento.

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE NEL CORSO DELLA SESSIONE DI APPROVAZIONE DEL 17 DICEMBRE 1994⁶⁷

Desidero far presente la posizione della Federazione Russa secondo cui il riferimento al diritto internazionale nell'articolo 10(1) della Carta non è diretto ad imporre gli obblighi della nazione più favorita per quanto riguarda il capitolo degli investimenti. Questo è chiaramente in linea con le intenzioni dei negoziatori che hanno deciso di non includere in questo primo trattato tali obblighi alle fasi di pre-investimento.

Oltre a ciò, la Federazione Russa è del parere che gli appropriati emendamenti al Trattato, per quanto riguarda l'articolo 30 relativo ai settori dei servizi rientranti nello scopo del Trattato stesso ed a cui si applicano le regole del GATT, e le negoziazioni relative al trattato supplementare sugli investimenti, ai sensi dell'articolo 10(4), vengano effettuati in modo tale da assicurare una reciproca concordanza sulle relative disposizioni del Trattato. Anche in questo caso, sono sicuro che tutte le delegazioni concorderanno sulla necessità di arrivare a tale concordanza nella futura incorporazione nel Trattato dei risultati dell'Uruguay Round e nelle negoziazioni per la stipulazione del secondo Trattato per la fase di pre-investimento.

Oltre a ciò, la Federazione Russa ha espresso il parere che, ad eccezione dei casi in cui il Trattato indica espressamente un'intenzione contraria, nessuna disposizione del presente Trattato derogherà dalle disposizioni del GATT 1947, rese applicabili dall'articolo 29(2), Allegato G e dalle dichiarazioni relative. Anche questo rappresenta chiaramente l'intenzione delle parti contraenti e costituisce inoltre una base di approccio commerciale, a cui fa accenno l'articolo 29 del Trattato.

Avendo seguito personalmente le lunghe e difficili discussioni sulla libertà dei trasferimenti, noto che alcuni paesi, attualmente in una fase di transizione economica, hanno attirato l'attenzione sulla loro interpretazione della Decisione N° 3, che io ritengo corretta: i diritti garantiti agli investitori delle altre parti contraenti, ai sensi del paragrafo 1(a) della Decisione N° 3, non impediscono a questi paesi di applicare, senza per questo derogare ai paragrafi 1(b) e (c), (2) (3) e (4) di tale Decisione, delle restrizioni sul movimento di capitali da parte dei loro investitori.

Ho anche preso nota delle preoccupazioni che la delegazione russa avverte a proposito del commercio di materiali nucleari con le Comunità europee. È chiaro che per quanto riguarda il Trattato sulla Carta dell'Energia, il commercio di materiali nucleari sarà governato dall'articolo 29(2)(a), allegato G e dalle dichiarazioni congiunte, aventi per oggetto la messa in atto delle norme del GATT. Prendo nota del fatto che la Federazione Russa e la CEE hanno concordato un memorandum congiunto da allegare al rapporto di questa sessione.

Infine, noto che il rappresentante della Norvegia, con il sostegno dei rappresentanti di Armenia, Bielorussia, Estonia, delle Comunità europee e dei loro Stati membri, Finlandia, Islanda, Lituania, Liechtenstein, Kazakistan, Moldavia, Federazione Russa, Svezia, Svizzera e Ucraina, hanno dichiarato che il Trattato sarà applicato e interpretato secondo le regole e i principi di osservanza, l'applicazione e l'interpretazione dei trattati generalmente riconosciuti, secondo quanto ripreso nella Parte III della Convenzione di Vienna sui Trattati del 25 maggio 1969. In particolare, nel contesto dell'articolo 18(2), essi hanno ricordato che una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna come giustificazione per il mancato rispetto del Trattato. Il Trattato sarà interpretato in buona fede ed in accordo al significato ordinario da attribuire alle sue norme, nel loro vero contesto e alla luce del suo oggetto e delle sue finalità.

⁶⁷ Nota dell'editore: Allegato I al documento CONF 115 del 6 gennaio 1995 (non pubblicato). Questa dichiarazione è stata letta dal Presidente nel corso della sessione plenaria della Conferenza del Trattato sulla Carta dell'Energia, del 17 dicembre 1994 a Lisbona, e fatta circolare anche in forma scritta. La Conferenza ha concordato, senza obiezioni, su questa proposta, allo scopo di risolvere le problematiche interpretative ancora in essere.

MEMORANDUM CONGIUNTO DELLE DELEGAZIONI DELLA FEDERAZIONE RUSSA E DELLE COMUNITÀ EUROPEE SUL COMMERCIO NUCLEARE⁶⁸

Le delegazioni della Federazione Russa e delle Comunità europee hanno esaminato la situazione del commercio di materiali nucleari fra entrambe le parti ed hanno riconosciuto quanto segue:

- La dichiarazione della Commissione europea nel Comitato congiunto dei giorni 1 e 2 dicembre 1994 indica chiaramente che "la Commissione europea e la sua Agenzia Euratom non hanno mai inserito nelle loro politiche misure tendenti ad applicare quote sulle importazioni di materiali nucleari dalla Russia e non intendono farlo in futuro, a meno che non sorgano situazioni particolari che richiedano l'adozione di misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo fra la Comunità economica europea, la Comunità dell'energia atomica europea e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, sul commercio e la cooperazione economica e commerciale, firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989. Questo significa, a fortiori, che nessuna quota è stata o sarà applicata su base di ente a ente".

- Le pertinenti disposizioni dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione, tendenti alla creazione di un partenariato fra le Comunità europee e gli Stati membri da una parte, e la Federazione Russa dall'altra, firmato a Corfù il 24 giugno 1994, sul trattamento nazionale dei materiali nucleari importati dalla Russia, sono pienamente applicabili.

- Entrambe le delegazioni hanno preso nota dell'intenzione della Commissione europea di esaminare la maniera in cui l'Agenzia Euratom sta mettendo in atto la sua politica di fornitura energetica, allo scopo di tenere pienamente conto degli interessi legittimi di entrambe le parti, incluso, fra l'altro, l'interesse espresso dalla Russia per un aumento del volume commerciale.

I rappresentanti della Commissione e del Governo russo si incontreranno a breve allo scopo di esaminare le difficoltà incontrate dagli esportatori russi di materiali nucleari.

⁶⁸ Nota dell'editore: Allegato II al documento CONF 115 del 6 gennaio 1995 (non pubblicato).

Lisbona , 17 dicembre 1994

Scambio di lettere
sulla Decisione N° 3 del
Trattato sulla Carta dell'Energia

Lettera delle Comunità europee alla Russia

Gentili Signori,

Lo scopo della presente lettera è di confermare che in relazione alla Decisione N° 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia (ECT), relativa al trasferimento dei pagamenti ed in special modo alla nota in calce⁶⁹ a questa Decisione, l'articolo 105 del nostro Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA), firmato a Corfù il 24 giugno 1994, non avrà l'effetto di far venir meno il contenuto dell'articolo 16 dell'ECT in relazione alla citata Decisione N° 3.

Propongo che questa lettera e la vostra risposta costituiscano un accordo formale fra noi.

A nome delle Comunità europee

Marcelino Oreja

Günter Rexrodt

⁶⁹ Nota dell'editore: Questa nota in calce che è stata tolta dal testo finale cita: "Questa Decisione è stata formulata sulla base dell'accordo che le parti contraenti, le quali intendono avvalersi dello stesso e che hanno sottoscritto accordi di partenariato e cooperazione con l'Unione europea e i suoi Stati membri, contenente un articolo che fa venir meno tali accordi a favore di questo Trattato, scambieranno lettere di intesa aventi l'effetto legale di rendere il presente Trattato applicabile alle stesse, in relazione a tale Decisione. Lo scambio di lettere sarà completato in tempo opportuno prima della firma".

Lisbona , 17 dicembre 1994

Scambio di lettere
sulla Decisione N° 3 del
Trattato sulla Carta dell'Energia

Lettera da parte della Federazione Russa

Gentili Signori,

Ho preso nota della vostra lettera del 17 dicembre 1994, lo scopo della quale è di confermare, con riguardo alla Decisione N° 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia (ECT) relativa al trasferimento di pagamenti, ed in particolare alla nota⁷⁰ in calce a questa Decisione, secondo cui l'articolo 105 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione, tendente alla creazione di un partenariato fra le Comunità europee e gli Stati membri da una parte, e la Federazione Russa dall'altra, firmato a Corfù il 24 giugno 1994, non avrà l'effetto di far venir meno il contenuto dell'articolo 16 dell'ECT in relazione alla citata Decisione N° 3.

Concordo sul fatto che la vostra lettera e questa risposta costituiscano un accordo formale fra noi.

O. Davydov
Per il Governo della Federazione Russa

⁷⁰ Vedere nota 69 pag. 111.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA TENUTASI ALL'AIA SULLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA

I rappresentanti di Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Cipro, Comitato economico interstatale, Comunità europee, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Jugoslavia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Romania, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan si sono riuniti all'Aia, nei Paesi Bassi il 16 et il 17 dicembre 1991, per adottare la Carta europea dell'energia.

I lavori della Conferenza sono stati aperti e chiusi dal Ministro olandese degli Affari economici.

Sua Maestà, Regina dei Paesi Bassi, ha assistito all'apertura della Conferenza.

Il Primo Ministro olandese e il Commissario per l'Energia della Commissione europea hanno rivolto un'allocuzione alla Conferenza.

Nel corso della Conferenza, sono stati effettuati interventi e dichiarazioni da parte dei delegati dei firmatari.

Risoluti a dare pieno seguito ai risultati della Conferenza, i rappresentanti dei firmatari, hanno adottato il seguente testo della Carta europea dell'energia:

CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA

I rappresentanti di firmatari, riuniti all'Aia il 16 e il 17 dicembre 1991.

vista la Carta di Parigi per una Nuova Europa, sottoscritta a Parigi il 21 novembre 1990 nell'incontro al vertice della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE),

visto il documento adottato a Bonn l'11 aprile 1990 dalla Conferenza della CSCE sulla cooperazione economica in Europa,

vista la dichiarazione del vertice economico di Londra, adottata il 17 luglio 1991,

vista la relazione sulle conclusioni e raccomandazioni della riunione di Sofia, del 3 novembre 1989, della CSCE, sulla protezione dell'ambiente, nonché i suoi sviluppi,

visto l'accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, firmato a Parigi il 29 maggio 1990,

solleciti di esprimere solennemente questa nuova volontà di cooperazione su scala europea e mondiale, fondata sulla fiducia e il rispetto reciproci,

risoluti a promuovere un nuovo modello di cooperazione energetica a lungo termine in Europa e a livello mondiale, nel quadro di una economia di mercato e basato sull'assistenza reciproca, nonché sul principio di non discriminazione.

consapevoli della necessità di tener conto dei problemi di ricostruzione e ristrutturazione nei paesi dell'Europa centrale e orientale e in URSS, e dell'opportunità che i firmatari partecipino agli sforzi congiunti diretti ad agevolare e promuovere riforme orientate ad un'economia di mercato e l'ammodernamento dei settori energetici in questi paesi,

certi che la valorizzazione delle complementarità esistenti in Europa nei settori dell'energia avrà un effetto positivo sull'economia mondiale; persuasi che una più ampia cooperazione energetica tra i firmatari sia

essenziale al progresso economico e, più in generale, allo sviluppo sociale e al miglioramento della qualità della vita,

convinti dell'esistenza di un comune interesse dei firmatari riguardo ai problemi dell'approvvigionamento energetico, della sicurezza degli impianti industriali, in particolare nucleari, e della protezione dell'ambiente,

volendo contribuire maggiormente alla realizzazione degli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di efficiente gestione e uso delle risorse, nonché sfruttare pienamente le potenzialità di miglioramento ambientale, nel procedere verso uno sviluppo sostenibile,

convinti dell'importanza essenziale di sistemi energetici efficienti nella produzione, conversione, trasporto, distribuzione e impiego dell'energia, per la sicurezza degli approvvigionamenti e per la protezione dell'ambiente,

riconoscendo la sovranità degli Stati e i diritti sovrani sulle risorse energetiche,

sicuri del sostegno della Comunità europea, in particolare con la realizzazione del suo mercato interno dell'energia,

consapevoli degli obblighi derivanti dai principali accordi multilaterali in materia, dell'ampiezza della cooperazione energetica internazionale e delle attività su vasta scala svolte dalle organizzazioni internazionali esistenti nel settore dell'energia, e desiderosi di avvalersi pienamente delle conoscenze di queste organizzazioni per favorire gli obiettivi della Carta,

riconoscendo il ruolo degli imprenditori, operanti in un contesto giuridico trasparente ed equo, nel promuovere la cooperazione in conformità della Carta,

decisi a stabilire relazioni commerciali più strette e reciprocamente vantaggiose, nonché a promuovere investimenti nell'energia,

convinti dell'importanza di promuovere la libera circolazione dei prodotti energetici e di sviluppare un'efficiente infrastruttura internazionale nel campo dell'energia, al fine di agevolare lo sviluppo di scambi energetici basati sul mercato,

consapevoli dell'esigenza di promuovere la cooperazione tecnologica tra i firmatari,

affermando che le politiche energetiche dei firmatari sono collegate da interessi comuni a tutti i rispettivi paesi e che dovrebbero essere attuate in conformità dei principi enunciati in prosieguo,

affermando, infine, la loro volontà di agire in modo conseguente e di applicare i principi enunciati in prosieguo,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DICHIARAZIONE CHE COSTITUISCE LA "CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA":

TITOLO 1: SCOPI

i firmatari intendono migliorare la certezza degli approvvigionamenti di energia e conseguire la massima efficienza nella produzione, conversione, trasporto, distribuzione e impiego dell'energia, per accrescere le condizioni di sicurezza e limitare al massimo i problemi ambientali, su una base economica accettabile.

Nel rispetto della sovranità e dei diritti sovrani sulle risorse energetiche e in uno spirito di cooperazione politica ed economica, essi si impegnano a promuovere lo sviluppo di un efficiente mercato dell'energia in tutta l'Europa, e un migliore funzionamento del mercato mondiale, entrambi basati sul principio di non discriminazione e su una formazione dei prezzi in funzione del mercato, tenendo in debito conto le preoccupazioni ambientali. Sono decisi a creare un clima favorevole all'esercizio delle imprese e all'afflusso di investimenti a tecnologie attraverso l'attuazione dei principi di mercato nel settore dell'energia.

A tal fine, e in conformità di questi principi, essi agiranno nei seguenti campi:

1. L'espansione degli scambi nel settore dell'energia, conformemente ai principali accordi multilaterali in materia, quali il GATT, e gli atti ad esso collegati, nonché agli obblighi e impegni di non proliferazione nucleare, da conseguire attraverso:

- un mercato aperto e concorrenziale di prodotti, materie, attrezzature e servizi energetici;
- l'accesso alle risorse di energia, la ricerca e lo sviluppo delle stesse su base commerciale;
- l'accesso ai mercati locali e internazionali;
- l'eliminazione degli ostacoli tecnici, amministrativi e di altro genere, agli scambi di energia e delle relative attrezzature, di tecnologie e di servizi connessi all'energia;
- l'ammodernamento, il rinnovamento e la razionalizzazione industriale dei servizi e degli impianti di produzione, conversione, trasporto, distribuzione e impiego di energia;
- la promozione dello sviluppo e della interconnessione delle infrastrutture per il trasporto di energia;
- la promozione delle migliori condizioni di accesso ai capitali, in particolare attraverso le idonee istituzioni finanziarie esistenti;
- l'agevolazione dell'accesso alle infrastrutture di trasporto, ai fini del transito internazionale in conformità degli scopi della Carta enunciati nel primo comma del presente titolo;
- l'accesso in forma commerciale alle tecnologie per la ricerca, lo sviluppo e l'impiego delle risorse energetiche;

2. La cooperazione nel settore dell'energia, che comporterà:

- il coordinamento delle politiche energetiche, in quanto necessario per favorire il conseguimento degli scopi della Carta;
- il reciproco accesso ai dati tecnici ed economici, nel rispetto dei diritti di proprietà;
- l'elaborazione di un contesto giuridico stabile e trasparente che crei le condizioni per uno sviluppo delle risorse energetiche;
- il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione ad alto livello dei principi e dei criteri di sicurezza

per i prodotti energetici e il loro trasporto, nonché per gli impianti energetici;

- l'agevolazione dello scambio di informazioni e know-how tecnologici nei settori energetico e ambientale, ivi comprese le attività di formazione;
- la ricerca, i progetti di sviluppo tecnologico e dimostrativi;

3. L'efficienza energetica e la protezione dell'ambiente, che comporteranno:

- l'istituzione di meccanismi e condizioni per un impiego dell'energia il più possibile redditizio ed efficiente, ivi compresi, se del caso, strumenti regolamentari e basati sul mercato;
- la promozione di una combinazione di forme di energia diretta a limitare al massimo, in condizioni di redditività, le conseguenze negative per l'ambiente attraverso:
 - i) prezzi dell'energia in funzione del mercato, che riflettano maggiormente i costi e i benefici per l'ambiente;
 - ii) misure politiche coordinate ed efficaci in campo energetico;
 - iii) impiego di energie nuove e rinnovabili in campo energetico.
- il conseguimento e mantenimento di un elevato livello di sicurezza nucleare, assicurando un'efficace cooperazione in questo campo.

TITOLO II: ATTUAZIONE

Per realizzare gli scopi indicati, i firmatari, nel rispetto della sovranità degli Stati e dei diritti sovrani sulle risorse energetiche, condurranno un'azione coordinata diretta a conseguire una maggiore coerenza delle politiche energetiche e che dovrebbe basarsi sul principio di non discriminazione e su una formazione dei prezzi regolata dal mercato, tendendo in debito conto le preoccupazioni ambientali.

Essi sottolineano la necessità di iniziative pratiche per la definizione delle politiche energetiche, al fine di intensificare la cooperazione in questo settore e di accentuare ulteriormente l'importanza di regolari scambi di vedute sulle azioni intraprese, avvalendosi pienamente dell'esperienza delle organizzazioni e istituzioni esistenti in questo campo.

I firmatari riconoscono la possibilità che forme commerciali di cooperazione debbano essere integrate da una cooperazione intergovernativa, specie nel settore della elaborazione e dell'analisi delle politiche energetiche, nonché in settori essenziali che non si prestano al finanziamento con capitali privati.

Essi si impegnano a eseguire lo scopo di realizzare un più ampio mercato europeo dell'energia e di rendere più efficiente il funzionamento del mercato mondiale dell'energia, attraverso un'azione congiunta o coordinata, ai sensi della Carta, nei seguenti campi:

- l'accesso alle risorse energetiche e il loro sviluppo;
- l'accesso ai mercati;
- la liberalizzazione degli scambi nel campo dell'energia;
- la promozione e tutela degli investimenti;
- i principi e le linee direttrici in materia di sicurezza;

- la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e la diffusione;
- l'efficienza energetica e la protezione ambientale;
- l'istruzione e la formazione.

Nell'attuare tale azione congiunta o coordinata, essi si impegnano a incoraggiare l'iniziativa privata, ad avvalersi pienamente del potenziale delle imprese, delle istituzioni e di tutte le fonti di finanziamento disponibili, nonché ad agevolare la cooperazione tra tali imprese o istituzioni di differenti paesi, agendo sulla base dei principi di mercato.

I firmatari garantiranno il rispetto delle norme internazionali sulla protezione della proprietà industriale, commerciale e intellettuale.

1. Accesso alle risorse energetiche e il loro sviluppo

Considerando che l'efficiente sviluppo delle risorse energetiche è condizione essenziale per il conseguimento degli scopi della Carta, i firmatari si impegnano ad agevolare l'accesso alle risorse e il loro sviluppo da parte degli operatori interessati;

A tal fine, essi garantiranno che le norme sulla ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione delle risorse siano a disposizione del pubblico e trasparenti: essi riconoscono l'esigenza di stabilire tali norme laddove già non esistano e di adottare tutti i provvedimenti necessari al coordinamento delle loro azioni in questo settore.

Al fine di facilitare lo sviluppo e la diversificazione delle risorse, i firmatari si impegnano a evitare che gli operatori siano soggetti a norme discriminatorie, in particolare delle imprese ed imposizione fiscale.

2. Accesso ai mercati

I firmatari promuoveranno intensamente l'accesso ai mercati locali e internazionali dei prodotti energetici per l'attuazione degli scopi della Carta. Tale accesso ai mercati dovrebbe tener conto dell'esigenza di agevolare l'azione delle forze di mercato e di favorire la concorrenza.

3. Liberalizzazione degli scambi di energia

Per sviluppare e diversificare gli scambi di energia, i firmatari si impegnano a eliminare gradualmente gli ostacoli tra loro a tali scambi di prodotti, attrezzature e servizi energetici, in conformità delle disposizioni del GATT e degli atti ad esso collegati, nonché degli obblighi e impegni di non proliferazione nucleare.

I firmatari riconoscono che il transito attraverso il loro territorio di prodotti energetici è essenziale per la liberalizzazione degli scambi di tali prodotti. Il transito dovrebbe avvenire in condizioni economiche e ambientali sane.

Essi sottolineano l'importanza dello sviluppo di reti commerciali internazionali di trasmissione dell'energia e della loro interconnessione, con particolare riguardo all'elettricità e al gas naturale e nel riconoscimento della rilevanza di impegni commerciali a lungo termine. A tal fine, garantiranno la compatibilità delle specifiche tecniche che disciplinano l'installazione e il funzionamento di dette reti, particolarmente in relazione alla stabilità dei sistemi elettrici.

4. Promozione e protezione degli investimenti

Per favorire l'afflusso internazionale di investimenti, i firmatari provvederanno affinché gli investimenti stranieri beneficino di un contesto giuridico stabile e trasparente, in conformità delle relative disposizioni e regole internazionali sugli investimenti e gli scambi.

Essi affermano l'importanza per gli Stati firmatari di negoziare e ratificare accordi giuridicamente vincolanti

per la promozione e protezione degli investimenti, che assicurino un elevato livello di certezza del diritto e che consentano di avvalersi dei sistemi di garanzia contro i rischi di investimento.

I firmatari riconosceranno inoltre il diritto di rimpatriare i profitti e gli altri introiti correlati ad investimenti, nonché di ottenere o impiegare la valuta convertibile necessaria.

Essi riconoscono inoltre l'importanza di evitare doppie imposizioni fiscali, al fine di incoraggiare gli investimenti privati.

5. Principi e linee direttrici di sicurezza

Nel rispetto dei principali accordi multilaterali in materia, i firmatari:

- applicheranno principi e linee direttrici di sicurezza diretti a conseguire e/o mantenere elevati di sicurezza, in particolare nucleare, e la protezione della salute e dell'ambiente;
- elaboreranno adeguati principi e linee direttrici comuni di sicurezza e/o ne accetteranno il riconoscimento reciproco.

6. Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e diffusione

I firmatari si impegnano a promuovere gli scambi di tecnologie e la cooperazione nelle loro attività di sviluppo tecnologico e innovazione nel campo della produzione, conversione, trasporto e distribuzione nonché dell'impiego efficiente e pulito dell'energia, con modalità conformi agli obblighi e impegni di non proliferazione.

A tal fine essi incoraggiano gli sforzi di cooperazione:

- nelle attività di ricerca e sviluppo;
- nei progetti pilota e dimostrativi;
- nell'applicazione di innovazioni tecnologiche;
- nella diffusione e scambio di know-how e di informazioni sulle tecnologie.

7. Efficienza energetica e protezione ambientale

I firmatari convengono sulla necessità della cooperazione nel campo dell'impiego efficiente dell'energia e della protezione dell'ambiente connessa all'energia. Ciò dovrebbe comprendere:

- la garanzia di coerenza, in condizioni di redditività, delle politiche energetiche con gli accordi e le convenzioni in materia di ambiente;
- la garanzia di una formazione dei prezzi in funzione del mercato, che sia anche maggiormente influenzata dai costi e vantaggi per l'ambiente;
- l'impiego di strumenti equi, trasparenti e basati sul mercato diretti a conseguire gli obiettivi energetici e a ridurre i problemi ambientali;
- l'istituzione di condizioni strutturali per lo scambio di know-how riguardanti le tecnologie sicure dal punto di vista ambientale e l'impiego efficiente dell'energia;
- l'istituzione di condizioni strutturali per investimenti redditizi in progetti di efficienza energetica.

8. Educazione e formazione

I firmatari, nel riconoscere il ruolo dell'industria nella promozione dell'educazione e della formazione professionali nel campo dell'energia, si impegnano a cooperare in tali attività, che comprendono:

- l'istruzione professionale;
- la formazione professionale;
- l'informazione pubblica nel campo dell'efficienza energetica.

TITOLO III: ACCORDI SPECIFICI

I firmatari si impegnano a perseguire gli scopi e i principi della Carta nonché ad attuare e ad ampliare al più presto la loro cooperazione negoziando in buona fede al fine di stipulare un accordo di base e protocolli.

I settori della cooperazione potrebbero comprendere:

- i problemi orizzontali e organizzativi;
- l'efficienza energetica, tenendo conto della protezione dell'ambiente;
- la prospezione, la produzione, il trasporto e l'uso del petrolio e dei prodotti petroliferi, nonché l'ammodernamento delle raffinerie;
- la prospezione, la produzione e l'uso del gas naturale, l'interconnessione delle reti del gas e la sua trasmissione attraverso gasdotti ad alta pressione;
- tutti gli aspetti del ciclo del combustibile nucleare, compresi i miglioramenti della sicurezza di questo settore;
- l'ammodernamento delle centrali elettriche, l'interconnessione delle reti e la trasmissione dell'elettricità su linee ad alta tensione;
- tutti gli aspetti del ciclo del carbone, ivi comprese le tecnologie pulite del carbone;
- lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;
- i trasferimenti di tecnologie e l'incoraggiamento dell'innovazione;
- la cooperazione nell'affrontare gli effetti di gravi incidenti o di altri eventi nel settore energetico con conseguenze transfrontaliere.

I firmatari, in casi eccezionali, considerano la possibilità di stipulare accordi transitori. Essi, in particolare, tengono conto della situazione peculiare che alcuni Stati dell'Europa centrale e orientale e l'URSS devono fronteggiare, nonché della necessità di adeguare la loro economie ai sistemi di mercato, e accettano la possibilità che in questi paesi l'attuazione di particolari disposizioni della Carta, dell'accordo di base e dei connessi protocolli, alla quale essi non siano in grado, per ragioni obiettive, di provvedere immediatamente e integralmente, avvenga attraverso una transizione graduale.

Accordi specifici intesi alla completa attuazione della Carta come stabilito nell'accordo di base e nei protocolli saranno negoziati da ciascuna parte che chieda di beneficiare della disciplina transitoria, con periodiche verifiche dei progressi compiuti verso detta attuazione.

TITOLO IV: DISPOSIZIONE FINALE

I firmatari chiedono al governo dei Paesi Bassi, Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee, di trasmettere al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo della Carta europea dell'energia,

che non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Nell'adottare la Carta europea dell'energia, i Ministri o i loro rappresentanti prendono atto che si è convenuto quanto segue:

I rappresentanti dei firmatari convengono che, nel contesto della Carta europea dell'energia, il principio di non discriminazione implica, come minimo, la clausola della nazione più favorita. Un trattamento nazionale potrà formare oggetto di disposizioni negli accordi di base e/o nei protocolli.

Il testo originale del presente documento conclusivo è redatto in lingua francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, e sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascun firmatario.

Fatto all'Aia il diciassette dicembre millenovecentonovantauno.⁷¹

⁷¹ Per i Firmatari vedere pag. 121seg.

**FIRMATARI DELLA CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA AL 1°
OTTOBRE 1996**

	<i>SA</i>	<i>ECV</i>	<i>P</i>
La Repubblica di Albania	●	●	▲
La Repubblica di Armenia	●	●	●
L'Australia	●	●	●
La Repubblica di Austria	●	●	●
La Repubblica azera	●	●	●
Il Regno del Belgio	●	●	●
La Repubblica di Bielorussia	●	●	●
La Repubblica di Bosnia- Erzegovina	▲	▲	▲
La Repubblica di Bulgaria	●	●	●
Il Canada	×	×	×
La Repubblica di Croazia	●	●	●
La Repubblica di Cipro	●	●	●
La Repubblica ceca	●	▲	▲
Il Regno di Danimarca	●	●	●
La Repubblica di Estonia	●	●	●
Le Comunità europee	●	●	●
La Repubblica di Finlandia	●	●	●
La Repubblica francese	●	●	●
La Repubblica di Georgia	●	●	●
La Repubblica Federale tedesca	●	●	●
La Repubblica ellenica	●	●	●
La Repubblica di Ungheria	●	▲	▲
La Repubblica di Islanda	●	●	●
L'Irlanda	●	●	●
La Repubblica italiana	●	●	●
Il Giappone	●	▲	▲
La Repubblica del Kazakistan	●	●	●
La Repubblica del Kirghizistan	●	●	●
La Repubblica della Lettonia	●	●	●
Il Principato di Liechtenstein	●	●	●
La Repubblica di Lituania	●	▲	▲
Il Granducato del Lussemburgo	●	●	●
L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	✓	✓	✓
La Repubblica di Malta	●	●	●
La Repubblica di Moldavia	●	●	●
Il Regno dei Paesi Bassi	●	●	●
Il Regno di Norvegia	●	▲	▲
La Repubblica di Polonia	●	●	●
La Repubblica portoghese	●	●	●
Romania	●	●	▲
La Federazione Russa	●	●	●
La Repubblica slovacca	●	●	●

	<i>SA</i>	<i>ECV</i>	<i>P</i>
La Repubblica di Slovenia	●	●	●
Il Regno di Spagna	●	●	●
Il Regno di Svezia	●	●	●
La Confederazione svizzera	●	●	●
La Repubblica del Tagikistan	●	●	●
La Repubblica di Turchia	●	●	●
Il Turkmenistan	▲	▲	▲
L'Ucraina	●	●	●
Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord			
Gli Stati Uniti d'America	×	×	×
La Repubblica dell'Uzbekistan	▲	▲	▲

Note

FA: Final Act of the European Charter Conference - Atto finale della Conferenza della Carta europea dell'energia

ECT: Energy Charter Treaty - Trattato sulla Carta dell'Energia

P: Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects - Protocollo sull'Efficienza energetica e sugli aspetti ambientali collegati

- firmato nel corso della cerimonia della firma del Trattato di Lisbona il 17 dicembre 1994
- ▲ firmato ai sensi dell'articolo 38 del Trattato sulla Carta dell'Energia o dell'articolo 14 Protocollo sull'Efficienza energetica e sugli aspetti ambientali collegati (fra il 17 dicembre 1994 e il 16 giugno 1995)
- × non firmato
- ✓ in fase di adesione.

**ATTO FINALE DELLA
CONFERENZA INTERNAZIONALE
E
DECISIONE DELLA
CONFERENZA DELLA CARTA DELL'ENERGIA
IN MERITO ALL'EMENDAMENTO
DELLE DISPOSIZIONI COMMERCIALI
DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA**

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE E DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLA CARTA DELL'ENERGIA

- I. Tra il 17 dicembre 1994 e il 18 dicembre 1997 la Conferenza provvisoria della Carta dell'energia si è riunita al fine di negoziare un emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell'energia. Una conferenza per adottare tale emendamento si è svolta a Bruxelles il 23 e 24 aprile 1998. Ad essa hanno partecipato rappresentanti della Repubblica di Albania, la Repubblica di Armenia, l'Australia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica azera, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bielorussia, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, le Comunità europee, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica federale tedesca, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica d'Islanda, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Giappone, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica della Lettonia, il Principato di Liechtenstein, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Moldavia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Federazione russa, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Confederazione elvetica, la Repubblica del Tagikistan, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Turchia, il Turkmenistan, l'Ucraina, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica dell'Uzbekistan (in prosieguo designati "i rappresentanti"), nonché osservatori di taluni paesi e organizzazioni internazionali invitati.

- II. La Conferenza della Carta dell'energia, istituita definitivamente in occasione dell'entrata in vigore, il 16 aprile 1998, del trattato sulla Carta dell'energia, si è riunita il 23 e il 24 aprile 1998 anche al fine di valutare l'opportunità di adottare l'emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell'energia, ai sensi delle disposizioni del trattato sulla Carta dell'energia.

**EMENDAMENTO DELLE DISPOSIZIONI COMMERCIALI
DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA**

- III. Il testo dell'emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell'energia (in prosieguo: "l'emendamento"), che figura nell'allegato I, e le decisioni ad esso relative, che figurano nell'allegato II, sono stati adottati secondo le modalità della Conferenza internazionale convocata a tal fine e in virtù del trattato sulla Carta dell'energia ai sensi della procedura prevista dal trattato.

CLAUSOLE INTERPRETATIVE

IV. Sono state adottate le seguenti clausole interpretative relative all'emendamento:

1. Clausola interpretativa relativa all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) e all'allegato W:

Fatto salvo l'elenco di cui al paragrafo 6 dell'articolo XXIV del GATT 1994, riportato nell'allegato W, parte A, punto 1, lettera a), sottopunto i), ogni firmatario interessato da un aumento dei dazi doganali o di altri oneri di qualsiasi tipo in conseguenza di o in relazione all'importazione o all'esportazione di cui alla prima frase di detto paragrafo, è autorizzato a sollecitare consultazioni in seno alla Conferenza della Carta.

2. Clausola interpretativa relativa all'articolo 29, paragrafo 7:

Nel caso di un firmatario non membro dell'OMC ed elencato nell'allegato BR, nell'allegato BRQ o in entrambi, ogni concessione offerta formalmente nel corso del processo di adesione all'OMC in merito ai materiali o ai prodotti energetici di cui all'allegato EM II o alle attrezzature del settore energetico di cui all'allegato EQ II sarà considerata, ai fini del presente articolo, un impegno a titolo dell'OMC.

3. Clausola interpretativa relativa all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 34, paragrafo 3, lettera o):

La Conferenza della Carta svolge una revisione annuale relativamente all'eventuale trasferimento di materiali e prodotti energetici o di attrezzature del settore energetico dagli allegati EM I o EQ I agli allegati EM II o EQ II.

DICHIARAZIONI

V. Sono state fatte le seguenti dichiarazioni in merito all'emendamento:

Dichiarazione congiunta sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

I firmatari confermano il loro impegno ad assicurare un'effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale secondo i più rigorosi criteri internazionali.

Ai fini della presente dichiarazione, i diritti di proprietà intellettuale comprendono, in particolare, i diritti d'autore e i diritti connessi (compresi i programmi e le basi di dati informatici), i marchi di fabbrica, le indicazioni geografiche, i brevetti, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori e le informazioni riservate.

Dichiarazione congiunta della Federazione russa e dell'Unione europea

La Federazione russa ha sollevato la questione del commercio di materie nucleari. La Federazione russa e l'UE convengono che l'accordo di partenariato e di cooperazione tra la Federazione russa, l'Unione europea e i suoi Stati membri, entrato in vigore il 1° dicembre 1997, è il quadro appropriato per trattare tale questione, come confermato nelle conclusioni del Consiglio di cooperazione del 27 gennaio 1998.

**EMENDAMENTO
DELLE DISPOSIZIONI COMMERCIALI
DEL
TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA**

ARTICOLO 1

Il testo dell'articolo 29 del trattato è sostituito dal testo seguente:

Articolo 29

DISPOSIZIONI PROVVISORIE SU QUESTIONI COMMERCIALI

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse per il periodo in cui vi sono Parti contraenti non membri dell'OMC.
2.
 - a) Gli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse tra Parti contraenti delle quali almeno una non è membro dell'OMC sono disciplinati, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) e le eccezioni e le norme di cui all'allegato W, dalle disposizioni dell'accordo OMC applicate relativamente ai materiali e ai prodotti energetici e alle attrezzature connesse, come se tutte le Parti contraenti fossero membri dell'OMC.
 - b) Gli scambi di una Parte contraente che in precedenza faceva parte dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche possono invece essere disciplinati, fatto salvo il disposto dell'allegato TFU, da un accordo tra due o più di tali Stati fino al 1° dicembre 1999 ovvero fino all'ammissione nell'OMC di detta Parte contraente, se precedente.
3.
 - a) Ogni firmatario del presente trattato ed ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato anteriormente al 24 aprile 1998, alla data della firma o del deposito del suo strumento di adesione fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati ai materiali e ai prodotti energetici in concomitanza dell'importazione o dell'esportazione, indicando il livello applicato alla data della firma o del deposito. Ogni firmatario del presente trattato ed ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato anteriormente al 24 aprile 1998, fornisce in tale data al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati alle attrezzature del settore energetico al momento dell'importazione o esportazione, indicando il livello applicato a tale data.

- b) Ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato a far data dal 24 aprile 1998, alla data del deposito del suo strumento di adesione fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati ai materiali e prodotti energetici e alle attrezzature connesse in concomitanza dell'importazione o dell'esportazione, indicando il livello applicato alla data del deposito.

Tutte le modifiche di tali tariffe e oneri di qualsiasi tipo applicati o connessi alle importazioni o esportazioni sono notificate al Segretariato che ne informa le Parti contraenti.

- 4. Ciascuna Parte contraente si impegna a non aumentare dette tariffe o altri oneri applicati o connessi alle importazioni o alle esportazioni:
 - a) nel caso di importazione di materiali e prodotti energetici enumerati nell'allegato EM I o di attrezzature del settore energetico enumerate nell'allegato EQ I e descritte nella parte I dell'elenco relativo alle Parti contraenti di cui all'articolo II del GATT 1994, oltre il livello ivi stabilito, se la Parte contraente è membro dell'OMC;
 - b) nel caso di esportazione di materiali e prodotti energetici enumerati nell'allegato EM I o di attrezzature del settore energetico enumerate nell'allegato EQ I e della loro importazione se la Parte contraente non è membro dell'OMC, oltre l'ultimo livello notificato al Segretariato, fatte salve le disposizioni applicabili ai sensi del paragrafo 2, lettera a).
- 5. Una Parte contraente può aumentare i dazi doganali o altri oneri oltre il livello di cui al paragrafo 4, soltanto se:
 - a) per quanto riguarda i dazi doganali e gli altri oneri imposti al momento dell'importazione, tale misura non è incompatibile con le disposizioni applicabili dell'accordo OMC diverse dalle disposizioni dell'accordo OMC enumerate nell'allegato W; ovvero

- b) abbia notificato al Segretariato, nella massima misura possibile ai sensi delle proprie procedure legislative, la proposta di detto aumento, abbia fornito alle altre Parti contraenti interessate ragionevoli possibilità di consultazione in merito alla proposta e abbia preso in considerazione eventuali osservazioni di dette Parti contraenti.
6. Per quanto riguarda il commercio tra Parti contraenti di cui almeno una non sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, tali Parti contraenti non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri applicati o connessi all'importazione o all'esportazione di materie e di prodotti energetici enumerati nell'allegato EM II o di attrezzature del settore energetico di cui all'allegato EQ II oltre il livello più basso applicato alla data della decisione della Conferenza sulla Carta di aggiungere il prodotto in questione all'elenco dell'allegato pertinente.

Una Parte contraente può aumentare i dazi doganali o altri oneri oltre questo livello soltanto qualora:

- a) nel caso di dazi doganali o altri oneri applicati o connessi all'importazione, tale misura non sia incompatibile con le disposizioni applicabili dell'accordo OMC diverse dalle disposizioni del suddetto accordo enumerate nell'allegato W; oppure
 - b) in circostanze eccezionali non previste altrove nel presente trattato, la Conferenza sulla Carta decida di sospendere l'obbligo normalmente imposto ad una Parte contraente dal presente paragrafo, ammettendo un aumento di un dazio doganale, soggetto ad eventuali condizioni da parte della Conferenza sulla Carta.
7. In deroga al paragrafo 6, nel caso di scambi commerciali coperti da tale paragrafo, le Parti contraenti elencate nell'allegato BR per quanto riguarda i materiali e i prodotti energetici enumerati nell'allegato EM II o nell'allegato BRQ per quanto riguarda le attrezzature del settore energetico enumerate nell'allegato EQ II, non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da qualsiasi disposizione loro applicabile ai sensi dell'accordo OMC.
8. Gli altri dazi doganali e oneri applicati o connessi all'importazione o all'esportazione di materie e di prodotti energetici o di attrezzature connesse sono definiti tenendo conto delle disposizioni dell'intesa sull'interpretazione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 modificato ai sensi dell'allegato W.

9. L'allegato D si applica:

- a) alle controversie riguardanti il rispetto delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi del presente articolo;
- b) alle controversie concernenti l'applicazione da parte di una Parte contraente di qualsiasi misura, in contraddizione o no con le disposizioni del presente articolo che, a giudizio di un'altra Parte contraente, annullino o riducano i benefici a questa direttamente o indirettamente ascrivibili ai sensi del presente articolo, e
- c) salvo diverso accordo tra le Parti contraenti interessate alla controversia, alle controversie concernenti il rispetto dell'articolo 5 tra Parti contraenti di cui almeno una non è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio;

tuttavia, l'allegato D non si applica alle controversie tra le Parti contraenti derivanti sostanzialmente da un accordo che:

- i) è stato notificato a norma del paragrafo 2, lettera b) e dell'allegato TFU e che soddisfa i requisiti ivi previsti; o
- ii) istituisce una zona di libero scambio o un'unione doganale come descritto nell'articolo XXIV del GATT 1994".

ARTICOLO 2

Il trattato è modificato come segue:

Nel preambolo, settima premessa, la parte di frase “nell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e negli atti correlati” è sostituita dalla parte di frase “nell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio”.

Nel preambolo, ottava premessa, l’espressione “e relativa apparecchiatura” è sostituita dall’espressione “attrezzature del settore energetico”.

Nel preambolo, nona premessa, la parte di frase “all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ” è sostituita dalla parte di frase “all’Organizzazione mondiale del commercio”.

Nel preambolo, decima premessa, la parte di frase “parti dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e dei suoi atti correlati” è sostituita dalla parte di frase “membri dell’Organizzazione mondiale del commercio”.

Nell’articolo 1 il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

“4. “Materiali e prodotti energetici”, sulla base del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane e della nomenclatura combinata delle Comunità europee, le voci che figurano negli allegati EM I o EM II.”.

Nell’articolo 1 il testo seguente è inserito dopo il testo del paragrafo 4:

“4bis. “Attrezzature del settore energetico”, sulla base del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane e della nomenclatura combinata delle Comunità europee, le voci che figurano negli allegati EQ I o EQ II.”.

Nell’articolo 1 il testo del paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente:“

- “(a) “OMC”: l’Organizzazione mondiale del commercio istituita dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.
- (b) “Accordo OMC”: l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, le decisioni, le dichiarazioni e le intese pertinenti come successivamente rettificato, emendato o modificato;

- (c) “GATT 1994”: l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio come specificato nell’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio come successivamente rettificato, emendato o modificato.”.

Nell’articolo 3 dopo “materiali e prodotti energetici ” è inserita l’espressione “e attrezzature connesse”.

Nel titolo dell’articolo 4 l’espressione “al GATT e agli atti correlati” è sostituita dall’espressione “all’accordo OMC”; nel testo dell’articolo 4, l’espressione “membri del GATT” è sostituita dall’espressione “membri dell’Organizzazione mondiale del commercio”, e l’espressione “del GATT e agli atti correlati” è sostituita dall’espressione “dell’accordo OMC”.

Nell’articolo 5, paragrafo 1, dopo “articoli III e XI del GATT” è inserita la cifra “1994” e la parte di frase “al GATT e agli atti correlati” è sostituita dall’espressione “all’accordo OMC”.

Nell’articolo 14, paragrafo 6, la parte di frase “del GATT e degli atti correlati” è sostituita dall’espressione “dell’accordo OMC”.

Nell’articolo 20, paragrafo 1, la parte di frase “del GATT e dei relativi atti correlati” è sostituita dall’espressione “dell’accordo OMC”, e dopo “materiali e prodotti energetici” è inserito “o di attrezzature connesse”.

Nell’articolo 21, paragrafo 4, la parte di frase “L’articolo 29, paragrafi da 2 a 6” è sostituita con la parte di frase “L’articolo 29, paragrafi da 2 a 8”.

Nell’articolo 25, paragrafo 3, la parte di frase “del GATT e degli atti correlati” è sostituita dall’espressione “dell’accordo OMC”.

Nell’articolo 34, paragrafo 3, dopo la lettera m) sono inseriti i punti seguenti:

- “n) esaminare e approvare l’elenco dei firmatari che figura negli allegati BR o BRQ o in entrambi;
- o) esaminare e approvare l’aggiunta nell’allegato EM II di voci che figurano nell’allegato EM I e la loro corrispondente soppressione dall’allegato EM I, come pure l’aggiunta nell’allegato EQ II di voci che figurano nell’allegato EQ I e la loro corrispondente soppressione dall’allegato EQ I;”.

Nell’articolo 34, paragrafo 3, la lettera “n)” è sostituita dalla lettera “p)”.

Nell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la lettera "G" è sostituita dalla lettera "W".

Nell'articolo 36, paragrafo 1, dopo la lettera f) è inserita la lettera seguente:

"g) approvazione dell'aggiunta nell'allegato EM II di voci che figurano nell'allegato EM I e loro soppressione dall'allegato EM I oltre che l'aggiunta nell'allegato EQ II di voci che figurano nell'allegato EQ I e loro soppressione dall'allegato EQ I;".

Nell'articolo 36, paragrafo 4, la lettera "f)" è sostituita dalla lettera "g)".

Nell'indice degli allegati del trattato sulla Carta dell'energia, l'espressione "Allegato EM" è sostituita dall'espressione "Allegato EM I"; nei punti da 2 a 4 sono inseriti gli allegati aggiuntivi "Allegato EM II Materie e prodotti energetici (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4)", "Allegato EQ I Elenco delle attrezzature del settore energetico (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 bis)" e "Allegato EQ II Elenco delle attrezzature del settore energetico (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 bis)".

Al punto 9 (Allegato G) la parte di frase "del GATT e degli atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC", e l'espressione "Allegato G" è sostituita dall'espressione "Allegato W".

Gli allegati da 2 a 10 sono rinumerati da 5 a 13. Ai punti 14 e 15 sono inseriti gli allegati aggiuntivi "Allegato BR Elenco delle Parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da qualsiasi disposizione loro applicabile ai sensi dell'accordo OMC (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7)" e "Allegato BRQ Elenco delle Parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da disposizioni loro applicabili ai sensi dell'accordo OMC (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7)".

Gli allegati da 11 a 14 sono rinumerati da 16 a 19.

Nell'allegato D l'espressione "(ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7)" è sostituita dall'espressione "(ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 9)."

Nell'allegato EM al posto di "EM" leggasi "EM I".

Nell'allegato TRM, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3, lettere a) e b), l'espressione "membro del GATT" è sostituita dall'espressione "membro dell'Organizzazione mondiale del commercio".

Nell'allegato TFU, paragrafi 2, lettera c), 4, prima frase, e 6, prima frase, l'espressione "del GATT e atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC".

ARTICOLO 3

L'allegato D del trattato è modificato come segue:

Nel titolo l'espressione "(ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7)" è sostituita con l'espressione "(ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 9)."

Alla fine del paragrafo 1, lettera a), dopo il numero "29" è eliminato il punto ed è inserito il testo seguente:

“, o relativo ad ogni misura suscettibile di annullare o ridurre i benefici direttamente o indirettamente ascrivibili ad una parte contraente a titolo delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell'articolo 29.”.

Nel paragrafo 1, lettera b), fine della prima frase, dopo il numero "29" è eliminato il punto ed è inserito il testo seguente:

“, o relativo ad ogni misura suscettibile di annullare o ridurre i benefici direttamente o indirettamente ascrivibili ad una parte contraente a titolo delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell'articolo 29.”;

nella seconda frase, l'espressione "del GATT e atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC".

Nel paragrafo 1, lettera d), dopo l'espressione "ed un'altra parte contraente" è aggiunto il testo seguente:

“o che annullano o riducono i benefici direttamente o indirettamente ascrivibili ad una parte contraente a titolo delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell'articolo 29”.

Nel paragrafo 2, lettera a), seconda frase, l'espressione "del GATT e atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC".

Nel paragrafo 3, lettera a), secondo comma, l'espressione "del GATT e degli atti correlati" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC";

il testo della penultima frase è sostituito dal testo seguente:

“I collegi si ispirano alle interpretazioni date all'accordo OMC nell'ambito di detto accordo e non discutono la compatibilità con l'articolo 5 o 29 di prassi seguite da una parte contraente membro dell'Organizzazione mondiale del commercio nei confronti di altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio ai quali applica l'accordo OMC e che non sono state seguite da tali altri membri per la soluzione di controversie a titolo dell'accordo OMC.”

Nel paragrafo 4, lettera b), prima frase, l'espressione "del GATT o atto correlato applicabile" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC".

Nel paragrafo 5 lettera (c), l'espressione "del GATT o atto correlato applicabile" è sostituita dall'espressione "dell'accordo OMC".

Nel paragrafo 7, prima frase, l'espressione "membri del GATT" è sostituita dall'espressione "membri dell'Organizzazione mondiale del commercio"

e la parte di frase "sono designate come tali per i collegi del GATT" è sostituita dal testo seguente:

"possono essere persone i cui nomi figurano nell'elenco indicativo di persone aventi o no dei legami con amministrazioni nazionali, di cui all'articolo 8 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la soluzione delle controversie che figurano nell'allegato 2 dell'accordo OMC oppure persone che hanno già fatto parte di un collegio per la soluzione delle controversie nel quadro del GATT o dell'Organizzazione mondiale del commercio."

Dopo il paragrafo 9 è aggiunto il seguente testo:

- "10. Quando una parte contraente fa valere l'articolo 29, paragrafo 9, lettera b), il presente allegato si applica, fatte salve le modifiche seguenti:
- a) la parte reclamante presenta una giustificazione dettagliata a sostegno di qualsiasi domanda di consultazioni o di creazione di un collegio a proposito di una misura di cui ritiene che annulli o riduca i benefici ad essa direttamente o indirettamente ascrivibili ai sensi dell'articolo 29;
 - b) qualora si sia concluso che una misura annulli o riduca i benefici ai sensi dell'articolo 29 senza che vi sia una violazione di quest'articolo, non vi è alcun obbligo di ritirare detta misura; tuttavia, in tale caso, il collegio raccomanda che la parte contraente interessata proceda ad un adeguamento reciprocamente soddisfacente;
 - c) il collegio arbitrale previsto al paragrafo 6, lettera b) può determinare, su richiesta di una parte, la consistenza dei benefici che sono stati annullati o ridotti e può inoltre suggerire modalità per un adeguamento reciprocamente soddisfacente; tali proposte non sono vincolanti per le parti in causa".

ARTICOLO 4

L'allegato seguente sostituisce l'allegato G del trattato:

ALLEGATO W

ECCEZIONI E NORME CHE DISCIPLINANO L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO OMC (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera (a))

A. Eccezioni all'applicazione delle disposizioni dell'accordo OMC.

Le seguenti disposizioni dell'accordo OMC non sono applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a):

1. Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio:
tutte ad eccezione degli articoli IX, paragrafi 3 e 4 e XVI, paragrafi 1, 3 e 4.
 - a) L'allegato 1A dell'accordo OMC:
Accordi multilaterali sugli scambi di merci:
 - i) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
 - II. Elenchi di concessioni, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 1, lettera b), primo comma, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 7
 - IV. Disposizioni speciali relative alle pellicole cinematografiche
 - XV. Disposizioni relative ai cambi
 - XVIII. Aiuto dello Stato in favore dello sviluppo economico
 - XXII. Consultazioni
 - XXIII. Vanificazione e pregiudizio
 - XXIV. Unioni doganali e Aree di libero scambio, paragrafo 6
 - XXV. Azione collettiva delle Parti contraenti
 - XXVI. Accettazione, entrata in vigore e registrazione
 - XXVII. Sospensione o ritiro di concessioni
 - XXVIII. Modifica degli elenchi
 - XXVIII.bis. Negoziati tariffari
 - XXIX. Rapporto di questo accordo con la Carta dell'Avana
 - XXX. Emendamenti

XXXI.	Recesso
XXXII	Parti contraenti
XXXIII	Adesione
XXXV	Non applicazione dell'accordo tra determinate parti contraenti
XXXVI	Principi e obiettivi
XXXVII	Impegni
XXXVIII	Azione collettiva
Appendice H	Attinente all'articolo XXVI
Allegato I	Note e disposizioni complementari (per quanto riguarda gli articoli del GATT citati sopra)

Intesa sull'interpretazione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

2. Data di incorporazione degli altri dazi o oneri nell'elenco
4. Contestazioni (soltanto la prima frase)
6. Risoluzione delle controversie
8. Sostituzione della decisione BISD 27S/24.

Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

1. Soltanto l'espressione "affinché siano esaminate dal gruppo di lavoro costituito ai sensi del paragrafo 5"
5. Gruppo di lavoro sul commercio di Stato

Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

5. Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti, eccetto l'ultima frase
7. Revisioni in seno al Comitato, l'espressione "o dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera b)"
8. Procedure di consultazione semplificate
13. Conclusione delle consultazioni relative alla bilancia dei pagamenti, prima frase; terza frase: l'espressione "e dell'articolo XVIII, lettera b), della dichiarazione del 1979" e ultima frase.

Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

Tutte eccetto il paragrafo 13.

Intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

3. Annullamento o riduzione dei benefici

Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

Protocollo di Marrakech allegato al GATT 1994.

- ii) Accordo sull'agricoltura
- iii) Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie
- iv) Accordo sui tessili e sull'abbigliamento
- v) Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi:
 - Preambolo (primo, ottavo e nono considerando)
 - 1.3 Disposizioni generali
 - 10.5 L'espressione "paesi sviluppati"; le parole "francese o spagnolo" sono sostituiti dalla parola "o russo"
 - 10.6 La parte di frase "e richiamerà l'attenzione dei paesi in via di sviluppo membri ... per essi particolare interesse."
 - 10.9 Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità (lingue)
 - 11. Assistenza tecnica ad altri membri
 - 12. Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo membri
 - 13. Il Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi
 - 14. Consultazioni e risoluzione delle controversie
 - 15. Disposizioni finali (ad eccezione dei paragrafi 15.2 e 15.5)
 - Allegato 2 Gruppi di esperti
- vi) Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali
- vii) Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (antidumping)
 - 15. Paesi in via di sviluppo membri
 - 16. Comitato per le pratiche antidumping
 - 17. Consultazioni e risoluzione delle controversie
 - 18. Disposizioni finali, paragrafi 2 e 6

- viii) Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (valore in dogana)

Preambolo, secondo considerando, la parte di frase "e di garantire nuovi vantaggi per il commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo"

14. Applicazione degli allegati (seconda frase, eccetto se riferita all'allegato III, paragrafi 6 e 7)
18. Istituzioni (comitato per la valutazione in dogana)
19. Consultazioni e risoluzione delle controversie
20. Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo
21. Riserve
23. Esame
24. Segretariato

Allegato II Comitato tecnico per la valutazione in dogana

Allegato III Disposizioni supplementari (eccetto i paragrafi 6 e 7)

- ix) Accordo sulle ispezioni pre-imbarco

Preambolo, commi 2 e 3

- 3.3 Assistenza tecnica
6. Esame
7. Consultazioni
8. Risoluzione delle controversie

- x) Accordo relativo alle regole in materia di origine

Preambolo, ottavo capoverso

4. Istituzioni
 6. Esame
 7. Consultazioni
 8. Risoluzione delle controversie
 9. Armonizzazione delle regole in materia di origine
- Allegato I Comitato tecnico per le regole in materia di origine

- xi) Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione

1. paragrafo 4, lettera a) Disposizioni generali (ultima frase)
2. paragrafo 2 Licenze automatiche di importazione (nota 5)
3. paragrafo 5, punto iv) Licenze di importazione non automatiche (ultima frase)
4. Istituzioni
6. Consultazioni e risoluzione delle controversie
7. Esame (eccetto paragrafo 3)
8. Disposizioni finali (eccetto paragrafo 2)

xii) Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative

4. Rimedi (eccetto i paragrafi 1, 2 e 3)
 5. Effetti pregiudizievoli, ultima frase
 6. Grave pregiudizio (paragrafo 6, le espressioni “ferme le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato V” e “insorta ai sensi dell'articolo 7, e al gruppo speciale costituito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4”; al paragrafo 8, la parte di frase “, ivi comprese le informazioni fornite conformemente alle disposizioni dell'allegato V” e paragrafo 9)
 7. Mezzi di tutela (eccetto i paragrafi 1, 2 e 3)
 8. Definizione di sovvenzioni non passibili di azione legale, paragrafo 5 e nota 25
 9. Consultazioni e mezzi di tutela autorizzati
 24. Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative e organi sussidiari
 26. Vigilanza
 27. Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo membri
 29. Trasformazione in una economia di mercato, paragrafo 2 (eccetto prima frase)
 30. Risoluzione delle controversie
 31. Applicazione provvisoria
 32. Paragrafi 2, 7 e 8 (soltanto nella misura in cui fanno riferimento agli allegati V e VII) Disposizioni finali
- Allegato V Procedure per la raccolta di informazioni concernenti il grave danno
- Allegato VII Paese in via di sviluppo

xiii) Accordo sulle misure di salvaguardia

9. Paesi in via di sviluppo membri
 12. Notifica e consultazioni, paragrafo 10
 13. Vigilanza
 14. Risoluzione delle controversie
- Allegato “Eccezione”

- b) Allegato 1B dell'accordo OMC:
Accordo generale sugli scambi di servizi
- c) Allegato 1C dell'accordo OMC:
Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
- d) Allegato 2 dell'accordo OMC:
Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie
- e) Allegato 3 dell'accordo OMC:
Meccanismo di esame delle politiche commerciali
- f) Allegato 4 dell'accordo OMC:
Accordi commerciali multilaterali:
 - i) Accordo sul commercio di aeromobili civili
 - ii) Accordo sugli appalti pubblici
- g) Decisioni ministeriali, dichiarazioni e intese:
 - i) Decisione sulle misure a favore dei paesi meno avanzati
 - ii) Dichiarazione sul contributo dell'Organizzazione mondiale del commercio per il raggiungimento di una maggiore coerenza a livello globale nella definizione delle politiche
 - iii) Decisione sulle procedure di notifica
 - iv) Dichiarazione sui rapporti tra l'Organizzazione mondiale del commercio e il Fondo monetario internazionale
 - v) Decisione sulle misure relative ai possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari
 - vi) Decisione sulla notifica di primo inserimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento

- vii) Decisione sul riesame della pubblicazione del centro d'informazioni ISO/CEI
- viii) Decisione sulla proposta di intesa relativa al sistema informativo degli standard OMC-ISO
- ix) Decisione sulla prevenzione delle elusioni
- x) Decisione sulla revisione dell'articolo 17, paragrafo 6 dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
- xi) Dichiarazione sulla risoluzione delle controversie ai sensi dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o della parte V dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
- xii) Decisione relativa ai casi in cui le amministrazioni doganali hanno motivo di dubitare della veridicità o della correttezza del valore dichiarato
- xiii) Decisione sui testi relativi ai valori minimi e alle importazioni effettuate da agenti esclusivi, distributori esclusivi e concessionari esclusivi
- xiv) Decisione sulle disposizioni istituzionali per quanto riguarda l'accordo generale sugli scambi di servizi
- xv) Decisione relativa ad alcune procedure di risoluzione delle controversie per quanto riguarda l'accordo generale sugli scambi di servizi
- xvi) Decisione sugli scambi di servizi e l'ambiente
- xvii) Decisione sui negoziati relativi alla circolazione delle persone fisiche
- xviii) Decisione sui servizi finanziari
- xix) Decisione sui negoziati relativi ai servizi di trasporto marittimo
- xx) Decisione sui negoziati relativi alle telecomunicazioni di base
- xxi) Decisione sui servizi professionali
- xxii) Decisione relativa all'adozione dell'accordo sugli appalti pubblici
- xxiv) Decisione sull'applicazione e sulla revisione dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie

- xxv) Intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari
- xxvi) Decisione sull'accettazione e l'adozione dell'accordo che istituisce l'OMC
- xxvii) Decisione sul commercio e l'ambiente
- xviii) Decisione sulle conseguenze strutturali e finanziarie che derivano dall'applicazione dell'accordo che istituisce l'OMC
- xxix) Decisione relativa alla creazione del Comitato preparatorio per l'OMC

2. Tutte le altre disposizioni dell'accordo OMC che si riferiscono:

- a) all'assistenza governativa allo sviluppo economico e al trattamento dei paesi in via di sviluppo, salvo i paragrafi da 1 a 4 della decisione del 28 novembre 1979 (L/4903) sul trattamento differenziale e più favorevole, la reciprocità e la piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo;
- b) all'istituzione e al funzionamento di comitati ad hoc e di altre istituzioni sussidiarie;
- c) alla firma, all'adesione, all'entrata in vigore, al recesso, al deposito e alla registrazione.

3. Tutti gli accordi, le disposizioni, le decisioni, le intese o le altre azioni comuni adottate ai sensi delle disposizioni enunciate ai paragrafi 1 o 2.

4. Gli scambi di materie nucleari possono essere disciplinati dagli accordi menzionati nelle dichiarazioni relative al presente paragrafo che figurano nell'atto finale della Conferenza sulla Carta europea dell'energia.

B. Norme che disciplinano l'applicazione delle disposizioni dell'accordo OMC.

- 1. In mancanza di interpretazione adeguata dell'accordo OMC adottata dalla Conferenza ministeriale o dal Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 2, dell'accordo OMC, nel caso di disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), la Conferenza sulla Carta può adottare un'interpretazione.

2. Le domande di deroghe ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 2 e 6, lettera b), sono sottoposte alla Conferenza sulla Carta che applicherà, a tal fine, le procedure di cui all'articolo IX, paragrafi 3 e 4 dell'accordo OMC.
3. Le deroghe agli obblighi in vigore nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio sono considerate in vigore ai fini dell'articolo 29 finché restano in vigore nell'OMC.
4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, paragrafi 4, 5 e 7, le disposizioni dell'articolo II del GATT 1994 che non sono state abrogate sono modificate come segue:
 - i) I materiali e i prodotti energetici enumerati nell'allegato EM II e le attrezzature del settore energetico enumerate nell'allegato EQ II, importati da qualsiasi altra parte contraente o esportate nel suo territorio, sono esonerati dai dazi doganali o oneri di qualsiasi tipo applicati o legati all'importazione o all'esportazione, superiori a quelli applicati alla data di statu quo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o a quelli applicati ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, o a quelli direttamente e obbligatoriamente applicati dalla legislazione in vigore nel territorio d'importazione o di esportazione alla data di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase.
 - ii) Nell'articolo II del GATT 1994 nulla impedisce ad una parte contraente di applicare in qualsiasi momento all'importazione o all'esportazione di un prodotto:
 - a) un onere equivalente ad un'imposta interna applicata ai sensi delle disposizioni dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994 per quanto riguarda il prodotto interno simile o per quanto riguarda un articolo a partire dal quale il prodotto importato è stato fabbricato o prodotto in tutto o in parte;
 - b) qualsiasi dazio antidumping o compensativo applicato ai sensi delle disposizioni dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;
 - c) onorari o altri oneri proporzionali al costo dei servizi resi.
 - iii) Nessuna parte contraente può cambiare il proprio metodo di determinazione del valore in dogana o di conversione delle valute in modo da alterare il valore degli obblighi di statu quo di cui all'articolo 29, paragrafi 6 o 7.

- iv) Se una parte contraente stabilisce, mantiene o autorizza, formalmente o di fatto, un monopolio d'importazione o d'esportazione di materie o di prodotti energetici di cui all'allegato EM II o di attrezzature del settore energetico di cui all'allegato EQ II, tale monopolio non può accordare una protezione mediamente superiore a quella permessa dall'obbligo di statu quo di cui all'articolo 29, paragrafi 6 o 7. Le disposizioni del presente paragrafo non limitano l'utilizzo da parte delle parti contraenti di qualsiasi forma di aiuto ai produttori nazionali autorizzato da altre disposizioni del presente trattato.
- v) Se una parte contraente considera che un prodotto non riceve da un'altra parte contraente il trattamento che ritiene sia stato previsto dall'obbligo di statu quo di cui all'articolo 29, paragrafi 6 o 7, essa sottopone direttamente la questione all'attenzione dell'altra parte contraente. Se quest'ultima conviene sul fatto che il trattamento previsto era quello chiesto dalla prima parte contraente, ma dichiara che tale trattamento non può essere accordato poiché un tribunale o un'altra autorità competente ha ordinato che il prodotto in causa non può, ai sensi della regolamentazione tariffaria della suddetta parte contraente, essere classificato in modo da consentire il trattamento previsto dal presente trattato, le due parti contraenti, insieme alle altre parti contraenti sostanzialmente interessate, avviano immediatamente ulteriori negoziati al fine di pervenire ad un adeguamento compensativo.
- vi) a) I dazi e gli altri oneri specifici che figurano nel repertorio delle tariffe concernenti le parti contraenti membri del Fondo monetario internazionale e i margini preferenziali di alcuni dazi e oneri mantenuti dalle suddette parti contraenti, sono espressi nella valuta pertinente, alla parità accettata o temporaneamente riconosciuta dal Fondo alla data dello statu quo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7. Di conseguenza, qualora questa parità sia costantemente ridotta di oltre il venti per cento rispetto a quanto stabilito negli articoli pertinenti dell'accordo sul Fondo monetario internazionale, i suddetti diritti e oneri specifici e i margini di preferenza possono essere adeguati per tenere conto di tale riduzione, purché la Conferenza decida che tali adeguamenti non altereranno il valore dell'obbligo di statu quo di cui all'articolo 29, paragrafi 6 o 7 o in qualsiasi altro articolo del presente trattato, tenendo debitamente conto di tutti i fattori che possono influenzare la necessità o l'urgenza di tali adeguamenti.

- b) Disposizioni simili si applicano a ogni parte contraente non membro del Fondo, a decorrere dalla data nella quale diventa membro del Fondo o conclude un accordo speciale sui cambi ai sensi dell'articolo XV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.
 - vii) Ogni parte contraente notifica al segretariato i dazi doganali e gli altri oneri di qualsiasi tipo applicabili alla data dello statu quo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase. Il segretariato tiene un repertorio delle tariffe dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo pertinenti ai fini dello statu quo concernente i dazi doganali e gli oneri di qualsiasi tipo ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 6 o 7.
5. La decisione del 26 marzo 1980 relativa alla "Creazione di un sistema a fogli mobili per gli elenchi di concessioni tariffarie" (BISD S27/24) non è applicabile ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a). Fatto salvo l'articolo 29, paragrafi 4, 5 o 7, le disposizioni applicabili dell'intesa sull'interpretazione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 si applicano con le modifiche seguenti:
- i) Per garantire la trasparenza dei diritti e degli obblighi giuridici derivanti dall'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 la natura e il livello di qualsiasi "altro dazio doganale o onere" applicato all'importazione o all'esportazione di materie e di prodotti energetici enumerati nell'allegato EM II o di attrezzature del settore energetico enumerate nell'allegato EQ II disciplinate dalla suddetta disposizione, sono registrati nel repertorio delle tariffe ai livelli applicati, rispettivamente, alla data dello statu quo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o alla data di cui all'articolo 29, paragrafo 7, unitamente alla voce tariffaria alla quale si applicano. Resta inteso che tale iscrizione non modifica la natura giuridica degli "altri dazi o oneri".
 - ii) Gli "altri dazi o oneri" sono registrati per quanto riguarda le materie e i prodotti energetici enumerati nell'allegato EM II e le attrezzature del settore energetico enumerate nell'allegato EQ II.
 - iii) Ogni parte contraente può contestare l'esistenza di un "altro dazio o onere", sulla base del fatto che, per la voce in questione, nessun "altro dazio o onere" di questo tipo esisteva alla data dello statu quo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o a alla data di cui all'articolo 29, paragrafo 7; ogni parte contraente può inoltre contestare la compatibilità del livello registrato di qualsiasi "altro dazio o onere" con l'obbligo di statu quo di cui all'articolo 29, paragrafi 6 o 7, per un periodo di un anno dopo l'entrata in vigore della modifica delle disposizioni commerciali del presente trattato, adottato dalla Conferenza sulla Carta il 24 aprile 1998, o un anno dopo la notifica al segretariato del livello dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o all'articolo 29, paragrafo 7, se corrispondente ad una data più recente.

- iv) La registrazione di “altri dazi o oneri” nel repertorio delle tariffe non pregiudica la loro compatibilità con i diritti e gli obblighi previsti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 diversi da quelli di cui al summenzionato punto (iii). Tutte le Parti contraenti conservano il diritto di contestare in qualsiasi momento la compatibilità di “altri dazi o oneri” con tali obblighi.
 - v) Gli “altri dazi o oneri” omessi in una notifica al Segretariato non possono esservi aggiunti successivamente e gli “altri dazi o oneri” registrati ad un livello inferiore rispetto a quello vigente alla data applicabile non saranno riportati a quest'ultimo livello, a meno che tali aggiunte o modifiche siano effettuate entro sei mesi dalla notifica al Segretariato.
6. Quando l'accordo OMC fa riferimento a “dazi registrati negli elenchi” o a “dazi consolidati”, occorre leggere “il livello dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo consentito ai sensi dell'articolo 29, paragrafi da 4 a 8”.
7. Quando l'accordo OMC si riferisce alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC (o un'espressione simile) come data di riferimento per un'azione, occorre sostituirla con la data di entrata in vigore della modifica delle disposizioni commerciali del presente trattato, adottata dalla Conferenza sulla Carta il 24 aprile 1998.
8. Per quanto riguarda le notifiche richieste dalle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a):
- a) le parti contraenti che non sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio indirizzano la loro notifica al Segretariato. Il Segretariato distribuisce copie delle notifiche a tutte le parti contraenti. Le notifiche fatte al Segretariato devono essere redatte in una delle lingue facenti fede del presente trattato. I documenti di accompagnamento possono essere redatti soltanto nella lingua della parte contraente;
 - b) questi requisiti non si applicano alle parti contraenti del trattato che sono anche membri dell'Organizzazione mondiale del commercio il quale stabilisce i propri requisiti in materia di notifica.
9. Quando si applica l'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), o paragrafo 6, lettera b), la Conferenza sulla Carta adempie tutti i doveri applicabili imposti dall'accordo OMC agli organismi competenti ai sensi di detto accordo.

10. a) Le interpretazioni dell'accordo OMC adottate dalla Conferenza ministeriale o dal Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 2, dell'accordo OMC si applicano nella misura in cui interpretano disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a).
- b) Le modifiche dell'accordo OMC ai sensi dell'articolo X dell'accordo OMC vincolanti per tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (diverse da quelle di cui all'articolo X, paragrafo 9) nella misura in cui modificano le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), o vi si riferiscono, si applicano a meno che una parte contraente chieda alla Conferenza sulla Carta di non applicarli o di modificarli. La Conferenza sulla Carta adotta la decisione a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti e fissa la data della fine dell'applicazione o della modifica di tale emendamento. Una domanda di disapplicazione o di modifica di un emendamento può comprendere la richiesta di sospendere l'applicazione dell'emendamento in attesa della decisione della Conferenza sulla Carta.

Le domande alla Conferenza sulla Carta ai sensi del presente paragrafo sono presentate entro sei mesi dalla notifica da parte del Segretariato dell'entrata in vigore dell'emendamento nell'ambito dell'accordo OMC.

- (c) Le interpretazioni, gli emendamenti o i nuovi strumenti adottati dall'OMC, diversi dalle interpretazioni e dagli emendamenti applicati ai sensi delle lettere a) e b), non sono applicabili.

ARTICOLO 5

Gli allegati seguenti sono inseriti negli allegati del trattato:

2. ALLEGATO EM II

MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI
(ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4)

Ex 73.06 (*) Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7306.10 - Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

7306.20 - Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

73.07 Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

Ex 73.08 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7308 20 - Torri e piloni

7308 40 - Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature

Ex 7308 90 - Altri

-- Parti destinate a piattaforme per l'estrazione del petrolio e del gas

Ex 73.09 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

Ex 7309 00 -- Per materie liquide

-- Di capacità superiore a 1 000 000 di litri specificamente destinati a riserve petrolifere strategiche

-- Con rivestimento calorifugo

Ex 7311 Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

-- Di capacità superiore a 1 000 litri

(*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

- Ex 73.12 (*) Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità
- Ex 7312 10 - Trefoli e cavi
- Cavi rivestiti, non rivestiti o zincati dei tipi utilizzati nel settore energetico
- Ex 73.26 Altri lavori di ferro o acciaio
- Ex 7326 90 - Altri
- Connettori per cavi di fibre ottiche
- Ex 76.13 Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
- Di capacità superiore a 1 000 litri
- Ex 76.14 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità
- Ex 7614 10 - Con anima di acciaio
- Dei tipi utilizzati per la produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità
- Ex 7614 90 - Altri
- Dei tipi utilizzati per la produzione, trasmissione e la distribuzione di elettricità
- Ex 78.06 Altri lavori di piombo
- Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali a forte radioattività
- Ex 81.09 Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi
- Ex 8109 90 - Altri
- Cartucce o tubi utilizzati per elementi combustibili nucleari

(*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

Ex 82.07 Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

- Utensili di perforazione o di sondaggio:

8207 13 ⁽²⁾ - Con parte operante di cermet

8207 19 - Altri, comprese le parti

Ex 83.07 (*) Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

-- Destinati esclusivamente a pozzi per l'estrazione di petrolio e di gas

84.01 Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

84.02 Caldaie a vapore (generatori di vapore) diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"

84.03 Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

84.04 Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

84.05 Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

Ex 84.06 Turbine a vapore

- Altre turbine ⁽³⁾:

8406 81 ⁽³⁾ - Di potenza superiore a 40 MW

8406 82 ⁽³⁾ - Di potenza inferiore o uguale a 40 MW

8406 90 - Parti

(2) Cfr. codici NC 8207 11 e 8207 12 nella versione 1992.

(3) Cfr. codice NC 8406 19 nella versione 1992.

(*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

- Ex 84.08 (*) Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi diesel)
- Ex 8408 90 - Altri motori
- Nuovi, di potenza superiore a 50 kW
- Ex 84.09 Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408.
- 8409 99 - Altre
- 84.10 Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
- 84.11 (*) Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
- 84.13 (*) Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
- Ex 84.14 (*) Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti
- Ventilatori:
- Ex 8414 59 - Altri
- Destinati all'industria mineraria e alle centrali elettriche
- 8414 80 - Altri
- 8414 90 - Parti
- 84.16 Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili.

- Ex 84.17 Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici
- Ex 8417 80 - Altri
- Esclusivamente inceneritori di rifiuti, fornaci e forni di laboratorio e forni per la sinterizzazione dell'uranio "ovens"
- Ex 8417 90 - Parti
- Destinati esclusivamente all'incenerimento dei rifiuti, a fornaci e forni di laboratorio e a forni per la sinterizzazione dell'uranio "ovens"
- Ex 84.18 (*) Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
- Altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore
- 8418 61 - Gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore
- 8418 69 - Altri
- Ex 84.19 (*) Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione
- 8419 50 - Scambiatori di calore
- 8419 60 - Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas
- Altri apparecchi e dispositivi:
- 8419 89 - Altri

- Ex 84.21 (*) Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
- Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:
 - 8421 21 - Per filtrare o depurare l'acqua
 - Apparecchi per filtrare o depurare i gas:
 - 8421 39 - Altri
- Ex 84.25 (*) Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti
- 8425 20 - Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo
- Ex 84.26 (*) Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru
- Ex 8426 20 - Gru a torre
 - Destinate a impianti di sondaggio sottomarino e in mare aperto
 - Altre macchine ed apparecchi:
 - Ex 8426 91 - Costruiti per essere montati su un veicolo stradale
 - Apparecchi di sollevamento destinati alla riparazione e all'allestimento di pozzi
- Ex 84.29 Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi
- Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatrici
 - Ex 8429 51 - Caricatori e caricatrici-spatrici a caricamento frontale
 - Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

- Ex 84.30 Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve
- Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:
- 8430 31 - Semoventi
- 8430 39 - Altre
- Altre macchine di sondaggio o di perforazione:
- Ex 8430 41 - Semoventi
- Destinate all'esplorazione o allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e di gas
- Ex 8430 49 - Altre
- Destinate all'esplorazione o allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e di gas
- Ex 84.31 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430.
- Esclusivamente destinate a macchine o apparecchi
- 84.71 (*) Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove.
- Ex 84.74 Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
- 8474 10 - Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare
- 8474 20 - Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare
- Ex 8474 90 - Parti
- Di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

(*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

Ex 84.79 (*) Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo (4)

- Altre macchine ed apparecchi:

Ex 8479 89 - Altri

-- Sostegno avanzante idraulico per miniere

Ex 84.81 Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8481 10 - Riduttori di pressione

8481 20 - Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

8481 40 - Valvole di troppo pieno o di sicurezza

8481 80 - Altri oggetti di rubinetteria e organi simili

8481 90 - Parti

Ex 84.83 Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione.

Ex 8483 40 - Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia

-- Elementi di trasmissione utilizzati esclusivamente in unità di pompaggio con aste di perforazione "sucker rod" destinati all'industria estrattiva del petrolio e del gas

(4) Capitolo 84.

(*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

- Ex 84.84 (*) Guarnizioni metalloplastice; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici
- 8484 10 - Guarnizioni metalloplastice
 - 8484 20 ⁽⁵⁾ - Giunti di tenuta stagna meccanici
- 85.01 (*) Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
- 85.02 (*) Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
- 85.03 (*) Parti riconoscibili come destinate esclusivamente e principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502
- Ex 85.04 (*) Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
- Trasformatori con dielettrico liquido:
 - 8504 21 - Di potenza inferiore o uguale a 650 kVA
 - 8504 22 - Di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA
 - 8504 23 - Di potenza superiore a 10 000 kVA
 - Altri trasformatori:
 - 8504 33 - Di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA
 - 8504 34 - Di potenza superiore a 500 kVA
 - 8504 40 - Convertitori statici
 - 8504 50 - Altre bobine di reattanza e di autoinduzione
 - 8504 90 - Parti

(5) Non figura in una sottovoce separata nella versione 1992.

(*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

Ex 85.07 (*) Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare

-- Esclusi i tipi destinati ai settori non energetici

85.14 Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

Ex 85.26 (*) Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8526 10 - Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)

- Altri:

8526 91 - Apparecchi di radionavigazione

85.31 (*) Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio) diversi da quelli delle voci 8512 o 8530.

Ex 85.32 Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8532 10 - Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)

85.35 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V.

85.36 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V.

Ex 8536 10 - Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

-- Per un'intensità superiore a 63 A

Ex 8536 20 - Interruttori automatici

-- Per un'intensità superiore a 63 A

Ex 8536 30 - Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

-- Per un'intensità superiore a 16 A

- Relè:

8536 41 - Per una tensione inferiore o uguale a 60 V

8536 49 - Altri

Ex 8536 50 - Altri interruttori, sezionatori e commutatori

-- Per una tensione superiore a 60 V

85.37 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517.

85.38 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537.

- Ex 85.41 Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati
- Ex 8541 40 - Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce
- Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce
- Ex 85.44 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), munito o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
- 8544 60 - Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V
- 8544 70 - Cavi di fibre ottiche.
- Ex 85.45 Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carbone per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
- 8545 20 - Spazzole

85.46 Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

85.47 Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Ex 8704 Autoveicoli per il trasporto di merci

- Altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

Ex 8704 21 - Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

- Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

Ex 8704 22 - Di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t

- Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

Ex 8704 23 - Di peso a pieno carico superiore a 20 t

- Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

- Altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

Ex 8704 31 - Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

- Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

Ex 8704 32 - Di peso a pieno carico superiore a 5 t

- Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

- Ex 87.05 Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, autospazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)
- 8705 20 - Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione
- Ex 87.09 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
- Carrelli:
- Ex 8709 11 - Elettrici
- Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
- Ex 8709 19 - Altri
- Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
- Ex 89.05 Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
- 8905 20 - Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
- Ex 90.15 Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri
- Ex 9015 80 - Altri strumenti ed apparecchi
- Esclusivamente strumenti di geofisica
- 9015 90 - Parti ed accessori

Ex 90.26 (*) Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032.

-- Eccetto per i prodotti destinati all'industria della distribuzione delle acque

90.27 Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi.

90.28 Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura.

Ex 90.29 (*) Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Ex 9029 10 - Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili

-- Contatori di produzione

Ex 9029 90 - Parti e accessori

-- Destinati a contatori di produzione

Ex 90.30 (*) Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti.

- Ex 9030 10 - Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti
 - Destinati al settore energetico
 - Altri strumenti ed apparecchi per la misura e o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore
- 9030 31 - Multimetri
- 9030 39 - Altri
 - Altri strumenti ed apparecchi:
- Ex 9030 83 ⁽⁶⁾ - Altri, con dispositivo registratore
 - Destinati al settore energetico
- Ex 9030 89 - Altri
 - Destinati al settore energetico
- Ex 9030 90 - Parti ed accessori
 - Destinati al settore energetico
- 90.32 (*) Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici.

(6) Cfr. codice 9030 81 nella versione 1992.

(*) Eccetto per i prodotti destinati ad aeromobili civili.

4. ALLEGATO EQ II

ELENCO DELLE ATTREZZATURE DEL SETTORE ENERGETICO
(ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 bis)

14. ALLEGATO BR

**ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON POSSONO AUMENTARE
I DAZI DOGANALI O GLI ALTRI ONERI OLTRE IL LIVELLO RISULTANTE
DAI LORO IMPEGNI O DA DISPOSIZIONI LORO APPLICABILI
AI SENSI DELL'ACCORDO OMC.**

(ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7)

15. ALLEGATO BRQ

ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON POSSONO AUMENTARE I DAZI DOGANALI
O GLI ALTRI ONERI OLTRE IL LIVELLO RISULTANTE DAI LORO IMPEGNI
O DA DISPOSIZIONI LORO APPLICABILI AI SENSI DELL'ACCORDO OMC.

(ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 7)

ARTICOLO 6

APPLICAZIONE PROVVISORIA

1. I firmatari che applicano temporaneamente il trattato sulla Carta dell'energia ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e le parti contraenti decidono di applicare la presente modifica provvisoriamente, in attesa della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, nella misura in cui tale applicazione provvisoria non è incompatibile con la loro costituzione o le loro leggi e i loro regolamenti.
2. a) Fatto salvo il paragrafo 1:
 - i) un firmatario che applica temporaneamente il trattato sulla Carta dell'energia o una parte contraente possono, entro novanta giorni dall'adozione della presente modifica da parte della Conferenza sulla Carta, presentare al depositario una dichiarazione di impossibilità ad accettare l'applicazione provvisoria della presente modifica;
 - ii) un firmatario che non applica temporaneamente il trattato sulla Carta dell'energia ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, può, al più tardi alla data nella quale diventa parte contraente o inizia ad applicare il trattato provvisoriamente, presentare al depositario una dichiarazione di impossibilità ad accettare l'applicazione provvisoria della presente modifica.

L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al firmatario o alla parte contraente che ha presentato una siffatta dichiarazione. Un firmatario o una parte contraente che hanno presentato tale dichiarazione possono ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica scritta al depositario.
- b) Né il firmatario o la parte contraente che presentano una dichiarazione di cui alla lettera a), né gli investitori di tale firmatario o parte contraente possono rivendicare i benefici dell'applicazione provvisoria a titolo del paragrafo 1.
3. Qualsiasi firmatario o parte contraente può porre fine alla sua applicazione provvisoria della presente modifica notificando per iscritto al depositario la sua intenzione di non ratificarla, accettarla o approvarla. La fine dell'applicazione provvisoria diviene effettiva, per qualsiasi firmatario o parte contraente, dopo sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica scritta. Si considera che il firmatario che pone fine all'applicazione provvisoria del trattato sulla Carta dell'energia ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera a), pone fine anche all'applicazione provvisoria della presente modifica, con effetto alla stessa data.

ARTICOLO 7

SITUAZIONE GIURIDICA DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate in relazione all'adozione della presente modifica costituiscono parte integrante del trattato sulla Carta dell'energia.

**DECISIONI RELATIVE ALL'ADOZIONE
DELL'EMENDAMENTO DELLE DISPOSIZIONI COMMERCIALI
DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA**

**DECISIONI RELATIVE ALL'ADOZIONE
DELL'EMENDAMENTO DELLE DISPOSIZIONI COMMERCIALI
DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA**

1. I firmatari che non applicano provvisoriamente l'emendamento adottato il 24 aprile 1998 possono, quando intraprendono i passi per la sua applicazione definitiva o provvisoria, notificare per iscritto al Segretariato che, per tutto il tempo in cui resteranno iscritti negli elenchi degli allegati BR e BRQ, applicheranno la modifica come se tutte le voci concernenti i materiali, i prodotti energetici e le attrezzature del settore energetico figurassero ancora negli allegati EM I e EQ I.

L'emendamento si applicherà di conseguenza a tali firmatari.

Un firmatario può in qualsiasi momento ritirare la suddetta notifica mediante comunicazione scritta al Segretariato.

2. Le "Disposizioni finali" dell'emendamento sono basate sulla parte VIII, in particolare sull'articolo 42, del trattato sulla Carta dell'Energia, nella misura in cui è pertinente.